

CORRADO ZEDDA - RAIMONDO PINNA

**LA CARTA DEL GIUDICE CAGLIARITANO ORZOCCO
TORCHITORIO, PROVA DELL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO GREGORIANO DI RIORGANIZZAZIONE
DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA
DELLA SARDEGNA**



TODINI EDITORE - SASSARI 2009

N. 10
-
della Collana
dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari

Reg. Trib. di Sassari n. 111 del 26.1.1974

Corrado Zedda - Raimondo Pinna

**LA CARTA DEL GIUDICE CAGLIARITANO ORZOCCO TORCHITORIO,
PROVA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GREGORIANO DI
RIORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA
DELLA SARDEGNA**

INDICE

- § 1 Oggetto e obiettivo del lavoro
- § 2 Il *corpus* delle *Carte Volgari Cagliaritanee*: approccio propedeutico a una fonte storica complessa
- § 3 L'approccio del copista quattrocentesco alla *Carta* di Orzocco Torchitorio
- § 4 Analisi formale della *Carta*
- § 5 Il contesto in cui è stata prodotta la *Carta*
- § 6 I contenuti anacronistici della *Carta*
- § 7 La prova decisiva dell'interpolazione: il "dossier" dell'arcivescovo cagliaritano Gioannello (1327-1328)
- § 8 Riflessioni finali

Appendici:

- I. Edizione del documento
- II. Ricostruzione ideale della *Carta* originale
- III. Esame del formulario della *Carta* ricostruita
- IV. *Carta* di Benedetta e Barisone all'arcivescovo Ricco di Cagliari (1216)
- V. *Carta* di Guglielmo II all'arcivescovo Leonardo di Cagliari (1239)
- VI. *Breve* di Benedetto XII di conferma delle tre *Carte* giudicali all'arcivescovo di Cagliari (1338-1339)
- VII. Elenco e descrizione degli arcivescovadi e delle diocesi suffraganee in Sardegna (inizi del XIV secolo)

§ 1 Oggetto e obiettivo del lavoro

L'oggetto di questo studio è una nuova edizione del testo della pergamena quattrocentesca conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari il cui contenuto riguarda la dotazione di beni immobili, di benefici e privilegi all'arcivescovado cagliaritano da parte del giudice di Cagliari Orzocco Torchitorio, vissuto nella seconda metà dell'XI secolo.

L'obiettivo dello studio è dimostrare come il contenuto di questo documento costituisca la prova storica del progetto pontificio di Gregorio VII di riorganizzazione del territorio ecclesiastico della Sardegna da una a più Province.

La pergamena in questione è la prima in ordine di pubblicazione del cosiddetto

corpus delle *Carte Volgari Cagliariitane*. Ventuno documenti, apparentemente redatti, secondo l'interpretazione corrente, tra il 1070 e il 1226 dai giudici di Cagliari, pubblicati in maniera integrale per la prima volta da Arrigo Solmi nel 1905, ma da sempre conosciuti dagli studiosi¹.

Il problema della genuinità delle *Carte Volgari* ha costituito e tuttora costituisce un ostacolo al corretto utilizzo delle informazioni storiche in esse contenute². Pertanto, la premessa del nostro lavoro sulla *Carta* di Orzocco non può che essere una riflessione su di esse che superi la finora prevalente contrapposizione manichea tra la loro completa/sostanziale veridicità e il loro essere dei falsi diplomatici da rifiutare in blocco *tout court*.

§ 2 Il corpus delle Carte Volgari Cagliariitane: approccio propedeutico a una fonte storica complessa

Il dibattito sulla veridicità/falsità del *corpus* delle *Carte Volgari Cagliariitane* è stato molto vivace all'inizio del Novecento, al momento della loro pubblicazione, e negli anni Novanta di fine secolo. L'esame delle argomentazioni addotte nell'uno e nell'altro caso, condotto su basi essenzialmente storiche nel primo dibattito (quello tra Solmi e Besta) e tecniche paleografico/diplomatiche-linguistiche nel secondo (quello tra Cau e Paulis), porta a concludere che il tema è stato affrontato sostanzialmente nello stesso modo, impedendo la proposta di soluzioni capaci di risolvere il problema della natura vera/falsa del *corpus* nel suo complesso.

È nostra convinzione che sarà impossibile utilizzare il *corpus* per far progredire la ricostruzione e interpretazione della storia della Sardegna nel più ampio contesto mediterraneo fino a quando ci si limiterà a costruire una rappresentazione sulla cui scena compaiono due attori: il *corpus* inteso come una fonte che deve sostenere un esame al fine di conseguire una patente di veridicità, e lo studioso, di qualsivoglia disciplina, nel ruolo di esaminatore che boccia o promuove.

1 A. SOLMI, *Le Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII*, in "Archivio Storico Italiano", Serie V, 35 (1905), pp. 281-283.

2 Il dibattito sulla genuinità delle *Carte Volgari* cagliariitane, già suscitato a suo tempo (D. PAPERBROCH, *Acta Sanctorum*, Venetiis 1738, p. 216; A. F. MATTEL, *Sardinia sacra seu de episcopis sardis historia*, Romae 1758, pp. 28-29, 87, 93, 111, 123, 172; E. BESTA, *Per la storia del giudicato di Cagliari al principio del secolo decimo terzo*, in "Studi Sassaresi", 1 (1901), pp. 60-71), si è riaperto recentemente, soprattutto dopo le osservazioni proposte da G. PAULIS, *Falsi diplomatici: il caso delle Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile Cagliariitano*, in IBIDEM, *Studi sul sardo medioevale*, "Officina Linguistica", Anno I – n° 1, settembre 1997, pp. 133-139 e, nello stesso volume, *Linguistica e filologia nelle Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile Cagliariitano*, pp. 141-143. Tali osservazioni riguardavano soprattutto gli studi sulle *Carte* effettuati da E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997, a cura di G. MELE, Oristano 1999, pp. 313-421. In seguito alle osservazioni di Paulis, Cau ha successivamente ripreso questo articolo, rivedendolo e ampliandolo, per pubblicarlo, con lo stesso titolo, in "Scrineum", 1 - anno 1999, 3. *Sospetti antichi e recenti sulle carte volgari di Cagliari, prima parte*, disponibile in versione informatica sul sito internet scrineum.unipv.it.

Le *Carte Volgari Cagliaritane* sono il prodotto complesso di almeno due società articolate e complesse: quella giudiciale “classica”, sviluppatasi tra la metà dell'XI e la metà del XIII secolo e la successiva che si afferma tra la metà del XIII e la metà del XV secolo.

La progettazione, redazione, riproduzione, interpolazione/falsificazione delle *Carte* è stata prodotta da individui investiti di un determinato ruolo, rango, responsabilità; mossi da interessi pubblici o privati; dotati di una personale preparazione politica, culturale, tecnica, in alcuni casi eccellente, in altri più modesta o decisamente scadente.

Tutte le azioni compiute dagli individui intervenuti in vario modo nei secoli nella trasmissione delle *Carte Volgari* sono state compiute nell'ambito di un contesto che ha considerato ogni *Carta* come documento di valore giuridico attestante la validità di diritti di proprietà, di godimento in usufrutto su determinati beni immobili e mobili, su benefici e privilegi, tutti precisi e circostanziati.

La complessità del *corpus* delle *Carte Volgari* è costituita dal loro essere state per i contemporanei espressione viva dei loro interessi, aspirazioni, aspettative, frustrazioni; ed essi hanno diritto che tutte queste sfaccettature caratteriali che hanno condizionato la loro esistenza siano rispettate dai posteri per i quali, invece, le *Carte* hanno perso il loro valore giuridico mantenendo soltanto quello storico.

Forma e contenuto di ciascuna *Carta* concorrono a costituire un tutto unico che può essere scisso in parti esaminabili separatamente dalle diverse discipline ciascuna delle quali, con la propria metodologia, contribuisce ad una migliore interpretazione. Tuttavia, è indubbio che nel momento in cui si affronta lo studio delle *Carte* le operazioni di analisi vanno eseguite una di seguito all'altra e non contemporaneamente per cui la loro sequenza deve essere giustificata, giacché una differenza di applicazione può portare ad esiti contraddittori o inconcludenti.

A nostro avviso lo studio delle *Carte* deve partire dall'esame del supporto, perché è dalla constatazione del loro *status* di originale o copia, dal confronto della coincidenza del contenuto tra originale e copia che si può delimitare il campo di indagine³.

In linea di massima la maggioranza degli studiosi che sono intervenuti nel dibattito si è posta questa volontà di delimitazione del campo di indagine come primo stadio di avanzamento del proprio lavoro. Tuttavia, questa volontà precisa di analisi è stata condotta più spesso per una singola *Carta* e meno per più *Carte* insieme.

A questo proposito costituisce merito indiscutibile di Cau l'aver rilevato e dimostrato, esaminando la grafia di chi ha vergato le *Carte* conservate nelle cosiddette pergamene originali, risalenti al primo quarto del XIII secolo, che due documenti cronologicamente distanti quali il n. 36 (AACA), cosiddetta Solmi5 datato 1130 circa, e il n. 5 (AACA), cosiddetta Solmi19 datato 1225 luglio 10, risultano essere stati

3 Sono pergamene “originali” le carte Solmi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Sono copie del XV secolo Solmi 1, 7, 20. È una copia del XVII secolo la Solmi 15. Per quanto riguarda la datazione contenuta nel testo le *Carte* sono state così ripartite: dell'XI secolo Solmi1; del XII secolo Solmi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; del periodo del giudice Guglielmo di Massa (1187-1214) Solmi 9, Solmi 10; del periodo della giudicessa Benedetta di Massa (1214-1232) Solmi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

vergati, senza alcuna possibilità di equivoco, dalla stessa mano. Tuttavia un identico esame non è stato condotto nei confronti delle grafie delle copie del XV secolo.

Questo confronto è invece fondamentale, perché la *Carta* di Orzocco, cosiddetta Solmi1, oggetto del nostro studio, ci è pervenuta in monocopia: una pergamena del XV secolo, mentre l'originale risulta deperdito. Esso è propedeutico al secondo atto del metodo di indagine sul *corpus*: l'analisi della forma delle *Carte*, intendendo con questa il formulario base del documento medioevale, quello contenente il protocollo, il testo, l'escatocollo.

In tutte le *Carte* questi elementi compaiono in genere tutti, ma non nello stesso modo e nella stessa quantità. Spesso sono sovrabbondanti. Proprio nella *Carta* di Orzocco, la Solmi1, compaiono due *dispositio* e due *minatio*.

È chiaro che la disamina di tale anomalia deve avere la preminenza su qualsiasi riflessione sul contenuto delle *Carte* e lascia perplessi il silenzio su questo aspetto degli studiosi che hanno partecipato al dibattito sia all'inizio sia alla fine del Novecento.

Invece, l'attenzione preminente di chi ha studiato il *corpus* delle *Carte Volgari Cagliaritane* è stata, per così dire, attratta dal luccichio del nominalismo presente in esse. Infatti, hanno riscosso successo:

- i nomi propri; per esempio nella Solmi1 il nome dell'arcivescovo Alfredo, ritenuto il primo conosciuto dell'XI secolo; nella Solmi2 il nome di Aliberto, vescovo di Dolia, nelle Solmi3, 4, 5 il nome di Pietro Pintori, vescovo di Suelli, ritenuti entrambi i “primi” noti delle rispettive diocesi;
- i nomi delle località; presenti in gran numero in tutte e ventuno le *Carte* sono stati utilizzati appieno da tutte le ricerche, da quelle scientifiche a quelle amatoriali volte alla retrodatazione dell'attestazione dell'esistenza dei centri abitati;
- i nomi delle categorie degli artigiani, tra cui emergono i *liberos de paniliu* della Solmi1 promossi al rango di specificità “sarda” in quanto in apparenza non direttamente accostabili a figure professionali presenti altrove, piuttosto che i nomi con cui vengono definite le classi sociali di appartenenza: *servos*, *llierus*.

Una prima analisi comparata delle *Carte Volgari* cagliaritane consente di verificare ed esplicitare le anomalie formali delle diverse *Carte*, così da far emergere chiaramente il contesto, anzi i contesti che le hanno prodotte: sia quelli originari sia quelli che hanno ricercato l'interpolazione/falsificazione.

Il terzo atto del metodo di indagine del *corpus*, l'analisi del testo, diventa a questo punto consequenziale: praticamente in ogni *Carta* sono compresi contenuti coerenti e contenuti improponibili in relazione al contesto delineato come il più probabile di redazione della *Carta* consentendo quindi l'individuazione delle interpolazioni/falsificazioni che possono essere state realizzate o inserendo parti nuove o eliminando parti esistenti.

In base al testo è possibile raggruppare le ventuno *Carte* in due tipologie: quella che comprende gli atti emanati in prima persona dai giudici cagliaritani in favore di qualcuno; quella che comprende gli atti con cui i giudici autorizzano qualcuno a riportare per iscritto memoria e diritti derivanti da compravendite di beni immobili o

mobili⁴.

La ripartizione del *corpus* delle *Carte Volgari Cagliariitane* in queste due tipologie consegue il risultato di superare la *querelle* vero/falso in cui si è incagliato il dibattito novecentesco in quanto il problema non è se le *Carte* siano tutte vere o tutte false, ma quanto di vero o di falso contenga ciascuna *Carta*.

Un fatto è intervenire con azioni di interpolazione sulla volontà espressa da un giudice, cioè l'autorità riconosciuta, un altro è intervenire sul contenuto di una autorizzazione a mettere per iscritto l'oggetto di compravendite immobiliari.

Scegliamo volutamente di privilegiare il verbo interpolare invece di falsificare perché riteniamo mai esistito il falsario capace

“di mano espertissima, ben addentro nella tecnica propria della gotica testuale”⁵

tale da costruire falsi in forma di originale per le Solmi³, 4, 5, 6, 8, 17.

Applicare il criterio del “falso d'autore” al *corpus* delle *Carte* e ricercarne il protagonista nel panorama della Cagliari giudiciale o aragonese è soltanto un esercizio retorico che ha lo scopo di esaltare le capacità dello studioso moderno, ma configura un percorso di ricerca sterile e inutile ai fini della ricostruzione storica.

Conforta questo nostro convincimento l'esame effettuato da studiosi come Herbert Bloch di una personalità quale il monaco cassinese Pietro Diacono, riconosciuto autore di plurimi falsi diplomatici del XII secolo, alcuni probabilmente pertinenti proprio i rapporti tra la Sardegna e l'abbazia cassinese⁶.

La preparazione dell'insigne ventennale archivista di Montecassino, abbazia dove sono confluiti i formulari più disparati e dove, nel contempo, è stato prodotto uno sforzo intellettuale volto alla formazione e standardizzazione di un formulario diplomatico, anche se ha garantito il grande successo “mediatico” di molte delle sue “produzioni” non ha comunque consentito a Pietro Diacono di produrre dei “falsi perfetti”: tutti i suoi documenti hanno delle imperfezioni, più o meno vistose nella forma, che minano l'attendibilità del contenuto.

Ora, poiché uno non si improvvisa falsario, o meglio è proprio perché uno si improvvisa falsario che è possibile smascherarlo, il dato di fatto è che nel giudicato di Cagliari, nella Sardegna del XIII, del XIV, del XV secolo non sono riscontrabili personalità di un simile livello di preparazione diplomatista perché non si sono mai ve-

4 Appartengono alla prima tipologia le *Carte* Solmi 1, 2, 5, 11, 18, 19, 20. Appartengono alla seconda tipologia le *Carte* Solmi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

5 Cfr. G. PAULIS, *Falsi diplomatici*, cit., in particolare p. 133.

6 Cfr. H. BLOCH, *The Atina Dossier of Peter the Diacono of Montecassino. A Hagiographical Romance of the Twelfth Century*, nella collana *Studi e Testi* Biblioteca Vaticana, Roma 1998 e la sua sintesi in italiano: *Un romanzo agiografico del XII secolo: gli scritti su Atina di Pietro Diacono di Montecassino*, in VIII Conferenza dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma (31 ottobre 1990). Roma, 1991. Per i rapporti di Pietro Diacono con la Sardegna cfr. *Passio S. Marci et sociorum eius*, in *The Atina dossier*, cit., p. 190, B, f. 30r. e p. 17 per l'interpretazione del passo riguardante la Sardegna. Un'interpretazione diversa la propone. H. HOFFMANN, *Chronik und Urkunde in Montecassino*, in “*Quellen und Forschungen*”, 51 [1972], pp. 93-260, in particolare p. 171.

rificate le condizioni storico-politiche affinché entità statuali come il giudicato cagliaritano o ecclesiastiche come l'arcivescovado cagliaritano siano state capaci di imporsi come terminali di collegamenti internazionali tali da rendere indispensabile la formazione di un archivio capace di diventare meta di formulari internazionali, perché solo all'interno di un tale archivio si sarebbe potuta formare quella *mano espertissima*⁷.

Premesso/chiarito questo, restano valide le osservazioni di Cau che hanno individuato l'anomalia delle sei *Carte* in oggetto – le solmi 3, 4, 5 6, 8, 17 -, per cui si può e si deve accettare tranquillamente l'affermazione che la mano che ha copiato gli atti in questione sia duecentesca e, dunque, che la datazione delle pergamene sia incompatibile con quella del contenuto ivi presente, ma tutto ciò non costituisce per nulla una prova del fatto che gli stessi documenti siano dei falsi diplomatici.

Infatti la contraddizione è brillantemente risolta dalla teoria esposta dallo stesso Cau che ipotizza una originale scrittura delle *Carte* prodotte dal giudicato cagliaritano dell'XI-XII secolo in caratteri propri dell'alfabeto greco⁸ ed una totale e completa loro riscrittura in caratteri latini all'inizio del Duecento⁹. In questo periodo Cau ha ipotizzato che sia sorto il bisogno di un loro utilizzo in quanto le diverse sedi episcopali depositarie di documentazione antica, nell'impossibilità di gestire documenti in caratteri greci, avrebbero chiesto e ottenuto la riscrittura dei loro documenti mediante l'adozione di caratteri latini.

Riteniamo condivisibile la teoria di Cau, ma migliorabile: è nostra convinzione che la teoria consegua maggior forza se si individua il regista dell'intera operazione con il vertice della gerarchia ecclesiastica cagliaritana piuttosto che come un'azione

7 Con questo però non si deve negare *tout court* la presenza di una struttura, semplice quanto si vuole ma organizzata, destinata all'espletamento delle pratiche di cancelleria sia nella corte giudiciale cagliaritana, specialmente per il quarantennio 1187-1227 di stabilità politico istituzionale della dinastia Lacon-Massa conclusasi con l'esilio di Benedetta a Massa di Lunigiana imposto dal podestà di Pisa Ubaldo I Visconti nel 1228, sia nell'arcivescovado cagliaritano, specialmente per il periodo del lungo magistero dell'arcivescovo Ricco (1183-1216). Cade ancora in questo errore il pur valido contributo di A. MASTRUZZO, *Un "diploma" senza cancelleria. Un "re" senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna*, in "Bollettino Storico Pisano", LXXVII [2008], pp. 1-32, in particolare p. 3 dove l'autore estende il caso del giudicato di Gallura per il primo quarto del XII secolo a tutti i regni giudicali e all'intero periodo giudiciale "classico".

8 Di cui come noto l'unico esemplare è la cosiddetta *Carta* in caratteri greci conservata nell'Archivio del Dipartimento del Rodano a Marsiglia.

9 Si veda E. CAU, *Peculiarità e anomalie*, cit. Secondo Cau esiste la possibilità che tutte le *Carte* datate da Solmi tra il 1070/1080 e la metà circa del secolo XII, Solmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siano state redatte in caratteri greci. Andrebbe inoltre verificato se si conserva ancora la *Carta* di Costantino Salusio trascritta da E. MARTENE – U. DURAND, *Veterum Scriptorum Monumentorum, Historicorum, dogmaticorum Moralium, Amplissima Collectio*, Parisiis 1724, I, col. 526, in cui si dice che tale *Carta*, con la quale Costantino giudice di Cagliari promette di abbandonare le cattive consuetudini dei suoi avi e promette altresì la libera ordinazione dei vescovi e dei sacerdoti nella sua Provincia ecclesiastica, sarebbe redatta in lingua latina e non in sardo, inoltre, sarebbe stata accompagnata da un sigillo plumbeo del giudice cagliaritano con la scritta *Costantino ARCONTOC*. Purtroppo, le ricerche di questo documento effettuate da Ettore Cau (1998) sono state infruttuose, anche se lo stesso studioso ha tenuto a precisare che tali ricerche non sono state approfondite.

nata dalla base, cioè dai singoli vescovi. La eccezionale durata del magistero del vescovo Ricco (1183-1216) rende più che plausibile riconoscere in lui il regista dell'operazione, soprattutto alla luce dell'esito di questa espressamente descritta da Cau: il rifacimento

“avrebbe dovuto per forza di cose comportare la demolizione dell'antigrafo del quale sarebbe stato utilizzato soltanto il sigillo”¹⁰.

Una decisione di tale portata, cioè la distruzione di documenti originali, non può essere stata assunta se non per l'esplicita volontà della più alta autorità ecclesiastica cagliaritana¹¹.

Inquadrata e superata l'obiezione di falsi in originale grazie alla teoria di Cau, anche le *Carte* Solmi^{3, 4, 5, 6, 8, 17} devono essere considerate parimenti con le altre come un prodotto soggetto o meno all'inserimento di interpolazioni.

Anzitutto si tratta di riconoscere le interpolazioni (loro posizione all'interno dei documenti e ampiezza dell'intervento) e in un secondo momento di individuare chi e per quale motivo ne sia stato il mandante se non l'autore. Solo dopo avere accertato tutto questo diventa utilissima la prova linguistica, cui si deve chiedere se confermare o meno l'attendibilità del periodo di costruzione del documento nonché del periodo di redazione dell'interpolazione.

Ribadiamo, infatti, che fino adesso i problemi nello studio delle *Carte Volgari Cagliaritane* sono stati causati essenzialmente dal fatto che gli studiosi intervenuti nel dibattito sull'autenticità/falsità del *corpus*, sia all'inizio sia alla fine del Novecento, hanno indagato le *Carte* soprattutto per gli aspetti inerenti il proprio ambito disciplinare, dedicando insufficiente attenzione al contesto generale in cui le *Carte* furono create e interpolate.

Effettivamente gli interessi disciplinari dei diversi autori hanno quasi sempre prevalso sulla volontà di comprensione dei documenti in quanto tali. Da questo punto di vista riscontriamo delle analogie di atteggiamento tra lo storico-giurista Solmi, che asserì con forza la genuinità totale e completa delle *Carte* accettandone acriticamente i contenuti con ogni evidenza per esaltare il personale merito di averne curato l'edizione, e il linguista Paulis, che col suo approccio ribadisce, sostanzialmente, che la lettura e l'interpretazione delle *Carte* operato da filologi e linguisti non può che essere superiore a quella operata da storici e giuristi¹². Secondo lo studioso:

“i documenti del sardo medioevale, quasi tutti di carattere giuridico o storico, sono stati editi, letti, studiati e interpretati più da storici e giuristi, che da filologi e linguisti. Questi ultimi, timorosi di addentrarsi in un campo a loro estraneo e consci delle difficoltà di acquisire le necessarie conoscenze in discipline diverse dalla propria, sono andati generalmente a rimorchio di storici e giuristi. E anziché

10 Cfr. CAU, *Peculiarità e anomalie*, cit.

11 La teoria di Cau permette di confermare che l'unica *Carta* in caratteri greci sopravvissuta, quella conservata a Marsiglia, sia stata portata nell'archivio della casa madre, in Provenza, prima del magistero dell'arcivescovo Ricco o, comunque, prima dell'operazione di riscrittura delle *Carte*.

12 Cfr. G. PAULIS, *Falsi diplomatici*, cit. p. 137.

affrontare i problemi li hanno spesso elusi, come provano le numerose lacune che costellano il *DES* in ordine alla documentazione del sardo medioevale”¹³.

La radicale posizione assunta da Paulis ha portato lo studioso a sostenere frutto di falsificazione le *Carte Solmi*2, Solmi11, Solmi20 in base all'unica prova della presenza di catalanismi nelle suddette *Carte*.

Confermando l'importanza della linguistica per lo studio delle *Carte Volgari Cagliaritanes*, riteniamo tuttavia che la posizione di Paulis debba essere analizzata in maniera specifica perché la sua accettazione acritica renderebbe il *corpus* del tutto inservibile come fonte per la ricostruzione della storia medioevale della Sardegna.

Riteniamo la evidente convinzione¹⁴ di Paulis che l'inizio della “dominazione” catalana della Sardegna a partire dal 1323 coincida con “l'ingresso” nell'isola dei catalani e del loro influsso, una inesattezza storica controproducente per il suo stesso discorso disciplinare.

Diversi dati, infatti, confermano gli stretti rapporti fra la Catalogna e la Sardegna prima del XIV secolo¹⁵, fra questi:

➤ la cospicua presenza di catalani in Sardegna nel giudicato di Arborea in seguito al matrimonio del giudice Barisone I con Agalbursa di Bas nel 1157. Il seguito di quest'ultima, compensato con ruoli di rilievo nella gerarchia amministrativa e militare del giudicato, pone radici per tutta la seconda metà del XII secolo anche perché sostenitore dei diritti alla successione al trono giudiciale di Ugo di Bas. La presenza di maggiorenti catalani come testimoni è attestata nel trattato del 1206 di rettificazione dei confini tra i due giudicati di Cagliari e Arborea;

➤ la frequentazione e la presenza di cittadini Pisani, e in genere Toscani e Liguri, a Barcellona e in Catalogna fin dagli inizi del XII secolo anche con posizioni di privilegio impedisce di escludere aprioristicamente la familiarità linguistica di alcuni individui di madrelingua italiana o catalana con entrambi gli idiomi;

➤ la presenza di monaci del monastero di San Vittore nel giudicato di Cagliari dalla fine dell'XI secolo, così come la forte espansione dello stesso monastero proprio in Catalogna a partire dallo stesso periodo¹⁶. Se è stata ritenuta accettabile la presenza nell'isola di maestranze per esempio arabe provenienti dalla

13 Ibidem.

14 Ribadita in più punti: *ecco una prova linguistica della falsificazione* in un testo datato al 1215, e quindi *di oltre cent'anni anteriore all'inizio della dominazione catalano-aragonese in Sardegna* (p. 135); *la falsificazione è quindi posteriore al 1323, anno in cui ebbe inizio la conquista catalana della Sardegna* (p. 135). Le sottolineature sono nostre.

15 Rimandiamo direttamente ad alcune opere di riferimento per questo tema: V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, 1297-1314* 2 voll., Madrid 1956 e F. ARTIZZU, *Pisani e Catalani nella Sardegna medievale*, Padova 1973.

16 Cfr. J. AINUAD DE LASARTE, *Rapports artistiques entre Sainct Victor et la Catalogne*, in *Provence Historique*, revue trimestrelle, organe de la federation Historique de Provence, juillet-septembre, tome XVI, fascicule 65, 1966, pp. 338-346.

penisola iberica per la realizzazione di architetture (discorso che esula da questa sede¹⁷) non si vede perché non debba essere ipotizzata una presenza di monaci catalani nel priorato vittorino di San Saturno, bensì si debba credere che tutti i monaci debbano avere avuto una provenienza marsigliese.

In altre parole deve essere ritenuta certa la complessità della composizione etnica dei componenti della Curia arcivescovile cagliaritana e del Capitolo canonico della Cattedrale di Santa Cecilia e della Collegiata di Santa Maria di Cluso, nonché della corte giudiciale cagliaritana, ossia degli ambienti in cui sono state sicuramente redatte le *Carte Volgari Cagliaritane*, mantenendo a questo punto della disamina una certa prudenza, almeno su parte dei ventuno documenti che ne costituiscono il *corpus*.

In quest'ottica storica sarebbe stato più opportuno se Paulis avesse presentato le obiezioni di catalanismi presenti nelle *Carte* ai fini della loro datazione come delle ipotesi, al limite come prove necessarie ma non sufficienti.

Senza avere la pretesa o la presunzione di invadere un campo disciplinare che non è di nostra competenza, riteniamo insoddisfacente il modo con cui Paulis ha espeso la sua teoria.

Questa è la seguente:

Nessuno può dubitare che il tipo *cumenzari* delle *Carte Volgari* sia un catalanismo e non un prestito italiano per le seguenti ragioni:

a) CVXX [*cosiddetta Solmi20, corsivo nostro*], 4 *comensat* mantiene la *s* dell'etimo catalano *comensar*;

b) se si fosse trattato di un italianismo, si sarebbe avuto l'esito *cominciari*, con *-nc-* anziché con *-ns-*, *-nts-*;

c) la costante presenza nelle attestazioni medioevali, come pure in quelle campidanesi moderne, della vocale *e* in sillaba mediana rimanda anch'essa al catalano *comensar*, mentre i riflessi moderni dell'italiano *cominciare* hanno sempre *-i-*: log. *komintsare*, *inkomintsare*, *iskomintsare*, nuor. *argomintsare*, camp. sett. *komincai* [DES, 1: 367]¹⁸.

Nella tesi "a)" Paulis utilizza come prova inconfutabile della presenza del catalanismo nelle *Carte Volgari Cagliaritane* la Solmi20. In realtà l'inconfutabilità è negata dal fatto che della suddetta *Carta* non si possiede l'originale pergameneo, ma soltanto una copia tardo quattrocentesca¹⁹. Questo è indicato dallo stesso Paulis nella pagina precedente dello stesso articolo dove fornisce la corretta informazione storica sul modo in cui ci è pervenuta la suddetta *Carta*:

"Ora, mentre la CVXX recante (4) *comensar* e (5) *començat* (si tratta di un atto del 21 giugno 1226) non ci è nota in originale, ma soltanto attraverso una copia che

17 Cfr. R. DELOGU, *Architettura del medioevo in Sardegna*, Roma 1953, ad esempio sulla cattedrale di Santa Giusta pp. 116-120.

18 Cfr. G. PAULIS, *Falsi diplomatici*, cit. p. 138.

19 Con tutti i problemi del passaggio da una copia all'altra che troviamo in documenti pervenuti in epoche tarde, come si constaterà dalla lettura delle note dei documenti qui presentati nell'Appendice documentaria.

il notaio aragonese Andrea Barbeus trasse in Cagliari - a quodam libro apellato *magnum episcopati Sulcitani*- il 4 agosto 1476, e quindi è giustificabile la presenza in esse di elementi catalani penetrati attraverso le fasi di ricopiatura, le altre carte testimonianti le forme *cumenzat* e *cumenzat*, la [Solmi]II e la [Solmi]XI sono pervenute in pergamena originale munita di bolla plumbea²⁰.

L'asserzione della presenza di un catalanismo in una *Carta* di cui si possiede solo una copia del XV secolo, redatta da un catalano, è un'ovvietà che non può certo essere estesa come prova inconfutabile della presenza dello stesso catalanismo nelle altre *Carte Volgari*, ma soltanto come proposta ipotetica per il dubbio in merito. Quindi la tesi "a)" non può essere accolta.

Non può essere accolta anche la tesi "b)", perché non è un procedimento logicamente corretto confutare un'ipotesi che non è costruita su un dato esistente ma soltanto supposto. Essendo la Solmi20 copiata da uno scrivano catalano da un'originale deperdito, prima il linguista novecentesco suppone l'esistenza di un italianismo puramente virtuale, perché ipotizzato da lui stesso, poi la esclude tassativamente. La prova è costruita secondo un sillogismo circolare:

- se nell'originale deperdito ci fosse stato un italianismo esso sarebbe dovuto essere "così" ("si sarebbe avuto l'esito *cominciari* con *-nê-*, anziché con *-ns-*, *-nts-*"²¹);
- se la copia del XV secolo avesse recepito questo italianismo avremmo dovuto trovare "così" ("et torratis deretu assus corongius daundi si *comenât*" e non come invece è scritto: "et torratis deretu assus corongius daundi si *comensat*");
- siccome nella copia non abbiamo trovato un italianismo "così" (*comenât*), detto italianismo non c'è mai stato neppure nell'originale deperdito.

Questo procedimento logico non è accoglibile, dal momento che soffre di un eccesso di autoreferenzialità.

Cadendo la validità delle tesi "a)" e "b)" perde valore anche la tesi "c)", perché si tratta di una argomentazione di supporto per rafforzare genericamente quanto sostenuto dalle due tesi precedenti. La tesi "c)" non ha alcuna attinenza con le *Carte Volgari Cagliaritane* e non si può pensare di valersi di una consuetudine generica e indifferenziata per stabilire la falsità di ben tre documenti con i quali non è portato alcun diretto riferimento.

Ma anche nel discorso propedeutico alla enunciazione della teoria, Paulis adopera una costruzione logico-sintattica talmente contraddittoria da lasciare fortemente insoddisfatto il lettore incompetente di linguistica. Lo studioso ci informa che il verbo *cumenzari* cioè l'infinito di *cumenzat*, il verbo incriminato di catalanismo nella *Carta Solmi2*, è un campidanese antico, esattamente come è definito campidanese antico *ingenzai*, dallo stesso significato di cominciare, che compare nella stessa *Car-*

20 Cfr. G. PAULIS, *Falsi diplomatici*, cit. p. 137.

21 Cfr. G. PAULIS, *Falsi diplomatici*, cit. p. 138.

ta Solmi2. Ci informa altresì che il corrispettivo verbo col significato di cominciare nel campidanese moderno è *kumentsai* e che questo è un prestito dal catalano *comensar*. Questi due sono gli infiniti da cui deriva la terza persona singolare del presente indicativo *cumensat*. Nella Solmi2 è chiarissimo che il verbo incriminato di catalanismo è *cumenzzat* e non *cumensat*. Non si capisce, pertanto, perché debba essere considerato un catalanismo la terza persona singolare del presente indicativo di un verbo il cui infinito è ritenuto un campidanese antico, dunque scevro da influssi catalani²².

In conclusione le tesi portate da Paulis per sostenere un'azione di falsificazione che avrebbe investito gran parte se non addirittura l'intero *corpus* delle *Carte Volgari Cagliaritano* non possono essere accolte, a causa della loro evidente problematicità, resta invece valida e confermata l'ipotesi di Cau di una riscrittura complessiva dell'intero *corpus* all'inizio del Duecento ad opera di personale attivo a Cagliari, presumibilmente ecclesiastico e di lingua e formazione toscana.

Tutto questo, se consente di asserire la validità delle *Carte Volgari* come fonte storica, non esclude per nulla la presenza di singole interpolazioni nelle stesse, inserite nel tessuto originale dei contenuti per modificarne alcuni aspetti importanti. Ed è su questi presupposti che possiamo accingerci all'esame della *Carta Volgare* più antica: la Solmi1, in cui il giudice di Cagliari Orzocco Torchitorio sembra dare una larga dotazione all'arcivescovado di Cagliari.

§ 3 L'approccio del copista quattrocentesco alla *Carta di Orzocco Torchitorio*

La *Carta di Orzocco Torchitorio* giudice di Cagliari, datata convenzionalmente al periodo 1066-1073, è il documento che contiene le notizie più antiche relativamente alla storia istituzionale, economica, sociale, politica del giudicato cagliaritano²³. È anche una delle prime testimonianze del volgare sardo giunte fino a noi, peculiarità che ha richiamato l'attenzione dei linguisti, nonostante le riserve sulla genuinità del

22 Non sarà inutile presentare un altro documento che porta ulteriori difficoltà ad accogliere la teoria di Paulis. Si tratta di una sentenza di arbitrato relativa alla causa tra Pietro de Sena, signore della Trexenta, e l'arcivescovo di Cagliari. Essa è conservata in Archivio di Stato di Cagliari, Atti Notarili Sciolti: Notaio Daranda (meglio de Aranda), vol. 254/3, f. 32 (15 aprile 1455): “*Lo salt de Sixi / Comensa del capigellu de rohines de olari dret a pradais e torrasi a fontana / de donigellu e torrat a forru e calasi a petra de frahilis e dacundi si / vadi ad orruhinis de sali e calasi perisu vaco de moronu e calasi / at su nurasolu qui est supra nuragi de flacu e incurbasi a su bau / de caoru de Sihuni. / Lo salt de Simieri / De pradais serra serra finta su nuragi mannu de Simieri e falat / a su nuragi pitxinnu suta Simieri e collat bia infra Simieri / e Archu finta su monumento de Gonnari probu sarbori in/curvada e de su monumentu bat ha su brunchu de sa canna / inplasandu cortis de sayli e aqua sassa*”. Ringraziamo l'amico e collega Antonio Forci per averci segnalato il documento, che fa parte di un suo corposo studio sulla storia della villa e della diocesi di Suelli.

23 Le principali edizioni del documento sono quelle di P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Torino 1861 (ried. Sassari 1984) [in seguito CDS], sec. XI, n° 8, pp. 154-155; A. SOLMI, *Le Carte Volgari*, cit.; A. MONTEVERDI 1941, *Testi volgari italiani dei primi tempi*, Modena 1941; G. LAZZERI, *Antologia dei primi secoli della letteratura italiana*, Milano 1954, pp. 32-38; E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, 2 voll., in “Officina Linguistica”, Anno IV, n. 4 – dicembre 2003”, Nuoro 2003, I, pp. 43-50.

documento e delle altre *Carte Volgari* cagliaritanee²⁴.

Va specificato che l'antichità del documento è nel contenuto, ma non nel supporto. Infatti ad oggi è pervenuta soltanto una copia manoscritta risalente al XV secolo conservata nel *Liber Diversorum* dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari²⁵.

Di questa copia l'erudito Jorge Aleo ha fatto una trascrizione in lingua spagnola nel XVII secolo²⁶. Appare difficile che la trascrizione dell'Aleo sia stata effettuata dalla pergamena usata come modello per la copia quattrocentesca; quello che sappiamo, infatti, è che in quell'epoca l'Aleo legge "una" *Carta*, ma non possiamo dimostrare che questa sia stata l'"originale"; anzi, proprio confrontando le similitudini fra la copia dell'Aleo e quella del *Liber Diversorum*, ci rendiamo conto che il testo a disposizione dell'erudito seicentesco è stata proprio la stessa versione modificata dell'originale presente nel *Liber*, come dimostreremo nel presente studio²⁷.

All'inizio del documento in copia del XV secolo conservato nel *Liber Diversorum*, il copista ha posto una nota in cui dichiara che l'originale dal quale ha tratto la sua copia era una pergamena molto antica, *vetustissima*, scritta in lingua *sardischa*. Tuttavia si ha la prova che la *Carta* era conosciuta almeno nel secolo XIV. Essa è infatti presentata nel 1327, insieme ad altra documentazione, come prova a supporto della richiesta rivolta al re d'Aragona Alfonso IV dall'arcivescovo di Cagliari Gioannello, impegnato a farsi riconoscere dalla nuova autorità aragonese il rispetto di quelli che riteneva essere possessi fondiari dell'arcivescovado, occupati invece da nuovi feudatari²⁸. Il procedimento veniva coronato da successo, se non *de facto* certo *de iure*, e il 6 giugno 1328 Alfonso IV confermava all'arcivescovado cagliaritano i beni da questi rivendicati²⁹.

Il fatto che la *Carta* sia stata utilizzata per rivendicare titoli di proprietà fondiaria impone la necessità di sottoporre la sua copia quattrocentesca, unica oggi esistente,

24 Si veda quanto detto nei paragrafi precedenti.

25 Archivio Arcivescovile di Cagliari (in seguito ACC), *Liber Diversorum* A/1, ff. 101-101v. Come ricorda G. PAULIS, *Linguistica e filologia nelle Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile cagliaritano*, in *Studi sul sardo medioevale*, cit., pp. 141-143, la *Carta* è redatta in una minuscola romana del XV secolo.

26 Si veda il manoscritto inedito di J. ALEO, *Sucessos generales dela Isla y Reino de Sardeña, por el P. F. Jorge Aleo Theologo Capuchino de la Provincia de Sardeña y natural de Ciudad de Caller*, tomo segundo, en Caller, Año 1694. La trascrizione dall'Aleo è stata pubblicata da E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., pp. 44-45. La seconda metà del Quattrocento (che appare comunque chiara a un esame superficiale) come data per la copia della *Carta* è ipotizzata da E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., p. 47 sulla scorta di un parere di Olivetta Schena, del quale non sono indicati gli estremi della pubblicazione.

27 L'ipotesi che la copia dell'Aleo provenga dall'"originale" è di G. PAULIS, *Linguistica e filologia*, cit.

28 Archivio della Corona d'Aragona (in seguito ACA), *Cancellaria*, Serie "Sardiniae", Reg. n° 508, ff. 85v.-86. Per la lettura e l'interpretazione del documento cfr. A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici cagliaritani all'epoca di Alfonso il Benigno e di Pietro il Cerimonioso*, in *Miscelanea de estudios dedicados a Martinez Ferrando archivero*, Madrid 1968, pp. 99-106, ora in A. BOSCOLO, *Saggi di storia mediterranea tra il XIV e il XVI secolo*, Roma 1981, pp. 51-58.

29 Cfr. A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici*, cit.

ad una verifica di attendibilità proprio perché essa è giunta attraverso uno o più passaggi, che vogliono dire copisti diversi, epoche diverse ed eventuali interpolazioni ed è forse non casuale il fatto stesso che ci sia pervenuta in monocopia. Fino a oggi tale verifica è stata effettuata sempre in maniera superficiale e ciò ha comportato, sulla scorta del prestigio di Arrigo Solmi, che sempre difese la genuinità delle *Carte Volgari*, l'accettazione acritica dei contenuti del documento, recensiti secondo una gerarchia interna agli interessi disciplinari dei diversi autori che l'hanno studiata³⁰.

Trattandosi di un documento pervenutoci in monocopia è importante concentrarsi sulla professionalità del copista di cui non conosciamo l'identità. Egli è di provenienza iberica, verosimilmente catalana e si percepisce chiaramente che egli ha difficoltà con il sardo, lingua in cui è scritta la *Carta*: in alcuni passi la sensazione è che non comprenda bene l'oggetto di ciò che sta copiando. Lo dimostrano almeno due passaggi del documento: il sostantivo *peccados* alla riga 45, chiaramente un iberismo, e l'uso del termine *agenezario* alla riga 33.

Questo secondo termine dovrebbe avere qualche riferimento con il verbo *ingenzai*, cui si è accennato in precedenza, cioè cominciare, data la sua costante presenza nel lessico delle *Carte Volgari*, ma il copista non sembra proprio averne compreso il senso. La parola proposta dal copista sembra piuttosto una volgarizzazione del sostantivo *giannizzero*, una parola che pone dei problemi, dato che non sembra essere di uso comune prima del Trecento inoltrato, cioè quando la domestichezza con il mondo turco diventa abituale per i cristiani occidentali³¹. Il copista non risolvendo il dubbio linguistico potrebbe aver optato meccanicamente per la parola a lui più familiare.

Tuttavia la sua onestà non sembra poter essere messa in discussione: egli copia quello che capisce, quasi sempre senza interpretare. Una prova è data dalla parola *scoca* alla riga 33: Solmi e Blasco Ferrer hanno normalizzato con *scolca*³², ma in realtà è molto più plausibile che il copista abbia copiato giusto, cioè *scoca*, e che questo termine sardo fosse stato copiato male già in precedenza, probabilmente in una ipotizzabile precedente duecentesca, a sua volta copia del testo originale sardo dell'XI secolo.

Il passo in cui è evidente l'esistenza di una copia duecentesca redatta da un copista di cultura toscana si trova alla riga 17: di fronte alla parola *purlis* Blasco Ferrer

30 Per le istituzioni da A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit. (che offre una datazione più ampia di quanto solitamente si propone: 1070-1080); per l'aspetto sociale da . SANNA, *I liberos de Paniliu nella Sardegna medievale*, "Annali della facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari", vol. XXXV (1972), pp. 227-255; per la storia ecclesiastica da R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila*, Roma 1999 e, parzialmente, R. VOLPINI, *Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti dell' "Archivio" di Gelasio II*, in "Lateranum", N.S., Anno LII (1986), n° 1, pp. 215-264; per la linguistica da E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit. Come già ricordato, tutti questi autori hanno in comune l'approccio specialistico relativo alla loro disciplina: tutti hanno esaminato il documento per trovare conforto e sostegno a delle loro tesi, nessuno tuttavia ha esaminato il documento in sé, domandandosi perché il suo autore, cioè il giudice Orzocco, abbia avuto l'intento e la necessità di emanarlo.

31 D'altronde il corpo speciale fu istituito dal sultano Murad I solo nel 1330.

32 A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit., p. 282; E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., p. 43

ha normalizzato in *purilis* che ha poi tradotto con “poriclos” (categoria di servi incaricati della cura dei cavalli)³³.

Pur lis, invece, è un chiaro toscanismo. Tale locuzione è preceduta e seguita da degli *et* (tachigrafici), la cui presenza rende incoerente il testo che si sta leggendo. Si possono proporre almeno due ipotesi sulla presenza di questi *et*, che appaiono fuori contesto all'interno del documento. Essi potrebbero rappresentare il ricordo di punti o segni di interpunzione, come quelli che compaiono nella Seconda *Carta* di acquisizione di Paolo, vescovo di Suelli (circa 1190-1200), conservata anch'essa presso l'Archivio Arcivescovile cagliaritano³⁴ e che il copista quattrocentesco o un suo predecessore (come cercheremo di capire nel corso del nostro esame) potrebbe avere male interpretato.

L'altra ipotesi è che questi *et* rappresentino qualcos'altro appartenuto al documento originale. In questo caso si può pensare che possano essere il ricordo di segni diacritici (copiati dalla *Carta* originale nelle versioni dei secoli precedenti fino a quella pervenuta al copista quattrocentesco), simili a quelli che Ettore Cau ha riscontrato dislocati in diverse parole a forma di accento acuto in almeno una delle *Carte Solmi*³⁵. Questo avvalorava la teoria a suo tempo avanzata dallo stesso Cau secondo la quale i documenti giudicali dell'XI - inizio XII secolo erano tutti scritti in caratteri greci³⁶.

La correzione appare arbitraria e ha la grave conseguenza di far perdere completamente il significato del testo: “servi” invece di *per i*. In conclusione, il passo controverso andrebbe inteso in questo modo: *serbiant pur lis maistrus in pedra et in calcina et in ludu*, cioè: “prestino (i *liberos de paniliu*) i loro servizi ai maestri in pietra, in calcina e in terra cruda”. Una lettura decisamente coerente col senso generale del testo della *Carta*.

Le anomalie qui messe in evidenza non sembrano essere attribuibili al copista quattrocentesco, come anche si evince da altri esempi; la sua onestà nel copiare quello che legge lo porta infatti a riportare il nome dell'arcangelo Michele utilizzando il *ch* invece del *k*, una svista del copista toscano duecentesco che trascrisse *Michali* quando nel documento sardo non viene utilizzata mai questa forma. A questo proposito così si esprime Blasco Ferrer:

“L'alternanza <k, c, qu> può essere ritenuta propria dell'originale (kantu 18, cantu 11, quantu 28), ma <ch> innanzi <a> in Michali 5 e innanzi <i> in archiepiscopadu 4 e fachi 20 è pretta interferenza toscana, che apparterrà alla redazione

33 E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., p. 48. Va osservato che A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit., p. 281, mantiene la lettura *purlis* così come la legge nella *Carta*.

34 Cfr. l'edizione di A. SOLMI, *Le Carte volgari*, cit., pp. 291-292 e quella di E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., pp. 69-71 e riproduzione nel volume II, p. 31.

35 Cfr. A. SOLMI, *Le Carte volgari*, cit., II, pp. 283-284, del 1114-1120 circa e riguardante una donazione a favore della diocesi di Dolia.

36 Si veda E. CAU, *Peculiarità e anomalie*, cit. con l'ipotesi, già esaminata, che tutti i documenti “Solmiani” siano stati redatti in caratteri greci.

primitiva del documento”³⁷. [che per Blasco Ferrer dunque è duecentesco e non dell’XI secolo]

Resta infine il dubbio posto dalla riga 46 che nell’originale potesse essere scritto *ordinamentu* invece del riportato *orminiu*, parola che dà l’idea di un’abbreviazione letta male e sostanzialmente non sciolta (nella versione da cui il copista quattrocentesco copia poteva esserci scritto *ormntu* = *ordinamentu*). Anche stavolta, però, dobbiamo segnalare che in un’altra *Carta Volgare Cagliariitana* (la Solmi5, ancora una copia del XIII secolo) compare il termine *orminiu*³⁸, per cui dobbiamo pensare che la parola abbia un significato (“ordinanza”, come ha suggerito Blasco Ferrer³⁹) oppure che lo stesso copista ha trascritto i due documenti ed entrambe le volte, sfuggito il senso, abbia trascritto quello che egli ha letto, senza interpretare⁴⁰.

Se sull’onestà del copista quattrocentesco non si può obiettare non altrettanto può dirsi della sua attenzione. L’esempio macroscopico della sua distrazione è la ripetizione di una riga che ha già trascritto (righe 27/28) e che corregge con un segno di espunzione.

Ma la distrazione è tale che nella riga copiata *a billas cu(m) fundame(n)tus / et saltus aquas et padrus* copia in modo diverso, infatti la seconda volta scrive *padrus* e non *padriis* come nella prima versione e scrive *et* che invece nella prima versione è tachigrafico. Tale distrazione sembra la spia della natura della qualità professionale del copista, che non adotta un metodo uniforme di copiatura ma piuttosto alterna, non sappiamo perché, l’abbreviazione tachigrafica tironiana con la scrittura per esteso della congiunzione *et*. Analoga osservazione si deve fare per la trascrizione della lettera *p* in luogo di *per* invece di *pro*, fatto che, in alcuni punti del documento ha portato sia Solmi che Blasco Ferrer a trascrivere l’uno invece dell’altro nonostante il testo faccia intuire il contrario⁴¹. D’altronde è indubitabile alla riga 14 che il copista quattrocentesco dimostra di conoscere il segno di abbreviazione del *per*. È però altrettanto indubbio che il copista manifesta notevole incertezza nel modo in cui utilizza i legamenti anche a una sola parola di distanza dall’altra quando dovrebbe usare la stessa tecnica; soprattutto nell’incertezza con cui alterna lettere in corsivo e capitali.

L’unione tra distrazione e la concezione individuale della professionalità produce i suoi peggiori effetti alla riga 35, dove il testo non è che sia scarsamente compren-

37 Cfr. E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., sezione grafematica.

38 Cfr. la *Carta Volgare cagliariitana* del 1130 circa, pubblicata da A. SOLMI, *Le Carte volgari*, cit., doc. V, pp. 285-286.

39 Si veda E. BLASCO FERRER, *Les plus anciens monuments de la langue sarde. Histoire, genès, description typologique et linguistique*, in M. SELIG, B. FRANK, J. HARTMANN (a cura di), *Le passage à l’écrit des langues romanes*, Tübingen 1994, p. 126.

40 La redazione di più *Carte Volgari* da parte di uno stesso copista è sostenuta da P. MERCI, *Le origini della scrittura volgare*, in *La Sardegna*, Enciclopedia a cura di M. BRIGAGLIA, I, *La geografia, la storia, l’arte e la letteratura*, Cagliari 1982, pp. 11-24 e da ultimo da G. PAULIS, *Falsi diplomatici*, cit., p. 134.

41 Rimandiamo per questo all’edizione della *Carta*.

sibile, ma perde proprio completamente di senso. Nel testo, infatti, compare la parola *cutore* che in tale forma non ha riscontri di significato. Sia Solmi che Blasco Ferrer leggono “curatore”⁴², ma nessuna norma per le abbreviazioni sembra poter giustificare, peraltro senza segni abbreviativi, la soppressione di una sillaba *ra*. Inoltre, riguardo il contenuto, stride una citazione di questa figura istituzionale richiamata in questa sede in questo modo: come si leggerà nel testo è logico interpretare che si devono dare tributi e opere di qualcos’altro non di qualcun altro. L’ipotesi più attendibile non può che essere una sola: il copista ha addirittura dimenticato una riga o comunque alcune parole.

§ 4 Analisi formale della *Carta*

Il documento rispetta a prima vista il formulario base del documento medioevale, quello contenente gli aspetti essenziali⁴³:

Protocollo:

invocatio

intitulatio

inscriptio

è assente la *salutatio* o la *formula perpetuitatis* (che però viene inserita in altra parte del testo) o l’*apprecatio*.

Testo:

arenga o *preambolo*

è assente la *notificatio* o *promulgatio* (spesso superflua in documenti di questo genere), come pure è assente la *narratio* (anche se una sorta di *narratio* viene inserita nella parte finale del documento)

dispositio

sanctio o *minatio*

sorta di *narratio* inserita al termine del documento

è assente la *corroboratio*, talvolta superflua in questo genere di documenti, ma la *Carta* in origine doveva essere provvista del sigillo, come sappiamo per analoghi documenti giudiziali dell’epoca.

Escatocollo:

subscriptiones

la *datatio* è assente

minatio finale

apprecatio

Gli elementi essenziali del formulario compaiono tutti, dunque, ma già ad una let-

42 Cfr. A. SOLMI, *Le carte volgari*, cit., p. 282; E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., p. 43.

43 Per l’esame delle parti del documento ci rifacciamo al classico A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, in particolare pp. 67-79.

tura superficiale ci si accorge subito che questi elementi non solo ci sono tutti ma sono pure sovrabbondanti: vi sono infatti due *dispositio* e due *minatio*.

L'*intitulatio* (righe 1-8) è perfettamente coerente con quella della *Carta* in caratteri greci del giudice Costantino Salusio, figlio e successore di Orzocco, pervenutaci in originale e che continua a essere utilizzata nei documenti e in lingua sarda della fine del XII secolo⁴⁴ e, addirittura, sia pure con qualche innovazione, nei documenti degli inizi del XIII secolo⁴⁵.

Nella *dispositio* (righe 9-21) il giudice Orzocco dona all'arcivescovado "suo" di Caralis tutti quei *liberos de paniliu* quanti ve ne sono in Caralis; dispone l'obbligo per tutti i *liberos de paniliu* presenti nel suo giudicato di Cagliari di prestare servizio una settimana ogni tre a favore dell'arcivescovado "suo" di Caralis⁴⁶. Questo obbligo dovrà essere svolto allo stesso modo in cui viene svolto abitualmente per il regno; lo stesso obbligo dovrà essere svolto dovunque, per terra e per mare, e qualunque sarà il servizio che vorrà l'arcivescovo che ci sarà nell'arcivescovado. Insomma chiunque sarà l'arcivescovo.

Il giudice Orzocco dispone che i *liberos de paniliu* svolgano i lavori agricoli e che stiano a disposizione, di fatto come dei manovali, per i maestri in pietra e calcina e in fango e in legna, cioè per i muratori, i carpentieri, per chi costruisce in terra cruda, per tutte le opere che saranno realizzate dall'arcivescovado. In altre parole il giudice impone l'obbligo di prestazione d'opera per un programma edilizio di vasta entità per il cui svolgimento è necessaria la concentrazione di più professionalità. Quelle professionalità che dovranno svolgere i lavori che serviranno all'arcivescovado, ossia i *maistros de pedra et in calcina et in ludu et in linna* dovranno contare sull'opera di manovalanza generica, appunto i *liberos de paniliu*, che lavoreranno ad esclusivo vantaggio dell'arcivescovado⁴⁷.

Quindi, il giudice mette in guardia qualsiasi arcivescovo che accederà alla cattedra episcopale a non chiedere ulteriori prestazioni oltre quelle stabilite né ai *liberos de paniliu*, né alle loro mogli. Si tratta di una precisa disposizione del giudice con cui Orzocco intende limitare eventuali pretese, non legittime, del futuro arcivescovo

44 Sono i documenti seguenti: I Carta acquisizione del Vescovo di Suelli (1190-1200 c.); II Carta acquisizione del Vescovo di Suelli (1190-1200 c.); Compromesso del Priore S. Saturno (1190-1206 c.).

45 Si tratta dei documenti emanati dai successori del giudice Guglielmo Salusio.

46 Dal computo di un mese di lavoro avanzano circa due settimane. In questo periodo i *liberos de paniliu* dovrebbero lavorare per sé stessi, dato che non sono veri e propri servi ma, appunto, dei liberi, sia pure con delle limitazioni e degli obblighi di prestazione d'opera.

47 Riguardo i *liberos de paniliu* l'interpretazione più completa continua ad essere quella offerta da A. SANNA, *I liberos de Paniliu nella Sardegna medievale*, in "Annali della facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari", vol. XXXV (1972), pp. 227-255. Resta valida l'intuizione di Barbara Fois di correlare l'origine dei *liberos de paniliu* con la notizia fornita dal seicentesco Aleo che li descriveva come figli e discendenti di schiavi che, pur essendo divenuti cristiani, avevano mantenuto gli stessi obblighi di soggezione dei loro padri. Cfr. B. FOIS, *Introduzione alla problematica sul centro medioevale di Santa Igia*, in AA.VV., *S. Igia, capitale giudicale. Contributo all'Incontro di Studio "Storia, ambiente fisico e insediamenti umani nel territorio di S. Gilla (Cagliari)"*, pp. 215-228, Pisa, 1986, in particolare p. 215, nota 2.

e dei suoi successori. A conferma di ciò la *dispositio* si conclude con l'affermazione della volontà del giudice di controllare nel tempo la durata del servizio che i *liberos de paniliu* sono tenuti a fornire all'arcivescovo che verrà; essi lo svolgeranno fino a quando questo costituirà una “comodità” per il regno⁴⁸.

Il giudice è insomma pienamente padrone di ciò che sta concedendo e come tale può intervenire sulla sua decisione in ogni momento anche revocandola se se ne presenteranno le circostanze.

A questo punto ci sarebbe da aspettarsi che nel documento segua la parte finale (escatocollo), a cominciare dalla *minatio*, invece, del tutto inaspettatamente nelle righe successive (21-37) compare una vera e propria seconda *dispositio*, con tutt'altri contenuti, tutt'altra sintassi con varie anomalie linguistiche, ma soprattutto con un indiscutibile cambio di soggetto nel corso del testo. La seconda *dispositio* inizia, coerentemente, come una emanazione del giudice Orzocco, ma termina come una emanazione dell'arcivescovo di Cagliari. Questo è evidentissimo alla riga 42, dove si parla inspiegabilmente della volontà dell'arcivescovo di Cagliari mentre il giudice è come scomparso, quando all'inizio del documento è chiarissimo che si parla della volontà del giudice.

La seconda *dispositio* inizia prescrivendo l'obbligo di residenza di un numero imprecisato di *liberos de paniliu* presso alcune ville che risultano sparpagliate per tutto il territorio giudicale: vicino alla capitale (Sancta Ilia, Quartu Jossu, nell'area dei monti dei Sette Fratelli, come Sancta Maria de Paradisu), nel Sarrabus (villa de archiepiscopo de Tolostrai), nel Sulcis (Sancta Agatha de Zulkes, Bau de Cannas, Marganni, Barau de Murakessus) e di difficile localizzazione (Sancta Agatha de Rutulas)⁴⁹.

Nel passaggio successivo della *dispositio* II il giudice, senza che sia espresso il motivo, come avveniva nella *dispositio* I (*pro remissione dessor peccados nostros*) ma con assoluta liberalità, dona le ville summenzionate con tutti gli uomini che le abitano, “dimenticando” i *liberos de paniliu* per i quali è stato imposto l'obbligo di residenza coatta. E ciò che è incredibile è che questa donazione è prevista di durata illimitata. Tale durata illimitata si contrappone a quella limitata e determinata (“fino alla convenienza per il regno”) espressa nella *dispositio* I (*e totu custu serbiciu fagenta fina ad icomo ad su rennu*). La donazione prevede una dote per queste ville tipica delle donazioni effettuate in epoca molto più tarda, come quelle effettuate dai sovrani della Corona d'Aragona.

48 Come si può notare si è ben lontani dall'idea di una rinuncia ammantata dall'impressione di una concessione come ipotizzato comportamento costante dei giudici sardi. Cfr per questo A. MASTRUZZO, *Un “diploma” senza cancelleria*, cit.

49 Nell'inventario delle rendite della mensa arcivescovile cagliaritano del 1365, pubblicato da Boscolo, riscontriamo le seguenti incongruenze: Santa Ilia non compare; Quartu Jossu non compare, è presente, invece, Quartu Sussu. I quattro centri sulcitani sono nominati in modo diverso: Santa Ada de Sols, Bau de Canes, Margani, Moratxesus. Santa Maria de Paradisu è presente, come villa archiepiscopi, nessun cenno, invece, a Sancta Agatha de Rutulas. In ognuno dei centri elencati nell'inventario gli estensori si recano personalmente, alla presenza di diversi testimoni, in un dato giorno, compreso tra il 19 febbraio e il 21 marzo 1338. È evidente la veridicità di questo *instrumentum*. Si veda per questo A. BOSCOLO, *Rendite ecclesiastiche cagliaritano nel primo periodo della dominazione aragonese*, in “Archivio Storico Sardo” XXVII (1961), pp. 1-62.

Anche la *minatio* o *clausola defensionis*, che conclude il percorso tormentato e incoerente della *Carta* è anormalmente doppia, ma d'altronde essendo doppia la *dispositio* si deve avanzare l'ipotesi in sede di commento che non poteva essere altrimenti. Se le si confronta, per quanto esse siano tutto sommato simili, appaiono talmente diverse, nella scelta grafica utilizzata per rendere le parole, da lasciare stupiti:

“Et non apat ausanzia Iudice et nin donna et nin nullo homine carnale ki pus nos aet esser, a llebari-nde dessos liberos de panilio...”

“Et non appat ausanzia Iudiki et ni Donna et ni perunu homini carnali ad isbertere custu orminiu k'aemus fattu”

Le corrispondenze sono assenti da una riga all'altra e inducono a ipotizzare una mano diversa nella redazione di “cancelleria” come mostrano le seguenti coppie: *Iudice-Iudiki*; *ni nullo homine-ni perunu homini*.

La *maledictio*, invece, posta al termine della *Carta*, è coerente con l'*intitulatio* iniziale e ciò è spiegabile col fatto che quella che sembra delinarsi come un'interpolazione, come tale è stata un inserimento di una sezione all'interno di un documento provvisto coerentemente di tutte le parti del formulario.

§ 5 Il contesto in cui è stata prodotta la *Carta*

Tra i contenuti della *Carta* l'aspetto da esaminare con attenzione perché capace di puntualizzare il contesto in cui essa è stata emanata è la disposizione presente nella riga 15 che stabilisce l'obbligo da parte dei *liberos de paniliu* di servire l'arcivescovo che verrà per terra e per mare in tutta la Sardegna. Dal momento che in un documento ufficiale le parole non vengono usate a caso e ben difficilmente hanno solo un valore generico da formulario, dobbiamo anche considerare l'espressione “per terra e per mare”, contenuta nella *Carta*, come un riferimento preciso.

Il fatto che Orzocco parli di “arcivescovado nostro di Calaris” (e non di *Sardinia*) chiarisce che la divisione in due Province ecclesiastiche è già stata stabilita dal pontefice e che il giudice ne è al corrente, ma non che i confini delle due archidiocesi siano stati ancora definiti.

Deve essere assolutamente sottolineato che in gran parte della *Carta* si parla di un arcivescovado ma non di un arcivescovo e quando si nomina quest'ultimo si precisa che questi verrà e non che c'è già. Nonostante quanto si evincerebbe leggendo la seconda parte della *Carta* nelle diocesi non ci sono ancora i vescovi: questa nostra affermazione trova una conferma nella lettera dell'arcivescovo di Cagliari Guglielmo a papa Gelasio II del 1118, quando si dice che con il sinodo richiesto al pontefice dal giudice di Cagliari Orzocco Torchitorio, dall'arcivescovo (Giacomo) e dai *mayorales* del giudicato, vennero istituite le diocesi suffraganee e consacrati i relativi vescovi⁵⁰.

50 R. VOLPINI, *Documenti*, cit.

Il confronto fra la *Carta* di Orzocco e la lettera dell'arcivescovo Guglielmo ci fornisce un altro elemento decisivo per confermare la datazione della *Carta* alla prima metà del 1074. Infatti, dalla lettera si evince che a chiedere il sinodo è anche il nuovo arcivescovo cagliaritano che, ormai stabilito a Cagliari, concorda la strategia politica del giudicato insieme al giudice e ai suoi *mayorales*.

Sembra dunque possibile proporre per il documento una datazione compresa tra il periodo successivo al gennaio 1074 (data di una lettera di Gregorio a Orzocco, dalla quale si evince che il nuovo arcivescovo non si è ancora insediato a Cagliari, e in cui il giudice pare ancora recalcitrante di fronte alle vere e proprie imposizioni del pontefice⁵¹) e non troppo lontano dal giugno 1074 (periodo in cui è attestata la consegna del pallio ai due arcivescovi di Sardegna⁵²).

Alla luce di questa datazione possiamo ipotizzare che il giudice cagliaritano quando dice “Sardegna” intenda quella parte di Sardegna che può effettivamente controllare senza avere ancora completamente inteso la portata dell'azione di Gregorio VII, in seguito alla quale dovrà rendersi conto dell'inconsistenza di ritenere l'arcivescovado cagliaritano come una cosa “sua”.

Per questo dobbiamo ritenere che per il giudice i servizi che concede all'arcivescovado siano da espletare in tutti i territori di pertinenza dell'arcivescovado, compresi quelli delle diocesi suffraganee ed alcuni di questi territori erano appunto raggiungibili soprattutto via mare.

L'isola di Sant'Antioco, innanzitutto, sede della appena restaurata antica diocesi di Sulci. Ma anche la costa orientale della nuova diocesi di Suelli, per esempio la piana ogliastrina, potrebbe essere stata ritenuta raggiungibile prevalentemente via mare⁵³.

La *Carta* rappresenta la dimostrazione dell'avvenuta convinta svolta rispetto a una situazione che si era mantenuta fino a poco tempo prima nel giudicato cagliaritano, come sappiamo da quanto ci dice la rara documentazione del tempo e relativa al problema delle nomine di laici a cariche ecclesiastiche, quali i figli o altri familiari dei giudici.

Un accenno di tale costume si ha nell'epistola di Alessandro II allo stesso Orzocco Torchitorio nel 1065 con cui il papa mette in guardia Orzocco Torchitorio, dal continuare a mantenere la sua unione incestuosa con una sua consanguinea in terzo

51 MGH, *Das Register Gregors VII*, herausgegeben von E. CASPAR, I, buch I-IV, Berlin 1920, Epistola XLI, pp. 63-64, a cui si è accennato poc'anzi, in cui un severissimo Gregorio VII risponde ad alcune lettere di Orzocco Torchitorio e lo avverte, insieme agli altri giudici, che le sue decisioni sono irrevocabili, per cui i signori sardi dovranno rispondere entro l'anno (1074) a quanto da lui disposto: “celeri nobis responsione notificare; scientes quoniam, nisi in hoc anno certa nobis super hac re ratione respondeatis, nec amplius vestra responsa quaeremus, nec tamen ulterius jus, et honorem sancti Petri irrequisitum relinquemus”.

52 MGH, *Das Register Gregors VII*, cit., I, 85, p. 123, nota in chiusura del libro, datata 28 giugno 1074.

53 Territori raggiungibili via mare potrebbero essere stati anche l'Arborea e la Gallura, che avevano appena conosciuto la definitiva legittimazione di giudicati indipendenti ma il cui vescovo, volente o nolente, dovette restare, almeno per i primi decenni, sotto la giurisdizione ecclesiastica di uno dei due arcivescovi isolani, o il turritano o il cagliaritano.

grado. Il papa avvisa il signore cagliaritano che non riconoscerà un eventuale figlio, nato da tale relazione, che arrivi alla dignità giudiciale o a quella vescovile.

Secondo le supposizioni più accreditate, dopo avere formulato le sue accuse e i suoi aspri rimproveri, Alessandro II avrebbe imposto a Orzocco una penitenza che il giudice avrebbe promesso di compiere quanto prima, promessa della quale il successore di Alessandro, Gregorio VII si sarebbe dimostrato soddisfatto.

Il regesto col frammento della lettera fu pubblicato inizialmente da Jaffé, quindi da Kehr:

“Increpat, quia consanguinae in tertio gradu coniunctus est; notificat filium, si inde fuerit, nec heredem legitimum recipi nec in episcopalem cathedram vel iudicis dignitatem debere promoveri”⁵⁴.

Questo regesto è stato per tanto tempo l'unica fonte di riferimento citata dagli studiosi, sebbene esista, fin dal 1885, una copia dell'epistola pubblicata da Samuel Loewenfeld nel suo *Epistolae pontificum romanorum ineditae*⁵⁵.

Il regesto, corretto nel riassumere il contenuto dell'epistola, non era esaustivo riguardo ad alcuni particolari presenti all'interno della stessa, quale in primo luogo quello cruciale dell'*intitulatio*. Ignoravamo, cioè, con quali attributi veniva menzionato Orzocco Torchitorio, se re, se giudice di Sardegna o giudice solamente di Cagliari. La lettura dell'epistola fornisce nuovi dati in tal senso e contribuisce a far compiere un salto di qualità nel dibattito sulla nascita dei giudicati sardi. Ma ecco il testo completo della brevissima lettera di Alessandro II, con annesso regesto, così come dato da Loewenfeld:

“106. Alexander II Torcatorium iudicem docet, coniunctionem eius cum consanguinea in tertio gradu detestabilem esse filiosque, si inde fuerint, nec heredes nec episcopos vel iudices fieri posse.

1065. “Torcatorio iudici. Crimen istud, quod consanguineae tuae in tertio gradu coniunctus es, quam sit divinis et humanis legibus detestabile, te ipsum oportet considerare, cum soboles ex tali coniugio non potest subcrescere et, si filius inde fuerit, nec erede legitimum recipi, nec in episcopalem cathedram vel iudicis dignitatem debeat omnino promoveri”.

54 Cfr. P. JAFFÉ, *Regesta Pontificum Romanorum*, Lipsia 1885-1888, I, p. 577, n° 4582 e *Italia Pontificia*, X, *Calabria - Insulae*, in *Regesta Pontificum Romanorum*, congressit P. F. KEHR, a cura di D. GIERGHENSON, Zurich apud Weidmannos 1975, p. 392.

55 *Epistolae pontificum romanorum ineditae*, edidit Samuel Loewenfeld, Lipsiae 1885, Epistola 106, pp. 52-53. Loewenfeld trae l'epistola dalla “Collectione Britannica, Alexandri II, Epistola 40, 1. 1. fol. 45. Sul codice da lui esaminato lo studioso ricorda che: “Ac si quid in edendis huius collectionis epistolis habeo meriti, attribuas velim V. Cl. Edmundo Bishop Londoniensi et Paulo Ewald Bero- linensi, quorum ille codicem in Museo Britannico invenit descripsitque, hic eum ex parte publici iuris fecit uberrimisque notis ornavit in Neues Archiv der Gesellschaft f. altere deutsche Gesch. V. 275 sq. Neque vero omnes in libro meo invenies collectionis Britannicae epistolas, sed tantum modo eas, quarum Ewaldus nec in Neues Archiv nec in Regestorum Pontificum Romanorum nova editione textum praebuit integrum. (cfr. *Praefatio*, p. V). L'esame di una riproduzione del manoscritto (messaci a disposizione dal collega e amico Graziano Fois) ha permesso di riscontrare la corrispondenza della trascrizione di Loewenfeld.

Le parole del pontefice sembrano dare come un fatto pacifico e acquisito che membri della famiglia giudiciale accedessero da tempo alla dignità vescovile, sebbene tale accesso dovesse passare attraverso una formale ratifica della Santa Sede; il problema per Alessandro è infatti essenzialmente di legittimità dinastica, non tanto di liceità per un membro della dinastia di accedere alle più importanti cariche ecclesiastiche.

Tale situazione sembra la stessa che si presenta nei ducati campani, e in particolare a Napoli, fin dal IX secolo, come mostrato dai recenti studi di Thomas Granier⁵⁶, per cui è probabile che alla metà degli anni Sessanta dell'XI secolo l'arcivescovo cagliaritano fosse un esponente della famiglia giudiciale o in qualche modo ad essa legato, come capitava in altre regioni, per esempio nel ducato napoletano. Una simile situazione potrebbe essersi trascinata negli anni successivi, fino alla morte dell'arcivescovo e che ormai, giunti in età gregoriana, il nuovo pontefice abbia inteso nominare arcivescovo un personaggio perfettamente allineato alle posizioni "riformiste". Una politica seguita spesso da Gregorio, laddove se ne presentavano le occasioni come in Provenza e nella Linguadoca dove il papa sostituì i vescovi che morivano con fedeli gregoriani, nel tentativo di slegare le diverse diocesi dall'influenza delle grandi famiglie locali⁵⁷.

§ 6 I contenuti anacronistici della *Carta*

Nel punto in cui la *Carta* arriva a quella che abbiamo interpretato come una "seconda *dispositio*" e proprio in questo punto il documento propone una serie di evidenti anomalie, che devono essere lette ed esaminate passo per passo, confrontandole con quanto è contenuto nella prima *dispositio*.

All'inizio di questa "seconda *dispositio*" (righe 21-25) vengono elencate alcune ville, sparpagliate per tutto il territorio giudiciale, dove dovrà risiedere un numero imprecisato di *liberos de paniliu*. L'elenco comprende le seguenti ville: Sancta Ilia, Quartu Jossu, Sancta Maria de Paradisu nell'area dei monti dei Sette Fratelli, la villa de archiepiscopo de Tolostrai nel Sarrabus, Sancta Agatha de Zulkes, Bau de Canas, Marganni, Barau de Murakessus nel Sulcis e Sancta Agatha de Rutulas di diffi-

56 Si vedano T. GRANIER, *Napolitains et Lombards aux IXe-Xe siècles. De la guerre des peuples à la "guerre des saints" en Italie du Sud* [A stampa in "Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge", CVIII/2 (1996), pp. 403-450], in particolare pp. 414-415; IDEM, *L'hagiographie napolitaine du haut Moyen Âge: contexte, corpus et enjeux* [A stampa in "Bulletin du CRISIMA", II (2001), pp. 13-40, distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]. Lo studioso mette in evidenza come i cadetti della famiglia al potere arrivassero regolarmente alla cattedra vescovile napoletana, mentre i primogeniti accedevano a quella di *dux*. In momenti politici particolari capitava addirittura che il vescovo potesse accedere egli stesso alla carica civile e la esercitasse da vero signore territoriale.

57 Cfr. M. ZERNER, *Cartulaire et historiographie à l'époque grégorienne: le cas de Saint-Victor de Marseille*, in *De Provence et d'ailleurs Mélanges offerts à Noël Coulet*, Fédération historique de Provence, Marseille/Aix-en-Provence, 1999, pp. 523-539, in particolare pp. 530-531.

cile localizzazione.

La villa di *Sancta Ilia* è la prima a essere elencata. *Ilia*, *Gilia*, *Gilla* sono tutti esiti linguistici tardi, derivanti dall'originale *Cecilia*, la santa alla quale era stata dedicata, in epoca imprecisabile, una villa cagliaritana di non semplice ubicazione topografica e che ha dato il titolo alla cattedrale cagliaritana. Ebbene, se a inizio documento la santa eponima della villa è chiamata *Cecilia* (riga 9), coerentemente con tutti i caratteri di genuinità di quella parte di documento, com'è possibile che più avanti (riga 22) vi sia già l'esito linguistico tardo di *Ilia* per indicare la villa che prende il nome dalla stessa santa? Perché la villa non è chiamata, coerentemente, *Santa Cecilia*? Dando fede al documento e ai suoi esegeti si compirebbe nel giro di poche righe un esito linguistico di quasi 200 anni in un documento di produzione autoctona e fortemente conservativo⁵⁸.

Il fatto non pare essere spiegabile se non con l'ipotesi che in questo punto vi sia stata un'interpolazione ideata in epoca di molto successiva la redazione del documento. È evidente, infatti, che chi ha inserito il termine *Ilia* in questo passo della *Carta* sia stato qualcuno che, mentre scriveva, conosceva il termine *Ilia* quale nome della villa diventata per un certo tempo capitale del giudicato di Cagliari, ma ignorava che questo *Ilia* derivasse da *Cecilia*, non associando dunque i due termini contenuti entrambi all'interno della stessa *Carta*, quello da lui aggiunto al momento dell'interpolazione (perché gli interessava parlare della villa e non della santa) con quello appunto della santa, posto all'inizio del documento (usato proprio per indicare la santa stessa e non per intendere una villa che, all'epoca del giudice Orzocco, o non esisteva o non riguardava l'economia del documento).

È nel XIV secolo che la villa di "Santa Ilia" torna alla ribalta grazie alla richiesta inoltrata ad Alfonso IV, nuovo re d'Aragona, dal nuovo arcivescovo cagliaritano Gioannello. Si deve pensare a cosa significa "Santa Ilia" nel 1327-1328, quando Gioannello chiede al re d'Aragona la conferma, fra gli altri beni, anche di questa villa. Essa non esisteva ormai da settant'anni o comunque era stata completamente distrutturata, ma sino a pochi anni prima era ancora indicata quale sede dell'arcivescovado cagliaritano e della distrutta cattedrale di Santa Cecilia in un documento non databile con esattezza ma riconducibile al primo decennio del XIV secolo:

⁵⁸ Va qui osservato che nel XII secolo la documentazione giudiciale parla di "ecclesie Sancte Cecilie de Calleri" per indicare il territorio dell'arcivescovado e di "villa de panilio" per indicare un centro urbano probabilmente inerente al territorio in cui si trovava l'arcivescovado (cfr. *Carta* di Benedetto e Barisone del 1216, in *Liber Diversorum A/1*, f. 102v.), mentre nella documentazione genovese, pisana e pontificia vengono utilizzati i termini *Gilla*, *Gillia*, *Ilia*, ecc. per indicare il centro urbano dove si trovava la sede arcivescovile (cfr. ad esempio la *Carta* di Guglielmo II del 1239, stesa da un notaio pontificio, in *Liber Diversorum A/1*, f. 108: "Actum in Sardinia in Carali in vila dicta Gillia [...] in camera ipsius archiepiscopi memorati"). Quest'ultima terminologia si rinviene anche nei documenti contenuti in *Les Registres d'Alexandre IV, Recueil des Bulles de ce Pape publiées ou Analysées d'a près les Manuscrits Originaux des Archives du Vatican par MM. C. BOIREL de LA RONCIÈRE, J. de LOYE, P. de CENIVAL et A. COIJEON, Tome II, Texte — ANNÉE III (1256-1257)*, Publie par J. DE LOYE et P. DE CENIVAL, Paris 1917, p. 808, 2611 Viterbo, 6 luglio 1258: "Infrascriptis nuntiat a Pisanis et Januensibus de dissentione super villa S. Giliae, Calaritanæ diocesis, compromissum fuisse...").

“In Calari: Archiepiscopatus Calaritanus et distat Archiepiscopatus a Castello Castri forte per unum vel duo miliaria et est Pisanorum”⁵⁹.

Tra le altre, il documento fornisce due informazioni importanti:

- Agli inizi del XIV secolo la sede arcivescovile cagliaritano non era ancora stata stabilita nel Castello e la chiesa di Santa Maria non era ancora cattedrale⁶⁰.
- L’antica sede arcivescovile e con essa la capitale giudicale, Santa Igia, si trovavano in una zona molto prossima all’attuale città; fatti i debiti calcoli e ragionando su quanto era un miglio medioevale, la cattedrale di Santa Cecilia si trovava a circa 1,5 - 2 chilometri dal Castello.

I confini di Santa Cecilia sono desumibili dall’analisi e dal riconoscimento del territorio civile e religioso. Un *limes aeclesiae* divideva fin da epoca antica il territorio della Chiesa da quello della Curia⁶¹. La Curia romana e bizantina persisteva nell’area dell’antica Calaris, dunque il suo territorio non poteva trovarsi in un’area ancora più a occidente di quella dove si era insediata la cattedrale. L’ipotesi è che questa situazione sia rimasta immutata durante l’Alto Medioevo conservandosi fino all’XI secolo, quando possiamo accertare la sopravvivenza dell’antica città nel suo sito originario. *Calaris*, sebbene dovesse aver subito una parziale destrutturazione che ne aveva reso indistinti i contorni, si trovava sempre nel solito posto e va identificata con la Civita di cui parlano i documenti dell’XI secolo, amministrata dal *curatore di Civita* e all’interno della quale si trovavano chiese come Santa Lucia di Civita. Solo alla fine del XII secolo una parte di questa Civita, quella dell’area occidentale, più prossima al territorio della Chiesa, venne murata dal giudice Guglielmo, dopo l’incursione genovese del 1196, per diventare così la Santa Cecilia spirituale e temporale che i posteri avrebbero ricordato come “Santa Igia”.

Appare quantomeno bizzarro supporre che nel XII secolo si sia abbandonato il si-

59 ACA, *Cancellaria*, Serie “Sardiniae”, Reg. 341, f. 1. Tale documento risulta conosciuto, sebbene in modo impreciso. Una trascrizione stranamente incompleta (è stata trascritta solo la prima parte, relativa ai vescovadi dell’archidiocesi di Torres) è stata pubblicata in *I Malaspina e la Sardegna. Documenti e testi dei secoli XII-XIV*, a cura di A. SODDU, Cagliari 2005, doc. 117, p. 90. Secondo lo studioso “il documento è successivo al 1317, anno in cui Bosa venne ceduta al giudice d’Arborea, e precedente al 1323, anno in cui iniziò la campagna di Sardegna dell’infante d’Aragona Alfonso. È evidente che ci deve essere una discrepanza cronologica, dato che non si può sostenere che la sede arcivescovile cagliaritano si trovasse fuori dal Castello ancora dopo il 1317, quando sappiamo che la traslazione dall’antica sede alla nuova dovette avvenire tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, con più probabilità al momento della consacrazione dell’altare e della posa del pergamo di Guglielmo, nel 1311 circa. Cfr. SPANO, *Guida alla città di Cagliari* Il documento verrà pubblicato integralmente negli apparati di R. PINNA, *Santa Igia: la città del giudice Guglielmo*, di prossima pubblicazione con le Edizioni Condaghes.

60 Significativamente, al momento della sua elevazione a cattedrale, la chiesa di Santa Maria di Castello assocerà a questo titolo quello antico di Santa Cecilia, aspetto questo che meriterebbe di essere adeguatamente approfondito.

61 Cfr. DONATELLA SALVI, *Il limes aeclesiae a Santa Gilla in Insulae Christi, il Cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Baleari*, a cura di P. G. SPANU; con la collaborazione di M. C. OPPO, A. BONINU (appendice), Oristano 2002, pp. 233-237.

to secolare in cui si era sviluppato il centro più importante dell'isola per andare a costituirne uno ex novo in mezzo a paludi e canneti, come vuole la recente tradizione inaugurata dal canonico Spano. Lo studioso individuò nell'Ottocento una città sulle rive dello stagno e in essa riconobbe Santa Igia, quando oggi sappiamo che il centro individuato da Spano era in realtà un importante insediamento punico, sul quale si erano stratificati altri insediamenti, fra cui, anche, alcuni di epoca medioevale⁶².

Evidentemente, ancora negli anni Venti del Trecento, per l'arcivescovo di Cagliari l'area di "Santa Igia" manteneva inalterata la sua importanza, sia per la continuità fin dai tempi antichi della presenza arcivescovile, sia per la presenza di strutture ancora utilizzabili o in qualche modo significative, delle quali, in un'epoca di ristrutturazione generale dei beni del cagliaritano, si voleva ottenere o confermare il possesso.

L'originaria presenza di questo elenco di ville all'inizio della seconda *dispositio* della *Carta* deve essere comunque dimostrata e non presupposta acriticamente. In nessun modo esse appaiono per esempio collegate ai *maistros* menzionati nella *Carta* che risultano essere una categoria ben distinta dai *liberos de paniliu*, trattandosi di personale qualificato nelle attività edilizie, di cui rimane traccia anche nella documentazione delle epoche successive⁶³. Infatti in nessuna di queste ville, peraltro quasi tutte distrutte, permangono emergenze architettoniche di qualsivoglia pregio che possano far pensare ad una proficua presenza in tal senso delle professionalità indicate nella *Carta*.

Piuttosto stride per il suo anacronismo la formula, che somiglia parecchio a un dispositivo dei sovrani aragonesi del XIII-XIV secolo, con cui tutte queste ville con le loro dipendenze vengono consegnate con un vero e proprio strumento feudale⁶⁴ nelle mani di quello che è chiamato l'"arcivescovo nostro, Alfredo", con volontà dei "vescovi nostri" e di tutto il clericato.

Qui il contenuto della *Carta* si rivela davvero incredibile e inaccettabile: l'arcivescovo che fino a quel momento "doveva ancora esserci" ora c'è e ha pure un nome, Alfredo. Non solo, ci sono già tutti i vescovi suffraganei e gli altri chierici, cioè un'organizzazione istituzionale già strutturata prima dello svolgimento di quel sinodo organizzatore della circoscrizione territoriale ecclesiastica della nuova arcidiocesi cagliaritana ricordato dall'arcivescovo Guglielmo nella sua lettera del 1118.

Perché in questo punto compare in modo così chiaro e prorompente l'arcivescovo Alfredo, prima mai nominato? Perché il giudice avrebbe trascurato di menzionarlo esplicitamente tutte le altre volte che ne parla all'interno del documento, preferendo ricorrere a espressioni particolari e precise quali "l'arcivescovo che verrà ad esserci"? Perché, insomma, Orzocco Torchitorio si "ricorda" di nominare il suo arcive-

62 Per le problematiche intorno alla storia di Santa Igia non possiamo che rimandare a R. PINNA, *Santa Igia*, cit.

63 Se ne trovano con simili qualifiche nei diversi Statuti medievali delle città sarde e anche nel Trecento gallurese, quando si devono costruire mura e case di città come Terranova.

64 Tra le altre cose, non si capisce perché la chiesa di Sant'Agata di Sulci sia nelle mani dell'arcivescovo e non, come dovrebbe essere logico, del suo vescovo.

scovo Alfredo solo a metà documento?

Si deve tenere presente che nella copia a noi pervenuta in corrispondenza di questo passo sospetto e solamente in questo punto c'è una volontà esplicita molto forte di porre in luce la presenza dell'arcivescovo Alfredo e tale volontà è rappresentata graficamente: al margine della *Carta* è disegnata infatti una manina con l'indice indicante che in quel punto, proprio in quel punto del documento si parla dell'arcivescovo e lo stesso nome è sottolineato per ben due volte. Ed è questa precisa indicazione fornita dal testo, proprio perché giunto non in originale ma in una trascrizione quattrocentesca, che attesta che la sede arcivescovile al momento della redazione della *Carta* era vacante, così come è molto dubbio che a quella data esistessero le diocesi suffraganee⁶⁵.

Tutto ciò è insomma estremamente anomalo e impone di considerare sospetta tutta questa seconda *dispositio* della *Carta*.

Perché nominare tutte queste ville? Non certo o non solo per ricordare la provenienza dei *liberos de paniliu*. La *Carta* ce lo rivela nelle righe successive, quando si ribadisce che il giudice dona le ville all'arcivescovo, con tutti quegli uomini che ci vivranno per quanto durerà il "secolo":

"Et damus illas custas billas cum homines cantu sunt et cantu aent esser adistari intru de custas billas pro cantu adi durari su segulu".

Proprio in questo punto sospetto compare un evidentissimo anacronismo linguistico: l'uso di *segulu* al posto di *mundu*. Questo secondo termine, originale del sardo medioevale, è assente nella copia della *Carta* in nostro possesso, che usa, appunto, il tardo *segulu*.

Il reinserimento di *mundu* nelle edizioni che finora sono state date si deve a una scelta arbitraria di Solmi, che nella sua edizione ha inteso correggere *motu proprio* quanto riportato dagli scrivani che trascrissero le copie dell'originale⁶⁶.

Si deve sottolineare come uguale intervento non sia stato fatto per il più logico *Sardinga* della riga 15. Col suo intervento Solmi ha distolto l'attenzione proprio da uno degli aspetti più interessanti estrapolabili dall'esame della *Carta*: lo studio delle sue redazioni successive a opera di personaggi assai lontani culturalmente dal contesto in cui la *Carta* venne redatta. Difatti, se la copia della *Carta* oggi in nostro possesso fosse una trascrizione fedele e genuina dall'originale e non da una sua copia tarda, dovremmo trovare proprio il termine *mundu* al posto dell'improponibile *segulu*. Ma su questa evidentissima anomalia non sono state proposte finora spiegazioni soddisfacenti.

Il contenuto della seconda *dispositio* appare fortemente incoerente con quello ac-

65 Cfr. C. ZEDDA - R. PINNA "La nascita dei giudicati. Proposta per lo scioglimento di un enigma storiografico" in "Archivio storico giuridico sardo di Sassari", seconda serie, volume 12 (2007), pp. 27-118.

66 A. SOLMI, *Le Carte Volgari*, cit., p. 282. L'anacronismo linguistico e l'intervento operato da Solmi non sono posti in rilievo, ad esempio, da E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., p. 43, che lascia *segulu* senza far cenno all'intervento di Solmi e senza spiegarne l'anacronismo.

certato per la prima *dispositio* del documento. Troppe coincidenze per non avanzare l'ipotesi di una avvenuta interpolazione della *Carta*. Lo sforzo del lavoro esegetico deve dunque concentrarsi sul periodo in cui l'interpolazione può essere avvenuta e su chi possa esserne stato il mandante.

§ 7 La prova decisiva dell'interpolazione: il “dossier” dell'arcivescovo cagliaritano Gioannello (1327-1328)

Nel corso del 1327 l'arcivescovo cagliaritano Gioannello rivendica presso il re Alfonso IV d'Aragona una serie di diritti e privilegi nel cagliaritano mediante la presentazione di un vero e proprio “dossier” di documenti emanati dai giudici cagliaritani fra l'XI e il XIII secolo⁶⁷ che avevano lo scopo di attestare la liceità delle sue richieste.

I documenti del “dossier” sono così menzionati dallo stesso re d'Aragona nella sua *Carta* di conferma del 6 giugno 1328:

“instrumentum donacionis facte dicto Archiepiscopatu per iudicem Trogodorii de Ugnali cum uxore sua Bera et instrumentum aliud donacionis facte per Parasonum iudicem Calaritanum et Arboree et Benedictam eius uxorem sub data in curia palatii de Decimo anno ab incarnatione domini M^oCC^oXVII^o indicione quinta nec non aliud instrumentum donacionis seu concessionis facte per Guillemum marchionem Masse et iudicem Calaritanum actum in Sancte Gilie anno incarnationis Dominice Millesimo CC^o Nono [sic!]”⁶⁸.

Quindi i documenti presentati dall'arcivescovado cagliaritano sono:

- *Carta* di Orzocco Torchitorio (1074)
- *Carta* di Barisone e Benedetta a Ricco, arcivescovo cagliaritano, (1216)
- *Carta* di Guglielmo Salusio II a Leonardo, arcivescovo cagliaritano (1239)

Tutti i documenti sopra menzionati non si sono conservati in originale ma in monocopie quattrocentesche, inserite nel *Liber Diversorum A/1* e trascritte una di seguito all'altra, a partire dalla *Carta* di Orzocco, da una stessa mano, la quale copia anche il *Breve* di conferma papale alle decisioni del re d'Aragona in favore dell'arcivescovado cagliaritano, emanato da papa Benedetto XII⁶⁹, infine altre *Carte*

67 Come visto in A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici*, cit. In realtà si dovranno attendere gli anni successivi per la definitiva risoluzione della vertenza fra Chiesa e potere civile, cfr. per questo anche M. TANGHERONI, *Vescovi e nomine vescovili in Sardegna (1323-1355)*, in IBIDEM, *Sardegna Mediterranea*, Roma 1983, pp. 167-208.

68 Si veda ACA, *Cancellaria*, Serie “Sardiniae”, Reg. n° 508, ff. 85v.-86 e la trascrizione in A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici*, cit., pp. 57-58.

69 Databile al 1338, nonostante una mano successiva abbia aggiunto nell'ultima riga del docu-

giudicali, riferite al patrimonio della diocesi di Suelli⁷⁰.

L'inserimento di tutti questi documenti nel *Liber Diversorum* mantiene l'unità del dossier presentato dall'arcivescovo Gioannello.

È l'esame comparato di questa documentazione, così come ci è pervenuta, che fornisce la prova che la *Carta* di Orzocco è stata interpolata in occasione dell'azione di rivendicazione dell'arcivescovo Gioannello e che gli autori della interpolazione devono essere cercati tra i componenti della Curia arcivescovile cagliaritano.

A nostro avviso sono esistiti due motivi, uno di forma e uno di sostanza, per cui l'arcivescovado cagliaritano ha ritenuto di presentare come precedenti inoppugnabili del suo possesso di quei beni proprio quei due documenti della prima metà del Duecento (quindi di un secolo prima), insieme alla *Carta* di Orzocco Torchitorio, per corroborare la validità delle sue richieste al re d'Aragona.

Il motivo formale deve essere ricercato nella costruzione da parte degli interpolatori ecclesiastici cagliaritani di un "ragionamento al limite" impostato per far leva sulla motivazione di fondo che giustificava l'intera azione di conquista aragonese del *Regnum Sardiniae et Corsicae*: il ristabilimento dello *statu quo ante* il violento intervento del comune di Pisa in Sardegna. Questo ha voluto dire che la Corona d'Aragona si è presentata in Sardegna come la legittima erede del giudicato cagliaritano.

Angelo Castellaccio ha pubblicato un documento conservato nell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, che data al 1346. Esso chiarisce l'intendimento aragonese:

“nella misura in cui indeboliscono le ragioni che hanno portato Pisani, genovesi, Doria, Donoratico, Malaspina, ad insediarsi in posizioni di forza nel territorio sardo, tanto più emerge la validità giuridica delle motivazioni per cui essi stessi si trovano in Sardegna. In questo senso il loro arrivo non avrebbe soppiantato un ordine delle cose giuridicamente corretto, non avrebbe imposto la propria presenza a scapito di una precedente entità giuridicamente costituita, in quanto, preceduto e giustificato dalla licentia invadendi, avrebbe consentito di occupare legittimamente spazi di potere in un ambito che fino al momento aveva visto la presenza predominante di entità il cui dominio non sarebbe stato affatto supportato o confortato da valide premesse o motivazioni giuridiche”⁷¹.

Il cuore del documento studiato da Castellaccio è contenuto nel passaggio cui ricorrono gli aragonesi per decretare nullo il possesso dei beni sardi di Pisa e dei Donoratico (come feudo del comune) in quanto fondato su presupposti illegittimi quali la violazione dei diritti di terzi, identificati nella figura del giudice Chiano di Massa, che a giusto titolo avrebbe governato il giudicato cagliaritano per via del rapporto di

mento la data 1332 (“die 23 aprilis 1332”, con i numerali arabi).

70 Le *Carte* di Benedetta e Barisone e quella di Guglielmo II sono state trascritte da Capra per Solmi e pubblicate in A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, 1917. Appendice II, doc I, pp. 405-407; doc. II, pp. 408-409; il *Breve* di Benedetto XII, invece, era ancora inedito.

71 Cfr. A. CASTELLACCIO, *I regni giudicali: nuove testimonianze attraverso una fonte catalano-aragonese*, in G. PIRAS (a cura di), *Il regno di Torres 2 Atti di Spazio e Suono 1995-1997*, Porto Torres Centro Studi Basilica di San Gavino 2003, pp. 42-72.

consanguineità con Benedetta, a suo tempo legittima regina del regno di Cagliari. In questa violazione di un ordine giuridico da tempo consolidato si inserisce anche la distruzione di Santa Igia da parte dei pisani⁷².

Alla luce di questo intendimento deve essere prevalsa all'interno dell'arcivescovado cagliaritano una linea di comportamento che ha inteso puntare sulla disponibilità della volontà aragonese di confermare la validità giuridica di tutto ciò che era stato emanato dalla cancelleria giudicale cagliaritana in passato.

Questa nostra interpretazione trova conferma nelle parole usate da Benedetto XII nel suo *Breve*:

“Tamen iuridicciones et iura dictarum villarum fere omnia per cives pisanos tempore quo regnum calaritanum detinebatur per eos fuerint indebite occupata in eu memoria eiusdem ecclesie lesionem quodque huiusmodi gravamina postquam dicte insule ad eiusdem genitoris vestri dominium pervenerunt continuata quinyomo alia de novo attemptata et addita seu usurpata per quosdam nobiles seu detentores dictarum villarum”.

Il papa è chiarissimo nel definire “indebita” l’occupazione del giudicato cagliaritano da parte dei “cives pisanos” in opposizione al legittimo possesso dell’isola dei sovrani aragonesi. Questi non possono non riconoscere all’arcivescovado cagliaritano gli antichi diritti concessi dai legittimi signori giudicali, di fatto loro predecessori prima dell’invasione pisana. Una continuità del diritto dunque, che è stata ormai ripristinata.

In altre parole il rischio calcolato dovrebbe essere stato quello di presentare due documenti che si richiamavano sì alla *Carta* di Orzocco ma senza adulterarli, riservando la manipolazione al documento più antico, cui si doveva fare sempre riferimento. Infatti il riconoscimento della validità e della genuinità dei due documenti del XIII secolo avrebbe comportato giocoforza l'accettazione della validità e della genuinità della più antica *Carta* di Orzocco, oggetto invece della interpolazione volta a inserirvi i contenuti giustificanti gli interessi dell'arcivescovado cagliaritano nel Trecento.

Il ragionamento alla base del motivo formale dell'interpolazione non deve stupire, ma essere considerato come pertinente alla psicologia del falsario che per forza deve intervenire su una situazione già in essere che deve essere modificata.

Il motivo formale non deve però essere separato da quello sostanziale che ha la sua origine nella difficile situazione, anch'essa definibile come “al limite”, in cui versava la Sardegna in vista dell'attesa invasione aragonese. La modalità con cui si è verificata la stessa elezione ad arcivescovo di Cagliari di Gioannello è una prova del

72 Cfr. A. CASTELLACCIO, *I regni giudicali*, cit., appendice 1, pp. 66-67. A differenza di Castellaccio che considera il giudice Chiano discendente diretto di Benedetta figlia di Guglielmo, riteniamo che dal testo si evinca che Chiano era il marito di una Benedetta legittima titolare del giudicato: “marchio Chiannes, de quo dictum est serius, ratione uxoris que vocabatur donna Benedicta et fuit filia legitima callaretani iudicatum tenebat et possidebat”. Si pone il problema di quale sia stato il legame parentale di questa Benedetta con la figura di Guglielmo. Un'ipotesi potrebbe essere che fosse la bisnipote, cioè la figlia di Guglielmo II, figlio di Benedetta. Un'altra, invece, è che la distanza temporale di circa un secolo tra la redazione del documento aragonese e i tempi di Chiano abbia “accorciato” la linearità genealogica corrente tra Benedetta, figlia di Guglielmo, e lo stesso Chiano.

legame fondato sul reciproco interesse che poteva dare il rispetto alla sua carica che questi ha intessuto con l'infante poi re Alfonso. Essa è così riassunta da Marco Tangheroni:

“... nel 1322, alla morte di Ranuccio, arcivescovo di Cagliari [...], il capitolo cagliaritano scelse Gioannello, plebano di San Giovanni Monticiano, della diocesi di Siena. Ma tale nomina era sgradita ai Pisani che intervennero facendo addirittura violenza al nuovo eletto e minacciandolo di arresto. Gioannello si dimise e il capitolo, non proprio volontariamente, dovette nominare arcivescovo un prete pisano, Pardo, rettore, nella città toscana, della chiesa di Santa Cristina. Pardo, tuttavia, rifiutò una scelta fatta in quelle condizioni, cosicché Gioannello fu l'effettivo successore di Ranuccio, in linea di diritto per una decisione papale del novembre 1322 e di fatto solo dopo la vittoria aragonese del 1324. Ricevette il pallio dai vescovi di Siena e Volterra”⁷³.

Due sono dunque i fatti da tenere presenti: l'evidente collegamento tra il Capitolo della Cattedrale cagliaritana e il nuovo arcivescovo e l'altrettanto evidente schieramento del nuovo arcivescovo nel partito aragonese. Sono entrambi sufficienti per supportare l'ipotesi proposta di individuare nella Curia arcivescovile mandante ed esecutore dell'interpolazione della *Carta di Orzocco*.

Il motivo sostanziale, insomma, per cui il re Alfonso ha deciso il 6 giugno 1328 di accettare le rivendicazioni dell'arcivescovo cagliaritano è da ricercare solo ed esclusivamente nella *realpolitik* che muoveva gli interessi aragonesi nell'isola e che sempre Tangheroni ha riassunto con efficacia:

“I vescovi e soprattutto gli arcivescovi erano una delle componenti del delicato equilibrio sardo ed il loro appoggio alla monarchia era spesso necessario. Anche finanziariamente. Nelle istruzioni date da Alfonso IV nel giugno del 1330 a Clement de Salavert, da lui inviato nell'isola, era detto anche di recarsi dall'arcivescovo di Cagliari per convincerlo a riunire vescovi e prelati della sua diocesi e pubblicare un'indulgenza per aiutare la spedizione contro Granada; il denaro così raccolto doveva essere posto in una cassa in Duomo. Similmente il Salavert doveva comportarsi con gli arcivescovi di Torres e Arborea”⁷⁴.

Tangheroni ha solo ommesso di ricordare che nel 1330 l'arcivescovo di Cagliari era ancora Gioannello. Di conseguenza il rapporto di *do ut des* corrente tra re e arcivescovo non si può comprendere appieno. D'altronde è esistito uno scarto tra la concessione *de iure* da parte del re di quei diritti all'arcivescovado e il loro godimento *de facto* da parte di quest'ultimo. Lo dimostra la continua azione del successore di Gioannello, l'arcivescovo Gondisalvo (1331-1341), per recuperare effettivamente diritti e beni spettanti a suo parere alla mensa arcivescovile. È sempre Tangheroni che ha ben riassunto i termini della contrapposizione.

“Villaggi e terre che Gondisalvo cercava di recuperare erano infatti tenuti da

73 M. TANGHERONI, *Vescovi e nomine vescovili in Sardegna (1323-1355). Studi per la cronotassi dei vescovi delle diocesi d'Italia*, n. 3, Pisa 1972, pp. 14-15.

74 M. TANGHERONI, *Vescovi e nomine vescovili*, cit., p. 31.

feudatari aragonesi proprio in base alle concessioni fatte dalla monarchia, così come i servi e le serve da lui reclamati, indispensabili per lo sfruttamento delle restanti proprietà, erano da quei feudatari considerati come propri dipendenti⁷⁵.

La permanenza del conflitto di interessi tra proprietà laica ed ecclesiastica ha avuto l'effetto di prolungare nel tempo da parte del vertice arcivescovile l'avvallo della interpolazione avvenuta della *Carta* di Orzocco perché ritenuta l'unica possibilità giuridica di convalida delle rivendicazioni. E questo avvallo sembra aver dato luogo ad un procedimento tipico dei falsi storiografici

Crediamo che quanto esposto da Paolo Preto sulla modalità di produzione dei falsi storiografici nell'Europa moderna possa essere applicato anche all'azione, da noi ipotizzata, della Curia arcivescovile cagliaritano.

Riferendosi alla falsa cronaca duecentesca in dialetto siciliano su *La vinuta e lu suggiurnu di lu Re Japicu in la gitati di Catania, l'annu MCCLXXXVII, narrati da frate Athanasio di Jaci* del seicentesco Pietro Carrera, Preto individua le seguenti invarianti della produzione di falsi storiografici:

- l'autografo non esiste, in genere ci si riferisce ad una copia di cui comunque non rimane ugualmente traccia;
- i manoscritti esistenti sono per lo più copie tarde di questo presunto esemplare;
- nessuna fonte contemporanea fornisce notizie sull'autore o sull'oggetto del documento⁷⁶.

Ciò che deve costituire il punto di partenza dell'analisi del trecentesco *dossier* Gioannello è il modo con cui ci è pervenuto. Come ricordato, noi non possediamo alcun originale dei tre documenti che lo compongono⁷⁷, ma:

- la *Carta* di Orzocco ci è pervenuta in una copia manoscritta del XV secolo, conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, *Liber Diversorum* A/1, ed è preceduta dalla seguente frase del copista:

“Hoc est transumptum fideliter sumptum a quadam carta pergaminea vetustissima in lingua sardischa cuius tenor talis est”.

- la *Carta* dei giudici Barisone e Benedetta, del 1216, ci è pervenuta attraverso una copia quattrocentesca, conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, sempre nel *Liber Diversorum* A/1, trascritta dalla stessa mano della

75 M. TANGHERONI, *Vescovi e nomine vescovili*, cit., p. 29.

76 Cfr. P. PRETO, *Una lunga storia di falsi e falsari*, in *Mediterranea. Ricerche storiche* Anno III n. 6, Aprile 2006, Istituto Internazionale di storia economica “F. Datini”, pp. 11-38, in particolare p. 15.

77 A meno che la copia dell'originale non sia conservata in qualche registro dell'archivio della Corona d'Aragona ancora non visionato.

precedente, ed è preceduta dalla seguente frase del copista:

“Hoc est transsumptum fideliter sumptum a quodam transsumpto in carta pergaminea vetustissima tribus notariis testificatum solempniter cuius tenor talis est”.

➤ la *Carta* del giudice Guglielmo II, del 1239, ci è pervenuta attraverso una copia quattrocentesca, conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, sempre nel *Liber Diversorum A/1*, trascritta dalla stessa mano delle precedenti, ed è preceduta dalla seguente frase del copista:

“Hoc est transumptum sumptum fideliter a quadam carta pergaminea vetustissima cuius tenor talis est”.

Queste tre *Carte*, poste tutte una di seguito all'altra nel *Liber Diversorum*, sono seguite dal *Breve* di approvazione di papa Benedetto XII del 1338-39, conservato anch'esso nel *Liber Diversorum A/1*, pervenutoci in una copia quattrocentesca trascritta dalla stessa mano delle precedenti, e stranamente non esaminato da Boscolo; un'omissione importante, da parte dello studioso, visti i contenuti del *Breve*, già in parte anticipati e sui quali torneremo. Il fatto che tutti i documenti che qui stiamo prendendo in considerazione siano stati copiati nello stesso periodo dalla stessa mano lascia pensare a un progetto coerente voluto dall'autorità arcivescovile cagliaritano in un momento storico ancora da definire con esattezza, ma che si colloca nel XV secolo⁷⁸.

Ci pare che almeno le prime due condizioni descritte da Preto siano soddisfatte appieno dai dati che si evincono dal modo con cui ci è pervenuto il dossier Gioannello.

Se esaminiamo le due *Carte* del XIII secolo pervenuteci constatiamo il legame molto stretto con quella emanata da Orzocco Torchitorio.

I contenuti della *Carta* di Barisone e Benedetta del 1216, pervenutaci in latino, appaiono molto coerenti con quelli della parte genuina della *Carta* di Orzocco Torchitorio, ma anche l'accettazione della sua genuinità deve passare per un'analisi analoga a quella che qui stiamo proponendo per la *Carta* di Orzocco Torchitorio.

Si deve notare, preliminarmente, come la *Carta* insista sulla presenza contemporanea dei due giudici proprio in occasione di questa redazione e non per altre e come, in questa doppia presenza, Benedetta si ritagli un ruolo particolare rispetto al marito:

“Nos Parathon, Dei gracia iudex Callaris et Arboree et donnicella Benedicta uxor eius, marchisium Masse et domina Callari et Arboree, michi sicut donnicelle Benedicte consentiente suprascripto marito meo, ambo presentes in simul per hanc

⁷⁸ Un'ipotesi è quella che i documenti siano stati copiati al tempo dell'arcivescovo Janfredus (o Joffré), in carica dal 1440 al 1460. L'incarico al copista potrebbe essere stato dato verso il 1444-1445, immediatamente dopo l'emanazione della Bolla con cui Eugenio IV concede i beni dei vittorini di Marsiglia alla mensa arcivescovile cagliaritano.

cartulam”.

Si ricordi, altresì, come per due *Carte* cagliaritanee del 1214 la contemporaneità non è sempre richiesta: nella *Carta* di donazione al vescovo di Suelli (*Carta Solmi*¹¹, rogata ad Acquafredda) Benedetta compare senza il marito; nella *Carta* al monastero di San Venerio al Tino, rogata negli stessi giorni e nello stesso luogo, il marito è invece presente⁷⁹.

Entrando nello specifico dei contenuti, così si esprime la *Carta* di Barisone e Benedetta:

“... vobis domino Ricco Dei gratia ecclesie Sancte Cecilie de Calleri Archiepiscopo [...] dimictimus et relaxamus atque firmamus vobis prenominato archiepiscopo recipienti et suscipienti pro vobis et sancta ecclesia et archiepiscopatu omnes rationes et usus et introitus sancto archiepiscopato ecclesie Sancte Cecilie pertinentes vel pertinencia post, prout in cartula seu cartulia ecclesie sancte Cecilie continentia pro panilio et facto panilii, videlicet eos omnes et queque eorum sint firme et stabiliter ad utilitatem et proprietatem sancte ecclesie et archiepiscopatus. Et missus eius, qui pro panilio et pro facto panilii in villa de panilio dictus archiepiscopus et suis successores constituerint ordinaverint et fecerint, faciant factum nostre curie sicut fecerit factum ecclesie Sancte Cecilie et archiepiscopatus, et nullius alius curatore pro nobis ibi sit, sed ubicumque prenomatus missus ecclesie Sancte Cecilie et archiepiscopatus in panilio et pro panilio negocia nostre curie et Sancte Cecilie facere non poterit factum panilii pro se et pro nostra curia, nos Parathon et donnicella Benedicta dabimus ipso misso nostrum adiutorium super ea que pro se facere non poterit.”⁸⁰.

Sostanzialmente si confermano all’arcivescovado i diritti giuridici (*rationes*), gli usi (*usus*) e gli introiti fiscali (*introitus*) di cui aveva goduto in passato; il dato fondamentale è che i giudici Benedetta e Barisone precisano di fare riferimento a quanto stabilito dalla *Carta* o dalle *Carte* emanate in passato (“prout in cartula seu cartulis ecclesie Sancte Cecilie continentia”), si fa cioè riferimento alla *Carta* di Orzocco Torchitorio, che emana disposizioni gravitanti essenzialmente intorno alla questione del panilio e ai diritti ad esso concernenti:

“pro panilio et facto panilii, videlicet eos omnes et queque eorum sint firme et stabiliter ad utilitatem et proprietatem sancte ecclesie et archiepiscopatus”.

È importante partire da *cosa non è* questo documento, per poter poi meglio chiarire *cosa effettivamente è*. Come già osservato in precedenza constatiamo che nella *Carta* di Benedetta e Barisone, non vi è traccia di una conferma di ville come avrebbe dovuto esserci se accettassimo la totale genuinità della *Carta* di Orzocco Torchitorio, in particolare di quanto esposto nella seconda *dispositio*; non è, insomma, una *Carta* di donazione di ville e non riprende i contenuti della *Carta* di Orzocco Torchi-

⁷⁹ G. FALCO, *Le carte di San Venerio del Tino*, vol. II, (1200-1300), Torino 1933, doc. XV, pp. 26-27.

⁸⁰ Il documento è una copia del secolo XVI. Cfr. A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, 1917. Appendice II, doc I, pp. 405-407.

torio. Ciò di cui si parla è sì, una “villa de panilio”, ma è proprio dalla lettura attenta della *Carta* che è possibile chiarire la vera natura di questa “villa” e i caratteri del provvedimento che la interessano.

La “villa de panilio”, infatti, sembra essere un’area particolare limitrofa alla città centro del potere giudiciale: un’*insula episcopalis*, dove il giudice non può esercitare direttamente il suo potere.

In quest’area il messo designato dall’arcivescovo, e dai suoi successori, per le questioni relative esclusivamente al *panilio*, rappresenta gli interessi e le altre questioni del giudice e dell’arcivescovo, senza che ci sia in loco alcun altro curatore:

“Et missus eius, qui pro panilio et pro facto panilii in villa de panilio dictus archiepiscopus et suis successores constituerint, ordinaverint et fecerint, faciant factum nostre curie sicut fecerit factum ecclesie Sancte Cecilie et archiepiscopatus, et nullius alius curatore pro nobis ibi sit”.

Tuttavia, per le questioni particolari, non relative alla questione del *panilio* e sulle quali il messo arcivescovile non ha comunque autorità, i giudici potranno dare il loro aiuto e consiglio:

“sed ubicumque prenomatus missus ecclesie Sancte Cecilie et archiepiscopatus in panilio et pro panilio negocia nostre curie et Sancte Cecilie facere non poterit factum panilii pro se et pro nostra curia, nos Parathon et donnicella Benedicta dabimus ipso misso nostrum adiutorium super ea que pro se facere non poterit”.

Ci troviamo di fronte a una limitazione ben precisa fra i due poteri, ecclesiastico e civile e, anche, a una delimitazione territoriale evidente. In tale contesto ha senso il riconoscimento di un *limes aeclesiae* fra i due ambiti di potere e fra le due aree di pertinenza territoriale, *limes* che esisteva da tempo e che doveva essere stabilmente configurato da epoca lontana, come sembra desumersi dal ritrovamento di un cippo indicante la divisione fra un *limes aeclesiae* e un *limes curiae* fatto da Donatella Salvi in anni recenti, non lontano dall’area in cui doveva situarsi l’*insula episcopalis* basso medioevale⁸¹.

Questa *insula* va fatta risalire a prima della creazione della vera e propria villa di Santa Cecilia o Santa Igia che dir si voglia e come tale ben delimitata da tempo nei suoi confini e nelle sue pertinenze.

Ma fra l’epoca di Orzocco e quella di Benedetta la situazione deve essere mutata.

Nella *Carta* di Benedetta e Barisone, del 1216, si fa riferimento, infatti, a una precedente situazione di instabilità, che deve essere durata per un certo tempo e che qui si vuole risolvere, in modo fermo e stabile, facendo riferimento all’antica *Carta* di Orzocco Torchitorio e ad altre ad essa collegate, a noi purtroppo non pervenute (“cartula seu cartulis ecclesie Sancte Cecilie”), ma innovando la situazione in alcuni

81 Cfr. D. SALVI, *Il Limes Aeclesiae a Santa Gilla*, in *Insulae Christi, il Cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Baleari*, a cura di P. G. SPANU; con la collaborazione di M. C. OPPO, A. BONINU (appendice), Oristano 2002, pp. 233-237.

aspetti:

“...firmamus vobis prenominato archiepiscopo recipienti et suscipienti pro vobis et sancta ecclesia et archiepiscopatu omnes rationes et usus et introitus sancto archiepiscopato ecclesie Sancte Cecilie pertinentes vel pertinencia post pro ut in cartula seu cartulis ecclesie Sancte Cecilie continentia pro panilio et facto panilii videlicet eos omnes et queque eorum sint firme et stabiliter ad utilitatem et proprietatem sancte ecclesie et archiepiscopatus”.

Il riferimento al diritto di proprietà dell'arcivescovado è il legame che unisce questa *Carta* all'elenco delle ville oggetto dell'interpolazione nella *Carta* di Orzocco Torchitorio e giustifica il suo inserimento nel dossier Gioannello.

È evidente che un avvenimento importante, accaduto in un'epoca successiva a quella di Orzocco Torchitorio e precedente quella di Benedetta di Massa ha in qualche maniera modificato lo stato giuridico della proprietà di questa “villa de panilio”, che dobbiamo pensare corrispondesse alla villa di Santa Cecilia, da tempo pertinenza degli arcivescovi cagliaritari.

Se esaminiamo la storia del giudicato cagliaritano, l'avvenimento indubbiamente più importante tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII è la murazione di una parte dell'antica città di *Calaris*, conosciuta convenzionalmente come “Santa Igia”, a opera del giudice Guglielmo di Massa⁸². La “nuova” città potrebbe aver fatto parzialmente coincidere, nella giurisdizione civile, la “villa de panilio” arcivescovile, generando per questo ambiguità e probabilmente malumori sulla sponda ecclesiastica. Una prova neanche tanto indiretta di questi malumori è rappresentata dalla lettera di risposta di Innocenzo III alla richiesta di dimissioni dalla carica di arcivescovo inviata da Ricco dieci anni prima, all'inizio del 1206⁸³. Questi problemi, non risolti immediatamente, si sono trascinati probabilmente per tutto il periodo di regno di Guglielmo arrivando all'epoca di Benedetta.

L'iniziativa di Benedetta e del suo primo marito, Barisone, tende proprio a risolvere questo problema, specificando i limiti e le prerogative dei due poteri, civile e religioso, esercitati tramite i rispettivi ruoli del nunzio arcivescovile e del curatore giudiciale. Quest'ultimo altri non è che il discendente dell'antico curatore di *Civita*⁸⁴, vale a dire il curatore della città di Cagliari, il cui ruolo, negli anni precedenti, si era

82 Per la comprensione e definizione di tutti gli aspetti relativi a Santa Igia rimandiamo allo studio in uscita quasi contemporaneamente a questo articolo, realizzato da R. PINNA, *Santa Igia*, cit.

83 Cfr. *Innocenzo III e la Sardegna*, edizione critica e commento delle fonti storiche a cura di M. G. SANNA, Cagliari 2003, doc. 74 (1206 marzo 1), pp. 80-90. Il pontefice, respingendo le dimissioni, ricorda che le motivazioni di Ricco non devono includere la possibilità che l'arcivescovo avesse subito delle persecuzioni per mano laica.

84 Per la menzione di un curatore di *Civita*, inteso come il centro urbano cagliaritano, cfr. E. MARTENE – U. DURAND, *Veterum Scriptorum*, cit., I, col. 524, dove tra i testimoni di un atto emanato da Costantino Salusio, figlio di Orzocco Torchitorio, e sua madre Vera, compare *Domicels Cerchis curator de Civita*. È evidente, da questo semplice riferimento, che nell'XI secolo l'antica *Calaris* continuava a esistere e a fungere da capitale del giudicato, con il suo specifico curatore giudiciale. È la sua inesistenza e quindi il diverso significato da attribuire al vocabolo *Civita* che dev'essere dimostrata, non il contrario.

impropriamente esteso anche all'area di pertinenza ecclesiastica⁸⁵.

Allo stesso tempo, sono riconfermati tutti gli antichi diritti vantati dall'arcivescovado in quella "villa de panilio" che centoquarantadue anni prima Orzocco Torchitorio aveva contribuito a definire nelle sue pertinenze con l'emanazione della sua *Carta*.

È dunque possibile appurare cosa è e cosa non è la *Carta* di Benedetta e Barisone. Essa non è una donazione di ville all'arcivescovado di Cagliari ma un nuovo accordo fra potere civile e religioso, grazie al quale il longevo arcivescovo Ricco (che era in carica da prima dell'avvento di Guglielmo di Massa) riesce a ottenere oltre alla conferma delle antiche prerogative, una serie di diritti relativi alla villa di Santa Cecilia, riuscendo in qualche modo a slegarsi dalla contiguità col potere civile.

Con la *Carta* di Benedetta e Barisone il pendolo degli equilibri fra i massimi poteri nel giudicato cagliaritano torna insomma a spostarsi verso l'arcivescovado, dopo gli anni di regno di Guglielmo, in cui è presumibile vi sia stato un forte accentramento del potere da parte del giudice, con l'altrettanto probabile controllo e gestione di alcune rendite arcivescovili, fatto desumibile dalla lettura della *Carta*, laddove si dispone l'incameramento degli introiti relativi alla villa di Santa Cecilia da parte dell'autorità ecclesiastica⁸⁶.

Il controllo di pertinenze ecclesiastiche da parte del potere civile deve aver portato allo scontro con l'arcivescovo cagliaritano, testimoniato dall'epistola di Innocenzo III. Alla morte di Guglielmo, Ricco, sopravvissuto a questa sorta di duello a di-

85 La figura del curatore della città non scompare con l'emanazione di questa *Carta*; egli, ricondotto alle sue precise funzioni esercitate fin dai tempi antichi, continua a svolgere il suo ufficio, come si rileva in un documento in cui Agnese, figlia del giudice Guglielmo, cede a Guglielmo di Cepola, giudice di Cagliari, i suoi diritti sui beni da lei posseduti nel giudicato cagliaritano: fra i testimoni compaiono "Ugolinis de Corno, quondam Petri, et Cepar de Semio, curatores Sancte Çige". Cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, introduzione di E. PALLAVICINO, Roma 2000 (Fonti, XXXII), doc. 1061, pp. 229-231, 1256 ottobre 28. Il documento meriterebbe uno studio a parte, poiché, nonostante una mano successiva abbia posto all'inizio del documento l'intitolazione: "Testamentum domine Agnesie, filie quondam Domini Willelmi iudicis Kallari", per i caratteri intrinseci esso non pare proprio un testamento, come pure l'Agnese protagonista del documento non pare essere l'Agnese figlia di Guglielmo I e sorella di Benedetta. Tutto il tono del documento lascia trasparire un'aria di forte problematicità, con Santa Igia praticamente militarizzata dai genovesi, che deve difendersi dall'assalto finale pisano, dopo la sconfitta e la morte del giudice Chiano. L'Agnese protagonista dell'atto non porta più il titolo di marchesa, che orgogliosamente la figlia di Guglielmo I, tutti i suoi avi e consanguinei, passati e presenti, hanno sempre mantenuto per il semplice fatto di appartenere alla famiglia marchionale, pur appartenendo a rami collaterali; inoltre, questa Agnese abita in una semplice casa in Santa Igia, non nel palazzo giudiciale ed è praticamente costretta a cedere tutti i suoi diritti sui beni cagliaritani al nuovo giudice, valendosi per questo dell'ausilio di due suoi parenti altrimenti sconosciuti, i quali fungono da suoi consiglieri, se non tutori, per quello che è un atto di dismissione totale di diritti e prerogative. Non ritroviamo nulla, insomma, della passata grandezza della dinastia giudiciale cagliaritana e del rango con cui si intitolava l'Agnese figlia di Guglielmo I; dalla generale modestia del contesto e dai familiari citati, sembrerebbe trattarsi di una figlia di Guglielmo II, una discendenza di sconfitti, che oramai può accampare sul cagliaritano solamente dei diritti puramente nominali, privi di reali legami col territorio.

86 È possibile che il temporaneo incameramento degli introiti fiscali di Santa Cecilia, da parte del potere civile, fosse servito per finanziare la politica militare ed edilizia di Guglielmo nel decennio 1196-1206, periodo in cui venne murata la "nuova" città.

stanza e “vincitore morale” nello scontro fra i due poteri, è in grado di ricontrattare col potere politico lo *status* dei diritti arcivescovili e ottenere il riconoscimento di quanto momentaneamente perduto, insieme alla concessione di nuovi privilegi, per sé e i suoi successori. In cambio i nuovi giudici ottengono l’appoggio della Chiesa.

La disposizione a favore dell’arcivescovado cagliaritano segue di soli due mesi il giuramento di fedeltà al pontefice Innocenzo III prestato dai nuovi giudici cagliaritari, che, al contrario di Guglielmo, non hanno molti spazi di manovra e contrattazione col papa rispetto al loro predecessore⁸⁷. Si tratta ormai di un vero e proprio rientro nei ranghi, per la dinastia giudicale cagliaritana, che dell’originario progetto guglielmino (il controllo dell’intera isola) si ritrova a salvaguardare il controllo dei giudicati cagliaritano e arborense.

Gli equilibri si spostano ulteriormente in favore dell’arcivescovado con l’esame della terza *Carta*, emanata dal giudice Guglielmo Salusio II, figlio di Benedetta e Barisone, nel 1239. In realtà non si tratta di una vera e propria *Carta*, bensì di un atto notarile, redatto dal notaio Palmerio, della cancelleria papale, a Santa Cecilia o I-gia, nella camera dell’arcivescovo di Cagliari, Leonardo.

Anche in questo caso non compare l’elenco delle ville reperibile nella parte interpolata della *Carta* di Orzocco Torchitorio e rivendicate da Gioannello, tuttavia riscontriamo delle importanti differenze fra questo documento e il precedente:

“Domnucellus Guillelmus [...] filius quondam iudicis Barisonis et domnucelle Benedicte [...] donavit cessit atque remisit domino Leonardo Dei gratia venerabili archiepiscopo calaritano [...] totum vinum et daciū anguarias et perangarias et omne serviciū et quicquid usque modo ipsi servi Calaritani archiepiscopatus face-re et dare consueverant iudicibus Calaritanis antecessoribus suis.

[...] item promisit iam dictus domnucellus Guillelmus iudex, si Deus concesserit ei regnum, sicut iam dictum est, quod ipse compellet mihi, sine aliqua reclamacione ipsius archiepiscopi vel eius nuncii, homines ville sancte Gille et ville de Quarto jossu solvere, et dare ipsi archiepiscopo vel eius nuncio quod ipsi homines tempore matris sue et patris et tempore antecessorum suorum solvere et dare consueverunt, scilicet quod dabit unusquisque predictorum ipsi archiepiscopi vel eius nuncio solidorum denariorum januensium numerum honorum VIII et IIII quartinos tritici per jugum quod erit in predicta villa et arabit unusquisque, et solvet ad iustum quartum quo venditur et emitur. Et quod coget ipse iudex homines de panilio scilicet magistros lapidum et lignarios et fabros et montarios et piscatores et alios servire calaritanis [archiepiscopi], sicut consueverunt servire tempore antecessorum suorum et tempore archiepiscopi Ricco”⁸⁸.

Con esso il giudice Guglielmo Salusio II promette, fra le altre cose, di confermare gli antichi diritti che i giudici avevano concesso all’arcivescovado cagliaritano fino all’epoca dell’arcivescovo Ricco. In concreto il giudice dovrà ordinare agli *homines de panilio*, ai muratori, ai carpentieri ai fabbri, ai trasportatori del sale, ai pescatori⁸⁹

87 Cfr. *Innocenzo III e la Sardegna*, cit., doc. 143 (1215 novembre 18), pp. 149-151.

88 Si noti la ripresa delle formule usate nella *Carta* di Orzocco Torchitorio, con la differenza che qui sono in latino e non in sardo, fatto dovuto alla natura del documento: un atto privato fra il giudice e l’arcivescovo, rogato da un notaio della Santa Sede.

89 Presumibilmente del vicino stagno oggi di Santa Gilla, il cui toponimo richiama con eviden-

e ad altre categorie non specificate, di servire l'arcivescovado cagliaritano come già facevano al tempo dei suoi predecessori, cioè con le stesse modalità e durata del servizio. Vengono dunque richiamati gli obblighi per i servizi all'arcivescovado disposti anticamente dalla *Carta* di Orzocco Torchitorio e ancora una volta è evidente come tutti questi uomini e figure professionali, ancora nel 1239, non sono una proprietà dell'arcivescovado ma, formalmente, ubbidiscono al giudice e devono passare attraverso la sua autorità e i suoi mandati prima di mettersi a disposizione dell'arcivescovado.

Questa *Carta* dispone qualcosa di ben diverso dagli atti emanati dai giudici precedenti.

Se infatti Orzocco Torchitorio e gli stessi Benedetta e Barisone (pur alla vigilia dell'arrivo dei Visconti a Cagliari) appaiono personaggi ben saldi al potere, in grado di agire in piena autorevolezza ed esercitare il totale controllo delle proprie decisioni, nel caso di Guglielmo Salusio II ci troviamo di fronte a una situazione radicalmente differente.

Nonostante il richiamo alle antiche consuetudini dei giudici precedenti, i termini usati per richiamare gli impegni che Guglielmo II dovrà osservare, sono tutti contrassegnati da un'obbligatorietà che dovrà essere rispettata dal contraente e non appaiono una sua libera emanazione, al contrario di quanto si evince nelle *Carte* di Orzocco Torchitorio e di Benedetta e Barisone. Termini quali *donavit, cessit atque remisit*, infatti, o ancora, *ipse compellet mihi, sine aliqua reclamacione ipsius archiepiscopi vel eius nuncii*, sono esclusivi della *Carta* di Guglielmo II e anche alcuni impegni che il giudice prende in favore dell'arcivescovo paiono più gravosi per la sua autorità.

Un'autorità debole. Infatti chi guida il giudicato cagliaritano è Guglielmo Salusio II, un giovane di poca esperienza e nessuna risorsa militare, orfano di un padre disprezzato dalla famiglia materna, esiliato bambino a Massa con la madre Benedetta, della quale diventa ben presto orfano. Guglielmo appare più sottomesso che tutelato dalla zia Agnese e ufficialmente non compare come giudice ancora nel 1238, quando questo titolo è avvocato da Agnese⁹⁰. Un giudice "dimezzato", sostanzialmente privo di contatti col mondo cagliaritano, dunque, i cui atti, data la situazione, sono particolarmente significativi.

Il documento, che tra l'altro non è un atto pubblico ma privato, redatto da un notaio in un clima di segretezza, quasi di cospirazione (è scritto nella camera dell'arcivescovo Leonardo nel suo palazzo arcivescovile a Santa Gilia), mostra un giudice che di fatto è privato di ogni autorità, il quale firma una sorta di "contratto

za la pertinenza di quest'area a un mondo gravitante intorno alla villa di Santa Cecilia. Un dato importante anche per capire fin dove arrivavano i diritti dell'arcivescovado nell'area cagliaritana. Questo, ovviamente, non vuol dire automaticamente che la cattedrale sorgesse sulle rive dello stagno di Santa Cecilia, come si ritiene solitamente, bensì il contrario: lo stagno prendeva il nome dall'area in cui si trovava l'*insula episcopalis*, i cui arcivescovi avevano l'usufrutto di una parte dell'area demaniale.

90 Cfr. Archivio di Stato di Massa, Fondo Diplomatico, Pergamena n° 7/7 (1238 aprile). Il documento, ancora inedito, sarà pubblicato in R. PINNA, *Santa Igia*, cit.

capestro” col quale, pur di tornare al potere (“*si Deus concesserit ei regnum*”) è disposto a rinunciare a una serie di diritti e privilegi che fino a quel momento erano stati fermamente pertinenza dei suoi predecessori, per cederli in tutta liberalità all’arcivescovo cagliaritano.

Da parte sua l’arcivescovo Leonardo può sfruttare la situazione politica particolare, in cui versa il giudicato cagliaritano, privo di una vera guida alla metà del XIII secolo, per ottenere ciò che i suoi predecessori mai avrebbero pensato di ottenere da un’autorità politica forte, stabile e centralizzata come quella dei giudici cagliaritani fino a Guglielmo di Massa e ai primi anni di regno di Benedetta: dai *liberos de panilio* agli altri beni e diritti che poi i suoi successori, come Gioannello, rivendicheranno.

Lo stesso arcivescovo Leonardo appare il garante di un gioco che si svolge a livelli più alti e che riguarda il particolare momento politico di quegli anni, con l’imperatore Federico II che domina la politica internazionale e che ha appena fatto sposare suo figlio Enzo con la giudicessa Adelasia di Torres. Un momento in cui la quadripartizione giudiciale è fortemente compromessa e la politica imperiale e pisana si sono affermate nell’isola. La mossa dell’arcivescovo cagliaritano Leonardo sembra la risposta locale in osservanza della politica che sta conducendo papa Gregorio IX nella molto più vasta e complessa situazione internazionale.

È indicativo il fatto che a Santa Igia convergano nel 1239 personaggi come un notaio della Santa Sede, che stende l’atto, dei testimoni provenienti da ambienti non isolani, come Commita Iana dell’isola di Montecristo (anche se il nome tradisce un’origine sarda) e altri ancora, i quali si radunano “*in camera ipsius archiepiscopi memorati*”, così da essere al riparo da occhi e orecchie indiscrete (e ricordiamo l’assfissante controllo dei pisani stabiliti nel vicino Castello di Castro ma anche nella stessa Santa Igia, dove fino a pochi anni prima aveva stabilito la sua residenza Ubaldo I Visconti).

Un punto appare decisivo, esaminando i contenuti della *Carta* emanata da Guglielmo II: il legame che viene instaurato tra l’arcivescovo e gli uomini della villa di Santa Cecilia e di Quartu Josso⁹¹:

“Item promisit iam dictus Guillelmus iudex, si Deus concesserit ei regnum, sicut iam dictum est, quod ipse compellet mihi, sine aliqua reclamacione ipsius archiepiscopi vel eius nuncii, homines ville sancte Gille et ville de Quarto jossu solvere et dare ipsi archiepiscopo vel eius nuncio quod ipsi homines tempore matris sue et patris et tempore antecessorum suorum solvere et dare consueverunt”

Non vi sono motivi per dubitare della genuinità del documento di Guglielmo II,

91 Sul legame tra arcivescovado cagliaritano e la villa di Quartu Josso va segnalato il privilegio dell’indulgenza concessa da papa Nicola IV nel 1291 a chi si fosse recato in penitenza presso la chiesa di Sant’Agata di Quartu, privilegio analogo concesso soltanto al pellegrinaggio verso Santa Maria di Castello. Cfr. per questo *Gli anni santi nella storia*, Atti del Congresso Internazionale, a cura di L. D’ARIENZO, Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, Cagliari, 16-19 ottobre 1999, Cagliari 2000, doc. n° 182.

che rappresenta il momento in cui, per la prima volta, si è pensato di legare i *liberos de panilio* alle ville che verranno poi rivendicate dall'arcivescovo Gioannello.

Su questa base di diritti "estorti" a un'autorità debole ma pur sempre l'autorità di diritto nell'agonizzante giudicato cagliaritano, la Curia cagliaritana e l'arcivescovo Gioannello possono, nel 1327, giustificare la loro richiesta presso Alfonso IV d'Aragona e nel contempo costruire la loro interpolazione inserendo nella *Carta* di Orzocco Torchitorio, oltre a questi privilegi, anche i diritti su tutte le altre ville in essa menzionate, così che, quando le *Carte* successive confermeranno l'antica, saranno confermate anche queste aggiunte.

Non è un caso che le tre *Carte* vengano considerate insieme e raccolte in un unico dossier; esse concedono tre cose diverse ma allo stesso tempo ogni *Carta* successiva conferma le precedenti: Orzocco Torchitorio concede l'utilizzo dei suoi *liberos de panilio* e delle sue maestranze qualificate; Benedetta e Barisone definiscono lo *status* giuridico della "villa de panilio" (Santa Cecilia), rimasto irrisolto e allo stesso tempo confermano la *Carta* di Orzocco; Guglielmo II dispone nuove e notevoli concessioni all'arcivescovado, confermando anche lui, allo stesso tempo, le *Carte* con le concessioni precedenti.

Si individua così la ragione fondamentale del dossier di Gioannello: ogni *Carta* dispone cose diverse e tutte insieme danno senso al dossier.

Questa documentazione, presentata al re d'Aragona dall'arcivescovo Gioannello, verrà approvata da Alfonso IV ma a tale approvazione non seguirono fatti concreti, per cui il contenzioso tra potere civile e religioso si trascinò anche negli anni successivi.

Nel 1338 tutta la documentazione fu oggetto di verifica da parte del nuovo pontefice, Benedetto XII e della sua cancelleria. Da un lato il papa ribadì al nuovo sovrano aragonese, Pietro IV, i giusti diritti dell'arcivescovado cagliaritano, dall'altro approvò le richieste dell'arcivescovo, che in quell'anno era ormai Gondisalvo, già cappellano di Giovanni XXII⁹². Nel *Breve* di Benedetto notiamo però delle importanti differenze, rispetto a quanto presentato dall'arcivescovo Gioannello nel 1327. Infatti, rispetto a quello interpolato nella *Carta* di Orzocco Torchitorio questo secondo elenco presenta alcune novità di notevole rilievo:

"Sane venerabilis fratris nostri Guntissalvi archiepiscopi calaritani conquestione percepimus quod licet Quartuosi, Sancte Marie de Pardiso, Sancti Archangeli de Tholestrai seu archiepiscopi, Sancta Agathe de Sulchi, Baudecannas, Margani et Barau Murachesi et Sancte Agathe de Rutulas, ville Calaritane diocesis site in insula Sardinie"

La più clamorosa è che nell'elenco non compare alcuna villa di *Santa Ilia*. Occorrerà, allora, interrogarsi sui perché di questa importante assenza, tenendo conto che la cancelleria pontificia poteva rifarsi alla documentazione presente da tempo nei suoi archivi per confrontarla con quella dell'ente speditore. Secondo Boscolo, che trae la notizia della mancanza di *Santa Ilia* da un documento pubblicato da Dionigi

92 Cfr. A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici*, cit. p. 54.

Scano, che riepiloga l'azione esercitata da Benedetto XII per risolvere il contenzioso fra l'arcivescovado cagliaritano e i sovrani aragonesi, la mancanza è dovuta al fatto che la villa era stata distrutta nel 1257⁹³. Tuttavia lo studioso non spiega perché essa continui a essere richiesta dagli arcivescovi cagliaritani nel XIV secolo, dato che abbiamo visto come la parte in cui la si cita, nella *Carta* di Orzocco Torchitorio, è un'evidente interpolazione di quel periodo. Va qui osservato che l'area di *Santa Ilia* poteva essere legittimamente richiesta in quanto facente parte delle secolari pertinenze dell'arcivescovado, anche se la villa non era più esistente. È purtroppo difficile fornire all'interrogativo una risposta convincente.

Altra novità è la presenza del nome della villa in possesso dell'arcivescovo a Tholostrai: villa di Sant'Arcangelo. Sempre Boscolo, non pare essere a conoscenza dell'esistenza della copia del *Breve* contenuta nel *Liber Diversorum*, dal momento che non la cita e non è così a conoscenza, fra le altre cose, del nome della villa di Sant'Arcangelo, che continua a chiamare solamente come "villa dell'arcivescovo", seguendo la denominazione presente nella *Carta* di Orzocco Torchitorio e nel documento di Dionigi Scano⁹⁴. Boscolo si rifà, naturalmente, anche all'inventario delle rendite della mensa arcivescovile cagliaritana del 1365, da lui stesso pubblicato, dove effettivamente questa villa continua a essere chiamata *Vila Archiepiscopi*⁹⁵.

Anche in questo caso si presenta lo stesso problema osservato per il nome di *Santa Ilia*: da dove ricava il pontefice il nome di villa di Sant'Arcangelo se nella *Carta* di Orzocco Torchitorio esso non è presente? Nel primo caso, una villa esistente nella *Carta* non è riconosciuta dal pontefice; nel secondo caso, una villa senza nome nella *Carta* trova la sua denominazione nel *Breve* pontificio. *Breve* mancante della *datatio*, la quale viene inserita successivamente da un'altra mano, che peraltro sbaglia la corretta datazione, anticipata di ben sei anni rispetto alla realtà.

L'oggetto di tutto il nostro studio è la dimostrazione dell'avvenuta interpolazione della *Carta* di Orzocco Torchitorio, espressasi con l'inserimento di un elenco di ville di proprietà dell'arcivescovo. È evidente che l'interesse principale dell'interpolatore è far coincidere in questo elenco la continuità della presenza delle ville di Santa Ilia e Quartu Jossu perché presenti nella *Carta* non interpolata del 1239.

Il confronto quindi dell'elenco delle ville inserite nella *Carta* di Orzocco Torchitorio con gli elenchi delle ville presenti nel *Breve* di Benedetto XII del 1338 e nell'inventario delle rendite della mensa arcivescovile cagliaritana del 1365 conferma che l'interpolazione c'è stata. Infatti la villa di Santa Ilia non è presente nel *Bre-*

93 A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici*, cit., p. 55.

94 Cfr. A. BOSCOLO, *I beni ecclesiastici*, cit., pp. 55-56 e D. SCANO, *Codice Diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna*, Cagliari 1940, I, p. LXIX. pp. 311 e segg., e doc. CDXLIII). Effettivamente Boscolo cita le *Carte* giudicali contenute nel *Liber Diversorum* dall'edizione data da Capra/Solmi. Dal momento che questi non trascrivono il *Breve* di Benedetto XII, presente nei fogli immediatamente seguenti, e nemmeno ne fanno menzione, è evidente che Boscolo non è andato a esaminare gli originali presso l'Archivio Diocesano di Cagliari, per cui non è venuto a conoscenza dell'esistenza del *Breve*, fatto che avrebbe indubbiamente reso completa la sua analisi.

95 A. BOSCOLO, *Rendite ecclesiastiche*, cit., pp. 30-31.

ve di Benedetto XII del 1338, che per il resto conferma la presenza della villa di Quartu Jossu; a sua volta nell'inventario della mensa arcivescovile, dove continua a non apparire Santa Ilia, non compare neppure Quartu Jossu. Compare invece Quartu Sus. Poiché la differenza tra “villa di Sus” e “villa de Jossu” è chiaramente espressa nell'inventario per i centri di Gippi e di Uta, è evidente che se la mensa arcivescovile avesse avuto proprietà in Quartu Jossu, avrebbe inserito tali proprietà nell'inventario.

Può essere che Benedetto XII non abbia indicato la villa di Santa Ilia perché effettivamente distrutta ormai da tempo e ormai acquisita nel patrimonio demaniale della nuova città di Castel di Castro e, nel contempo, abbia mantenuto Quartu Jossu nell'elenco fidandosi di quanto redatto dalla Curia cagliaritana. Però non dev'essere dimenticato che la dizione Quartu Jossu è pervenuta a noi, si come contenuta nella dizione della *Carta* di Guglielmo II, del 1239, ma di questa noi possediamo (così come del *Breve* di Benedetto XII) solamente le trascrizioni del copista quattrocentesco, cioè successive all'inventario delle rendite del 1365. Quindi, in realtà, la differenza fra Quartu Sus e Quartu Jossu è legata al momento e alle modalità di trascrizione del documento. A questo proposito va sottolineato che il termine Quartu Sus compare nell'inventario del 1365, ma lo stesso Boscolo ci informa che il documento da lui pubblicato è una copia del 1634 a sua volta copia dell'originale trecentesco⁹⁶.

Insomma, lavorando solamente sulle copie, non sempre affidabili quanto a trascrizioni, è impossibile sapere se la villa rivendicata dagli arcivescovi cagliaritani fosse Quartu Sus o Quartu Jossu, ma proprio il numero di queste incongruenze è un'altra prova dell'interpolazione applicata alla *Carta* originale: non vi era motivo di inserire un elenco di centri abitati da parte del giudice Orzocco Torchitorio, perché i contenuti della *Carta* sono altri.

Inoltre, si deve spiegare come mai della *Carta* di Orzocco Torchitorio non vi sia traccia nell'Archivio Segreto Vaticano, cosa che sarebbe dovuta emergere se l'oggetto della *Carta* fosse stata davvero la donazione di beni immobili da parte di un'autorità laica a una ecclesiastica⁹⁷. Infatti, qualsiasi donazione di un principe temporale ad una diocesi ecclesiastica o a una grande abbazia nel Medioevo doveva essere confermata dal papa oppure dal titolare di una archidiocesi. Questo significa che per ogni documento di donazione deve esserne cercato un secondo di emanazione pontificia o archidiocesana che la avalli e la confermi. Ecco spiegata, limitandoci al nostro caso, l'esistenza del *Breve* di Benedetto XII e la necessità da parte dell'arcivescovado cagliaritano di richiederlo, tenendo presente che il *Breve* di Benedetto è emanato dalla cancelleria politica avignonese per confermare la donazione fatta, si da un'autorità laica, ma corrispondente a quella del Diploma del re d'Aragona Alfonso IV.

Nel momento di passaggio fra la “illecita” dominazione pisana e la “legittima” aragonese, l'arcivescovado cagliaritano intravede la reale possibilità di rientrare in possesso di quei beni immobili di cui ritiene essere proprietario ma si trova nella ne-

96 A. BOSCOLO, *Rendite ecclesiastiche*, cit., pp. 3-5, note 3, 4, 5.

97 Per lo stesso motivo non vi è traccia diretta anche delle *Carte* di Benedetta con Barisone e Guglielmo II.

cessità di non poter dimostrare la proprietà di alcuni di essi, per i quali gode di un possesso consuetudinario ma privo di un *instrumentum* certo. La costruzione dell'interpolazione è quindi soltanto il primo passaggio di un procedimento molto articolato, che prevede prima il riconoscimento e l'avvallo da parte dell'autorità laica (il re d'Aragona) della donazione, quindi il riconoscimento di questo avvallo da parte dell'autorità pontificia.

La stessa copia del *Breve* di Benedetto XII a noi giunta, come viene ricordato in apertura di trascrizione, è sì una copia, ma addirittura di un'altra copia, con tutti i problemi di perdita di dati o di aggiunte successive che possiamo immaginare:

“Hoc est transsumptum fideliter sumptum ab alio transumptum in Castro Callari a quadam Carta pergamenea cum vera bulla plumbea in filio canapis pendenti communita Sanctissimi in Christo patris et domini domini Benedicti quondam divina providente clemencia Sacro sancte Romane ac universalis ecclesie summi pontificis cuius tenor noscitur fore talis”.

È chiaro che qualcosa è accaduto, a livello di trasmissione dagli originali alle copie; una discrepanza che non permette, allo stato attuale, di fornire tutte le risposte ai nostri interrogativi.

§ 8 Riflessioni finali

Esiste, dunque, un'evoluzione nella storia dei diritti arcivescovili nel cagliaritano, a partire dall'XI secolo, negli anni di Orzocco Torchitorio, fino quasi al termine della storia del giudicato. Il fatto che i documenti dei secoli successivi all'XI rimandino sempre e comunque alla *Carta* di Orzocco significa che quello è stato davvero il momento fondativo della nuova condizione dell'archidiocesi cagliaritana, il punto di partenza per tutto quello che evolverà nei periodi successivi. Proprio per tale motivo non si devono confondere e mescolare fra loro atti giuridici frutto ciascuno del contesto storico che li ha prodotti, così da poter apprezzare il valore storico e giuridico di ciascuno.

In quest'ottica dobbiamo sentirci obbligati a porre la seguente domanda: possiamo ragionevolmente credere che la scrivania del giudice cagliaritano potesse produrre, in un documento ufficiale contenente disposizioni di grande delicatezza e importanza (e che sarebbero diventate un punto di riferimento giuridico nei secoli successivi) come quelle per l'arcivescovado, un numero così alto di incongruenze, di disposizioni fortemente in contrasto fra loro, di evidentissimi scompensi nel formulario, di innovazioni linguistiche inspiegabili per l'epoca, senza pensare che la *Carta* giunta fino a noi sia passata per delle manipolazioni e delle interpolazioni?

Alla luce della disamina complessiva effettuata la domanda è retorica e la risposta scontata: è evidente che ciò non è possibile..

Ciò che si è appurato è che la *Carta* di Orzocco Torchitorio è la copia di un documento originale interpolato in epoca successiva. Abbiamo anche individuato il momento in cui è avvenuta l'interpolazione, insieme ai motivi che la giustificarono. La *Carta* è stata interpolata verso il 1327, su iniziativa dell'arcivescovado cagliaritano, impegnato a farsi riconoscere dalla nuova autorità aragonese il rispetto di alcuni

di quelli che riteneva essere suoi possedimenti.

Per i motivi sopra analizzati siamo ragionevolmente sicuri che l'arcivescovo Alfredo menzionato nella *Carta* sia in realtà un personaggio fittizio, aggiunto dagli interpolatori per confermare che fin dai primi documenti giudicali conosciuti vi era un arcivescovo cagliaritano che deteneva la giurisdizione di determinate ville, disposizione che nella parte genuina della *Carta* non esiste assolutamente⁹⁸.

D'altronde, se un arcivescovo compare per nome nella *Carta* di Benedetta e un altro arcivescovo compare, sempre per nome, nella *Carta* di Guglielmo II, per gli interpolatori trecenteschi anche nella *Carta* di Orzocco Torchitorio un arcivescovo doveva ugualmente comparire, nonostante in quel documento la presenza di un personaggio specifico non fosse prevista, per il fatto che all'epoca della sua redazione egli non si era ancora insediato. La presenza di un arcivescovo con un nome avrebbe rafforzato il valore di una *Carta* percepita come "diversa" dalle successive⁹⁹.

Queste acquisizioni fanno cadere le teorie costruite finora sulla successione degli arcivescovi nella cattedra cagliaritana durante l'XI secolo e permettono una nuova e più coerente interpretazione della lettera dell'arcivescovo cagliaritano Guglielmo del 1118, pubblicata da Volpini, che fa riferimento al sinodo per la costituzione delle diocesi suffraganee¹⁰⁰.

Il sinodo di cui parla l'arcivescovo Guglielmo nel 1118, che era stato richiesto dal giudice e dall'arcivescovo cagliaritano¹⁰¹, non può essere che quello annunciato da Gregorio VII nella sua lettera dell'ottobre 1073 ai giudici sardi, sinodo che avrebbe dovuto svolgersi, secondo i programmi del pontefice, quanto prima, visto che pochi mesi dopo, nel gennaio 1074, il pontefice attendeva ancora e con malcelata impazienza una risposta esauriente da parte dei giudici sardi su quanto aveva loro scritto¹⁰².

98 La conferma dell'esistenza dei due arcivescovi nominati nelle *Carte* del 1216 (Ricco) e e del 1239 (Leonardo), pur essendo anch'esse copie quattrocentesche è data dai molteplici riscontri storici contemporanei. Al contrario Alfredo compare solamente in questa *Carta*.

99 Vi è da chiedersi se la Curia arcivescovile cagliaritana del XIV secolo avesse la completa percezione della storia dell'archidiocesi; se conoscesse, cioè i nomi di tutti i suoi arcivescovi, la durata dei loro incarichi e se avesse tutta la documentazione da loro prodotta nei secoli. Alla luce di quanto scaturito dalla nostra analisi, l'ipotesi è che tali conoscenze fossero incomplete e, per così dire, a "macchia di leopardo".

100 Cfr. R. VOLPINI, *Documenti*, cit.

101 La richiesta deve intendersi come pleonastica. In realtà le massime autorità giudicali, al pari di quanto dovette accadere nella Provincia turritana e negli altri giudicati, diedero il loro definitivo assenso all'ingiunzione fatta in più occasioni da Gregorio VII di celebrare il sinodo. Tutte le autorità isolate, insomma erano ormai pronte a eseguire le disposizioni del pontefice.

102 MGH, *Das Register Gregors VII*, Epistola XXIX, pp. 46-47, Gregorio VII accenna all'imminente invio di un legato, che darà ai giudici istruzioni sulle sue volontà: "At cum legatus noster, quem Deo annuente de proximo mittere disponimus, ad vos venerit, voluntatem nostram pleniter vobis significabit, et quod gloriae et honori vestro concedet apertius enarrabit"; IBIDEM, Epistola XLI, pp. 63-64, in cui Gregorio VII avverte Orzocco Torchitorio di Cagliari e con lui gli altri giudici, di rispondere entro l'anno (1074) a quanto da lui disposto: "celeri nobis responsione notificare; scientes quoniam, nisi in hoc anno certa nobis super hac re ratione respondeatis, nec amplius vestra responsa quaeremus, nec tamen ulterius jus, et honorem sancti Petri irrequisitum relinquemus".

Un'anticipazione del sinodo prima di questa data non sarebbe credibile, per via dell'anacronismo di tutto il contesto in cui il sinodo avrebbe avuto la sua giustificazione e per il riferimento dello stesso Gregorio alla "negligenza" dei suoi predecessori, attribuibile proprio al fatto di non aver operato o potuto operare per normalizzare la situazione sarda¹⁰³.

Nel frattempo Gregorio avrebbe dato il tempo all'arcivescovo di Torres, Costantino de Castra, da lui appena consacrato (uno dei primi atti del nuovo pontefice), di giungere in Sardegna e anticipare ai giudici sardi i caratteri di stabilizzazione che tale sinodo avrebbe contenuto¹⁰⁴.

A questo punto, la datazione della *Carta* di Orzocco Torchitorio, che nella sua parte "genuina" parla di un arcivescovo cagliaritano che dovrà ancora esserci¹⁰⁵, si sposta a una data di poco successiva al gennaio 1074 e si configura come attestazione della preparazione della "dote" per un arcivescovo appena nominato ma non ancora insediato a Cagliari; come si deduce sempre dal contenuto della parte genuina del documento, questi sarebbe stato l'unico reale arcivescovo attivo a Cagliari in quegli anni.

Con la messa a disposizione da parte del giudice dei suoi *liberos de panilio* e dei suoi "maestri costruttori"¹⁰⁶ si sta disponendo, insomma, la realizzazione di una cattedrale "riformata", con annesse tutte le sue pertinenze, nell'appena riconosciuto giudicato di Cagliari, che prende il posto dell'antico arcontato di Sardegna, ormai

103 MGH, *Das Register Gregors*, cit., Epistola XXIX, pp. 46-47: "Verum, quia negligentia antecessorum nostrorum charitas illa fruguit quae antiquis temporibus inter Romanam Ecclesiam et gentem vestram fuit, in tantum a nobis, plusquam gentes quae sunt in fine mundi, vos estraneo feristi, quod Christiana religio inter vos ad maximum detrimentum devenit".

104 MGH, *Das Register Gregors*, cit., Epistola XXIX, p. 47, dove il pontefice avvisa che Costantino de Castra riferirà più nei particolari quanto Gregorio ha anticipato con la sua lettera: "Caetera, quae de salute et de honore vestro tractamus, magna ex parte confratri nostro Constantinus archiepiscopo vobis referenda commissimus"; IBIDEM, Epistola XLI, p. 64, accenno fatto a Orzocco Torchitorio della consacrazione di Costantino de Castra ad arcivescovo di Torres nell'anno appena trascorso: "Constantinum Turrensem hoc in anno a nobis Capuae consecratum tibi mandavimus".

105 Su vescovi che risultano operanti ma che poi "scompaiono", per lasciare il posto a vescovi che "dovranno esserci", fanno riferimento altri documenti giudicali, quale ad esempio la *Carta Volgare* cagliaritana, cosiddetta Solmi4, del 1121-1129 circa. Nel documento è citato il vescovo di Suelli Pietro Pintori, beneficiario di una disposizione giudiciale. Tuttavia, nel corso del documento compare la formula: "et siat in potestadi de piscobu ki aet essiri in Suelli". Cfr. A. SOLMI, *Le Carte volgari*, cit., doc. IV, pp. 284-285. Insomma, un'altra indicazione che porta a rimarcare i dubbi sulla completa genuinità delle *Carte Volgari* cagliaritane e lascia intravedere un'evidente progetto di interpolazioni messo in atto in epoche successive.

106 Come visto, la *Carta* di Orzocco Torchitorio separa i *liberos de paniliu*, cioè il personale che dovrà lavorare in futuro anche per l'arcivescovo e l'arcivescovado, dai *maistros de pedra, de linna, de calcina e de ludu*, personale specializzato nell'edilizia, che dovrà costruire la cattedrale, evidentemente, e le pertinenze arcivescovili, insieme a tutti gli altri edifici che si dovranno realizzare "in tutta la Sardegna", vale a dire in tutto il territorio dell'archidiocesi e delle sue diocesi (raggiungibili, dice la *Carta*, anche via mare, come doveva essere la restauranda diocesi di Sulci) come sarà riconosciuto dai pontefici. La *Carta*, dunque, assegna all'arcivescovo che verrà del personale sostanzialmente servile, per lo svolgimento delle attività quotidiane, e delle maestranze specializzate, per le opere edilizie.

anacronistico e di fatto spazzato via dagli eventi storici. Infatti, il dato fondamentale che suggerisce la parte non interpolata della *Carta* di Orzocco è la volontà di realizzare un *opus* che va inteso come costruzione di una nuova cattedrale, anche per renderla più funzionale alla liturgia promossa dalla Riforma gregoriana. Il quesito che rimane tuttora in parte irrisolto riguarda l'ubicazione di questa “nuova” cattedrale: se essa è stata eretta in un luogo più congruo pur mantenendo la dedica a Santa Cecilia, dato che mantiene l'intitolazione anche nella prima metà del XIII secolo; oppure se la cattedrale cagliaritana è stata ricostruita o ampliata o restaurata significativamente, nello stesso luogo della precedente. I nuovi elementi emersi dalla nostra trattazione sembrano confermare la sua collocazione nell'antico sito di origine, ai confini occidentali della *Calaris* romana.

Quindi sia il sinodo che la creazione delle due Province ecclesiastiche sono posteriori, non solo all'ottobre 1073, ma anche a tutto o buona parte del 1074, dato che, come indica una nota in chiusura del *Registrum* di Gregorio VII, al primo anno di pontificato, nel giugno di quell'anno persisteva l'unica *Provincia Sardiniae*¹⁰⁷.

Tutto il 1074, evidentemente, venne impiegato per l'insediamento dei due arcivescovi e per stabilire i confini delle rispettive diocesi e i nomi dei nuovi vescovi, così che il tutto fosse approvato nel sinodo in via di organizzazione. Un'operazione non facile, in quanto doveva tenere conto della difficile situazione politica e dei rapporti contrastati fra i diversi signori isolani. Infatti, la creazione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche presupponeva il fatto che i quattro riottosi giudici si piegassero, letteralmente, al progetto gregoriano, che per parte sua prevedeva degli equilibri davvero precari da mantenere. Il sinodo, infatti, realizza il progetto gregoriano, impostato nel periodo del pontificato del predecessore Alessandro II, imperniato sull'accorpamento dei quattro giudicati nelle due Province ecclesiastiche di Torres e Cagliari al fine di conseguire due obiettivi, uno religioso, l'altro politico.

L'obiettivo religioso è introdurre definitivamente anche in Sardegna i principi e i precetti della riforma della Chiesa, la cui accettazione, peraltro, non era assolutamente scontata ancora al tempo di Gregorio VII, ma che certamente non poteva verificarsi se non in un quadro politico-istituzionale stabile.

L'obiettivo politico è la volontà di confermare la stabilità del quadro istituzionale in una Sardegna ripartita in quattro giudicati superando definitivamente l'arcontato unico con sede a Cagliari, mai più ripresi dalla crisi causata dall'invasione del taifa di Denia, Mughaid, nel 1016-17, così da risolvere una volta per tutte lo stato di conflittualità endemica che deve aver funestato l'isola nei decenni precedenti.

Infatti, nella *Carta* di Orzocco si fa riferimento a delle *punnas*¹⁰⁸ che interessarono il regno cagliaritano e vi è da capire se queste *punnas* furono “esterne” o “interne” all'isola, se fossero cioè guerre con gli altri signori isolani, che tentavano di rendersi indipendenti e strappare territori al loro rivale, certo senza il suo consenso, visto che originariamente il signore di Cagliari era il signore dell'intera isola, lo *judex*

107 La già ricordata nota contenuta in MGH, *Das Register Gregors VII*, I, 85, p. 123.

108 Si tenga presente che il termine è quello catalano: la pronuncia iberica della doppia <n> è <gn> quindi *punnas* sta per *pugnās*, ossia battaglie, guerre.

*Sardiniae*¹⁰⁹, oppure se si trattasse di scontri militari con contendenti non isolani

Alla luce di questi due obiettivi si comprende la concessione del papa di accettare, in un territorio obiettivamente non esteso e con una rada popolazione, la compresenza di due province ecclesiastiche con un numero elevato di diocesi suffraganee, evidentemente per soddisfare le ambizioni dei quattro signori isolani, tra loro molto litigiosi e ambigui nei confronti della Santa Sede¹¹⁰.

Il progetto pontificio dovrebbe essersi realizzato presumibilmente nel 1075. Dopo questa data Orzocco Torchitorio, ormai allineatosi alle direttive di Gregorio, potrebbe avere accolto i monaci di San Vittore di Marsiglia (1075-1079, con più probabilità verso questa seconda data), accettando quanto il pontefice gli aveva imposto, cioè di introdurre pienamente i dettami della Riforma nel suo giudicato e accettare la nuova situazione politica ed ecclesiastica.

Un successo apparentemente totale per il pontefice, ma che in realtà posava su fondamenta politiche piuttosto fragili. L'arrivo in Italia di Enrico VI nel 1081, infatti, modificherà in modo rilevante i delicati equilibri creati da Gregorio VII e aprirà la strada a nuove, anche traumatiche, soluzioni politiche.

Desideriamo qui ringraziare quanti hanno contribuito, direttamente o indirettamente, alla realizzazione del nostro lavoro.

Innanzitutto la nostra riconoscenza va a Monsignor Tonino Cabizzosu, che ci ha accolto con calorosa cordialità nell'Archivio da lui diretto, dimostrando interesse e

109 Cfr. E. BLASCO FERRER, *Crestomazia*, cit., p. 44. Anche i problematici riferimenti fra la documentazione a non ben specificati peccati e a "*plurima homicidia*" perpetrati da Orzocco potrebbero inserirsi in tale contesto.

110 Il modello della ripartizione di un territorio poco esteso in diverse archidiocesi pare essere quello operato un secolo prima nel periodo dell'imperatore Ottone I nell'Italia meridionale longobarda dove in breve tempo furono elevate ad archidiocesi Capua, Benevento e Salerno, il cui territorio coincideva con l'estensione dei tre principati longobardi, i cui signori erano altrettanto litigiosi di quelli sardi; cfr. C. ZEDDA – R. PINNA, *La nascita dei Giudicati*, cit.

spirito di collaborazione per la ricerca che andavamo svolgendo e suggerendoci alcuni spunti per ricerche future nel *mare magnum* della documentazione diocesana. Lo ringraziamo, anche, per averci consentito la foto riproduzione delle *Carte* da noi esaminate e pubblicate.

Ancora, ringraziamo Padre Umberto Zucca, dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali di Sardegna per aver letto le bozze dell'articolo e averci fornito ulteriori spunti di riflessione.

Un ringraziamento particolare va infine all'amico e collega Dottor Antonio Forci, il quale, oltre ad aver letto anche lui in anteprima l'articolo, ci ha messo generosamente a disposizione alcuni importanti documenti inediti che abbiamo utilizzato per la realizzazione del nostro lavoro.

L'Archivio Storico Diocesano di Cagliari e il suo Direttore, Monsignor Tonino Cabizzosu, autorizzano gli autori dell'articolo a pubblicare le foto riproduzioni dei documenti riportati nell'Appendice Documentaria (Protocollo n° 87/2009, del 28 settembre 2009).

I
CARTA DI ORZOCCO TORCHITORIO
Archivio Arcivescovile di Cagliari, Liber Diversorum A/1, ff. 101-101v.
EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Hoc est tra(n)suptu(m) fidelit(er) su(m)ptu(m)¹¹¹ a quada(m) carta pargaminea¹¹²
vetustissima /

In li(n)gua sardischa c(uius) tenor t(a)lis e(st)

[croce]

In nomini de pat(er) et filiu et spiritum sanctum/

Ego iudigi Trogodori de Ugunali cum mulieri mia donna Bera et cum filiu miu/

Donnu Gonstatini p(ro) voluntate de donnu Deu potestandu parte de Caralis
fage(mus)/

Illi custa carta p(ro)¹¹³ beni [que]¹¹⁴ ki fagemus Assarchiepiscopadu n(ost)ru de
Caralis/

Ad honore de deu et in gra(tia) de s(an)c(t)a maria matrige d(omi)ni (et)¹¹⁵ in
gra(tia) de s(anc)to Michali/

Arcangelo et de tota sa milicia de sus Angelus et de sus archa(n)g(e)l(us) Et i(n)
gra(tia)/

De s(anc)tu Iohan(n)i baptista (et)¹¹⁶ o(mn)es s(an)c(t)os p(ro)ph(et)as et i(n)
gra(tia) de s(an)c(t)u petru p(ri)nceps ap(osto)lor(um)/

Et i(n) gra(tia) de s(an)c(t)u stephanu¹¹⁷ p(ri)mo martiru et i(n) gra(tia) de
s(an)c(t)u Saturno n(ost)rru¹¹⁸ et/

O(mne)s s(an)c(t)I martires et i(n) gra(tia) de s(an)c(t)a Cecilia v(ir)gini et
o(mne)s s(an)c(t)os et s(an)c(t)as dei Calli dam(us)/

Assarchiepiscobatu n(ost)ru de Caralis (et)¹¹⁹ p(ro) remissione dessos peccados
n(ost)ros (et)/

Dessos maioraes dessa t(er)ra n(ost)ra totu ssus lib(er)us de paniliu cantu sunt
p(ro)¹²⁰ totu/

111 Blasco legge: *sumptu(m)*.

112 Blasco legge: *pergaminea*.

113 Nel testo la lettera “p” è uguale alla “p” interpretata da Solmi e Blasco alla riga precedente per trascrivere “per” invece di “pro”, come in questo caso, in cui viene interpretata come “pro”.

114 Espunto.

115 Per indicare questo *et* il copista utilizza l’abbreviazione tachigrafica tironiana, al contrario delle altre volte in cui scrive direttamente: *et*.

116 Come nota precedente.

117 Sic! Blasco e Solmi correggono in: *Stephanu*.

118 Solmi e Blasco correggono in: *nostru*.

119 Il copista utilizza l’abbreviazione tachigrafica tironiana.

120 Solmi e Blasco trascrivono: *per*.

Caralis ki servia(n)t assu archiepiscopatu n(ost)ru de Caralis de tres setmanas una/

In serviciu cali abet voler sarchiepiscobu ki aet esser in sarchiepiscopadu i(n) co/ esserbiant¹²¹ usq(ue) m(odo) assu ren(n)u et serbia(n)t illi in terra et i(n) mari p(er)¹²² tota sa sar/

dinga in s(er)biciu Cale aet voler sarchiepiscobu kiaet e(ss)er in sarchiepiscopa- du/

Custus lib(er)us de paniliu arint et mersi(n)t¹²³ (et) stident¹²⁴ (et) trebulent (et) i(n)cunge(n)t/

(et) fazzant o(mn)ia serbiciu (et) purlis¹²⁵ et maistrus i(n) pedra et i(n) calcina et i(n) ludu/

Et i(n) lin(n)a et i(n) o(mn)ia fatu ka(n)tu adesser opus Assarchiepiscopadu (et) no(n) usit¹²⁶ sarchi/

Episcopu ki aet esser p(er)¹²⁷ te(m)p(or)ale allebarillis aliu (et) no(n) fazant mes- sas mulieres/

Issor(um) (et) no(n) diponiat¹²⁸ pastores kena fachi issor(um)¹²⁹. Et totu custu serviciu fage(n)t a/

Fina adicomu ad su ren(n)u. [*qui inizia l'interpolazione*] Et sunt sas villas ubi sunt adistari sus lib(er)us /

de paniliu Sa villa de S(anc)ta Ilia Et quartu iossu Et s(anc)ta maria de paradisu /

Et villa de archie(iscop)o de tolostrai Et issa villa de s(anc)ta agatha de zulkes Et/

bau de ca(n)nas Et marga(n)ni Et barau¹³⁰ murakessus Et issa villa de s(anc)ta /

agatha de rutulas. Et damus illas custas billas¹³¹ cu(m) ho(m)i(n)es cantu sunt et / cantu aent esser adistari i(n)tru de custas billas pro cantu adi durari su segulu. /

Et dam(us) illas custas billas cu(m) fundame(n)tus (et) saltus aquas (et) padriis (et) domesti /

gas et semidas (et) binias quantu se apartenet {a billas cu(m) fundame(n)tus /

121 Solmi propone: *asserbiant* nel testo, mettendo in nota: *esserbiant*, mentre Blasco inserisce: *asserbiant* nel testo senza commentare ulteriormente.

122 Il copista dimostra di conoscere il segno di abbreviazione del “per”.

123 Solmi e Blasco correggono in: *messint*.

124 Blasco corregge in: *seident*, sulla scorta di G. PAULIS, *Linguistica e filologia*, cit.

125 Blasco corregge in: *pur(i)lis*.

126 Blasco corregge in: *ausit*.

127 Solmi e Blasco usano: *pro*.

128 Solmi e Blasco correggono in: *diponiat*, ma soltanto Solmi, in nota, riporta quanto effettivamente scritto nel codice.

129 Solmi e Blasco correggono in: *issoru*.

130 Solmi e Blasco inseriscono un *de* inesistente.

131 La sensazione è che il copista quattrocentesco, non comprenda bene che cosa sta copiando, nel senso dell’oggetto.

et saltus aquas et padrus }¹³² apusti cussas villas quillapat¹³³ sarchiepiscopadu de /
 Caralis cantu adurari su segulu. Et custu ordiname(n)tu fagem(us) i(n) manu /
 de ssarchiepiscobu¹³⁴ n(ost)ru maistru Alfrede¹³⁵ et cu(m) volu(n)tate de sus
 ep(iscop)os n(ost)ros et /
 de totu su clericadu (et) de totussus¹³⁶ maiores fr(at)es n(ost)ros de Caralis. Et
 no(n) de /
 beat serbire custus lib(er)us de panilio assu Re(n)nu (et) ni acuradore¹³⁷ (et) ni ar /
 me(n)tario et ni amaiori¹³⁸ de scoca¹³⁹ (et) ni agenezario¹⁴⁰ farbe¹⁴¹ turbet tres
 orro /
 batias¹⁴² de arari (et) tres de messari assu Re(n)nu.¹⁴³ Et si benit pu(n)nas¹⁴⁴ in sa
 t(er)ra /
 de(n)t dato¹⁴⁵ (et) opera de cutore¹⁴⁶ killi aet gittari i(n) iustitia (et) ssiat i(n) vo-

132 Il copista dà qui un'altra dimostrazione della sua distrazione ripetendo una riga che ha già trascritto e che corregge con un segno di espunzione.

133 Blasco normalizza in : *qui ll'apat.*

134 Blasco normalizza in : *dess'archiepiscobu.*

135 Il nome di persona è sottolineato e richiamato al margine sinistro dal disegno di una mano con l'indice puntato sulla nota: *Alfrede Archiep(isco)p(us) Cala(rita)nus.*

136 Blasco normalizza in: *totu ssus.*

137 Blasco divide in : *a curadore.*

138 Blasco divide in: *a maiori.* Lo sforzo di normalizzazione posto per le precedenti edizioni della *Carta* porta a trascurare la sensazione che il copista decipti quello che legge senza spesso comprendere le parole.

139 Blasco legge: *scolca*, ma in realtà può essere più plausibile che il copista abbia copiato giusto, cioè con il termine: *scoca*, sardo copiato male già all'origine per esempio dal testo originale.

140 Blasco legge: *a genezzario.* La sensazione è che il termine sia in uso solo nel Quattrocento, e che riguarda giannizzero. Il copista non ha risolto il dubbio linguistico e potrebbe aver optato autonomamente per la parola a lui più familiare.

141 Blasco interpreta come: *farce.* Eppure la consonante è una "b". Il copista è di scarsa qualità, come si evince dall'incertezza con cui utilizza i legamenti anche a una sola parola di distanza dall'altra quando dovrebbe usare la stessa tecnica; soprattutto nell'incertezza con cui alterna lettere in corsivo e capitali.

142 Blasco legge: *arrobatias.*

143 Qui c'è stata una seconda interpolazione, la cui comprensione è però più complessa perché non si è in grado di trovarne inizio e fine, anche perché ipotizziamo che il copista abbia dimenticato una riga, c'è infatti un cambio di significato che porta a perdere il senso. Si tratta (per noi) di confrontare la *Carta* con altre dalla struttura simile, per vedere cosa può essere successo.

144 Inspiegabilmente Blasco legge: *pruinas.* La lezione gli è forse suggerita dal fatto che nella versione spagnola della carta (Aleo) si parla di carestia. Non ha comunque senso che in caso di carestia, i servi smettano di lavorare per l'arcivescovo per tornare a lavorare per il giudice. Non incidono certo sull'economia gli spostamenti di uomini in occasione di una carestia (se non c'è nulla da zappare non è che spostando uomini la terra per incanto riprenda a dare messi, a produrre).

145 Col termine: *dato* si intendono i tributi: una situazione di scambio incomprensibile in momenti di carestia.

lu(n)tadi dessar /
 chiep(iscop)o haet esser aponner¹⁴⁷ curadores et maiores suos i(n) totas billas
 dessus /
 paniliu.148 Et no(n) apat auzansia iudice (et) ni(n) donna et ni(n) nullo
 ho(m)i(n)e carnale ki /
 pus nos aet e(ss)er allebarinde¹⁴⁹ dessos liberos de panilio cantu sunt et cantu /
 ae(n)t e(ss)er aponiri(n)de¹⁵⁰ inserbiciu¹⁵¹ suu p(er) unu¹⁵² (et) ni aprearinde¹⁵³
 kena bolu(n)tate /
 dessarchiep(iscop)u¹⁵⁴ (et) no(n) usent¹⁵⁵ intrare per unu¹⁵⁶ curatore (et) ni(n) per
 unu¹⁵⁷ maiore des /
 su re(n)nu ad iuigare (et) ni apreare¹⁵⁸ inistas¹⁵⁹ villas de panilio¹⁶⁰ kena vo-
 lu(n)tate /
 dessarchiep(iscop)o161 daba162 sino(n) bolet ma(n)dare ho(m)i(n)e suo sar-

146 Blasco legge: *curatore*, ma la figura istituzionale non ha alcun senso che sia richiamata in questa sede. Si devono dare tributi e opere di qualcos'altro non di qualcun altro. Ad ogni modo nessuna norma per le abbreviazioni sembra poter giustificare (senza segni visibili nel documento, peraltro) la soppressione di una sillaba "ra". Non solo, è da respingere la lezione di Blasco che mette un punto dopo: *opera* e aggiunge un "et" inesistente. Ricostruisce cioè una frase che non c'è. Anche se si vuole dare credito alla presenza di "curatore", la sensazione è che colui che può avere interesse (visto il prosieguo della frase) a citare in giudizio i servi che se ne vanno sia l'arcivescovo e non il giudice, cioè l'arcivescovo del 1327.

147 Blasco scioglie in: *a ponner*, tuttavia nel testo è presente (tra la "p" e la "o") il segno della mancanza di un'altra parte di testo.

148 La sensazione è che il copista abbia dimenticato una riga o comunque alcune parole perchè, interpolazione o meno il testo è scarsamente comprensibile.

149 Blasco scioglie in: *a llebari-nde*.

150 Blasco scioglie in: *a poniri-nde*.

151 Blasco legge: *su serbiciu*.

152 Blasco scioglie in: *perunu*.

153 Blasco scioglie in: *a preari-nde*.

154 Blasco scioglie in: *dess'archiepiscopu*. Appare evidente l'ennesima contraddizione che attraversa tutto il testo dove a seconda delle esigenze si dice o all'arcivescovo che dovrà venire o all'arcivescovo *tout court* come se fosse già in carica.

155 Blasco legge: *ausent*.

156 Blasco scioglie in: *perunu*.

157 Blasco scioglie in: *perunu*.

158 Blasco scioglie in: *a preare*.

159 Blasco scioglie in: *in istas*.

160 *Villas de panilio* è chiaramente qualcosa di diverso dai *liberos de panilio* citati fino a questo momento.

161 Blasco scioglie in: *dess'archiepiscopo*. Si noti come all'inizio del documento è chiarissimo che si parla della volontà del giudice, in questa parte del documento si parla inspiegabilmente della

chiep(iscop)o¹⁶³ apreare¹⁶⁴ ki siat sa prea /
aut p(ro) morti domine¹⁶⁵ aut p(ro) sas op(er)as aut p(ro) parime(n)tu de kertu.
Custu /
fagim(us) et co(n)fi(r)mamu(s) ad honore(m) dei (et) s(anc)te M(ari)e matrige
d(o)m(inis) (et) totus sus¹⁶⁶ s(an)c(t)os /
(et) p(ro) remissione dessor peccados¹⁶⁷ n(ost)ros (et) de pare(n)tes n(ost)ros. Et
no(n) appat au /
zantia¹⁶⁸ iudiki¹⁶⁹ et ni donna (et) ni p(er)unu ho(min)i carnali¹⁷⁰ adisbertere¹⁷¹
custu ormi(n)iu¹⁷² /
kaem(us)¹⁷³ factu¹⁷⁴ p(ro) do(n)nu deu (et) p(ro) ssas¹⁷⁵ a(n)i(m)as n(ost)ras (et)
de pare(n)tes nostrus (et) ka /
fudi minimadu sarchiepiscopadu¹⁷⁶ de pu(n)nas¹⁷⁷ ki beni(n)t in sa t(er)ra li fegi-
mus¹⁷⁸ /
custu beni Et s(un)t desti(m)oni(us) donigellu zerchis¹⁷⁹ (et) donigellu Gomita¹⁸⁰

volontà dell'arcivescovo. Il giudice è scomparso.

162 Espunto da Blasco “per ovvio *lapsus* del copista” (p. 44, riga 42). Non ci spiega però l'ovvietà di tale *lapsus*.

163 Blasco scioglie in: *s'archiepiscopo*.

164 Blasco scioglie in: *a preare*.

165 Blasco scioglie in: *d'omine*. Ma con la mancanza della “h” e il significato esistente di *domine* questa correzione di Blasco lascia perplessi.

166 Blasco legge: *totu ssus*.

167 *Peccados* è chiaramente un iberismo.

168 Blasco legge: *ausanzia*.

169 Si confronti la maniera diversa alla riga 37 dove è scritto: *iudice*, quindi una trascrizione piuttosto diversa. A nostro avviso dal punto riprende il documento originale non interpolato.

170 Questa è la formula corretta che si ritrova in tutti i documenti originali giudicali dell'epoca, mentre quella presente sopra la riga 37 appare significativamente diversa.

171 Blasco scioglie in: *ad isbertere*.

172 Resta il dubbio che nell'originale potesse essere scritto: *ordinamentu*.

173 Blasco scioglie in: *k'aemus*.

174 Blasco legge: *fattu*.

175 Blasco legge: *prossas*.

176 Blasco scioglie in: *s'archiepiscopadu*. Il verbo *minimare* è significativo: dà un forte significato al cuore del documento; siamo alla vigilia della nomina del nuovo arcivescovo che governerà un territorio notevolmente ridotto, non più coincidente con l'antica Provincia di Sardegna.

177 Blasco legge: *pruinas*.

178 “Ritorna” il giudice come soggetto e scompare l'arcivescovo.

179 Non conosciamo la natura dell'ordine con cui vengono menzionati i testimoni. Il primo è il donnicello Zerchis, il fratello del giudice?

Gosta(n)tine¹⁸¹ /
derrubo logusalbatori et totu sa t(er)ra n(ost)ra de Caralis¹⁸² kilaet¹⁸³ devertere /
appat anathema daba pat(er) e(t) filiu (et) s(an)c(t)u sp(irit)u Daba XII ap(osto)los
(et) daba /
III evva(n)gelistas daba XVI p(ro)ph(et)as daba XXIIIor Seniores daba
CCCXVIII /
s(anc)tos patres Et sorti appat cu(m) iuda in inferno inferiori fiat fiat ame(n)

180 Blasco legge: *Comita*.

181 Questo testimone non ha titolo nobiliare ma sembra portare un titolo militare.

182 Come ricordato, la continua citazione di *Caralis* o *parte Caralis* e arcivescovado *Caralis* sancisce che questo documento è l'accettazione del programma di quadripartizione della Sardegna da parte di Gregorio. Quindi il documento è successivo al gennaio 1074 ma anche prima dell'arrivo di Giacomo arcivescovo effettivamente a Cagliari o comunque della nomina, quindi è un documento precedente il luglio 1074, quando entro il primo anno di pontificato di Gregorio si attesta che è stato dato il pallio al suddetto Giacomo.

183 Blasco scioglie in: *ki l'ae*".

II RICOSTRUZIONE IDEALE DELLA CARTA ORIGINALE

[croce]

In nomini de Pater et Filii et Spiritum Sanctum.

Ego iudigi Trogodori de Ugunali cum mulieri mia donna Bera et cum filiiu miu donnu Gonstatini pro voluntate de Donnu Deu potestandu parte de Caralis fagemus illi custa carta pro beni que ki fagemus ass'archiepiscopadu nostru de Caralis ad honore de Deu et in gratia de sancta Maria matrige Domini et in gratia de sancto Michali Arcangelo et de tota sa milicia de sus Angelus et de sus Archangelus et in gratia de sanctu Iohanni Baptista et omnes sanctos Prophetas et in gratia de sanctu Petru princeps Apostolorum et in gratia de sanctu Stephanui primo martiru et in gratia de sanctu Saturno nostru et omnes sancti martires et in gratia de sancta Cecilia virgini et omnes sanctos et sanctas Dei, calli damus ass'archiepiscobatu nostru de Caralis et pro remissione dessor peccados nostros et dessor maioraes dessa terra nostra totu ssus liberus de paniliu cantu sunt pro totu Caralis, ki serviant assu archiepiscopatu nostru de Caralis de tres setmanas una in serviciu cali abet voler s'archiepiscobu ki aet esser in s'archiepiscopadu in co esserbiant usque modo assu rennu et serbiant illi in terra et in mari per tota sa Sardinga in serbiciu cale aet voler s'archiepiscobu ki aet esser in s'archiepiscopadu; custus liberus de paniliu arint et mersint et seident et trebulent et incungent et fazzant omnia serbiciu pur lis maistrus in pedra et in calcina et in ludu et in linna et in omnia fatu kantu ad'esser opus ass'archiepiscopadu et non usit s'archiepiscopu ki aet esser per temporale allebarillis aliu et non fazant messas mulieres issorum et non diponiat pastores kena fachi issorum. Et totu custu serviciu fagent a fina adicomo ad su rennu.

Et non appat auzantia iudiki et ni donna et ni perunu homini carnali ad'isbertere custu orminiu k'aemus factu pro donnu Deu et pro ssas animas nostras et de parentes nostrus et ka fudi minimadu s'archiepiscopadu de punnas ki benint in sa terra li fegimus custu beni.

Et sunt destimonius donigellu Zerchis et donigellu Gomita, Gostantine de Rrubo logusalbatori et totu sa terra nostra de Caralis ki l'aet devertere appat anathema daba Pater et Filii et Sanctu Spiritu daba XII Apostolos et daba IIII Evgangelistas daba XVI Prophetas daba XXIIIor Seniores daba CCCXVIII Sanctos Patres Et sorti appat cum Iuda in inferno inferiori fiat fiat amen.

III

ESAME DEL FORMULARIO DELLA CARTA RICOSTRUITA

Protocollo:

invocatio ([croce]; “In nomini de Pater et Filii et Spiritum Sanctum”)

intitulatio (“Ego iudigi Trogodori de Ugunali cum mulieri mia donna Bera et cum filii miu donnu Gonstatini pro voluntate de Donnu Deu potestandu parte de Caralis”),

inscriptio (“ass’archiepiscopadu nostru de Caralis”)

è assente la *salutatio* o la *formula perpetuitatis* (che però viene inserita in altra parte del testo) o l’*apprecatio*.

Testo:

arenga o *preambolo* (“fagemus illi custa carta pro beni que ki fagemus ad honore de Deu et in gratia de Sancta Maria matrige Domini et in gratia de sancto Michali Arcangelo et de tota sa milicia de sus Angelus et de sus Archangelus et in gratia de sanctu Iohanni Baptista et omnes sanctos prophetas et in gratia de sanctu Petru princeps Apostolorum et in gratia de sanctu Stephanui primo martiru et in gratia de sanctu Saturno nostru et omnes sancti martires et in gratia de sancta Cecilia virgini et omnes sanctos et sanctas Dei”)

è assente la *notificatio* o *promulgatio* (spesso superflua in documenti di questo genere), come pure è assente la *narratio* (anche se una sorta di *narratio* viene inserita nella parte finale del documento)

dispositio (“calli damus ass’archiepiscopatu nostru de Caralis et pro remissione dessos peccados nostros et dessos maioralessa terra nostra totu ssus liberus de paniliu cantu sunt pro totu Caralis, ki serviant assu archiepiscopatu nostru de Caralis de tres setmanas una in serviciu cali abet voler s’archiepiscobu ki aet esser in s’archiepiscopadu in co esserbiant usque modo assu rennu et serbiant illi in terra et in mari per tota sa Sardinga in serbiciu cale aet voler s’archiepiscobu ki aet esser in s’archiepiscopadu; custus liberus de paniliu arint et mersint et seident et trebulent et incungent et fazzant omnia serbiciu [et] pur lis [et] maistrus in pedra et in calcina et in ludu et in linna et in omnia fatu kantu ad’esser opus ass’archiepiscopadu et non usit s’archipiscopu ki aet esser per temporale allebarillis aliu et non fazant messas mulieres issorum et non diponiat pastores kena fachi issorum”)

Formula perpetuitatis (“Et totu custu serviciu fagent a fina adicomu ad su rennu”),

sanctio o *minatio* (“Et non appat auzantia iudiki et ni donna et ni perunu homini carnali ad’isbertere custu orminiu k’aemus factu pro donnu Deu et pro ssas animas nostras et de parentes nostrus”)

sorta di *narratio* inserita al termine del documento (“et ka fudi minimadu s’archiepiscopadu de punnas ki benint in sa terra li fegimus custu beni”)

è assente la *corroboratio*, talvolta superflua in questo genere di documenti, ma la *Carta* in origine doveva essere provvista del sigillo, come sappiamo per analoghi documenti giudicali dell’epoca.

Escatocollo:

subscriptiones (“Et sunt destimonius donigellu Zerchis et donigellu Gomita, Gostantine de Ruto logusalbatori et totu sa terra nostra de Caralis”)

la *datatio* è assente

minatio finale (“ki l’aet devertere appat anathema daba Pater et Filii et Sanctu Spiritu daba XII Apostolos et daba IIII Evvangelistas daba XVI Prophetas daba XXIIIor Seniores daba CCCXVIII Sanctos Patres Et sorti appat cum Iuda in inferno inferiori fiat fiat”)

apprecatio (“amen”)

18
pamili. Et nō apat angarsin iudic e in domo. et in nullo hōi mōnale. hū
pus nos aet eēz Allebarnde de stōs liberos de pamilio cantu sum et cantu
aet eēz apomē idē mīstebūm sūm p unū e in apreatnde hēna volūntate
de sūchepō e nō usent mēzare p tūm curatore e in p vnu maiore des
sū zēni adingare e in apreatre mīstas villas de pamilio hēna volūntate
de sūchepō dāba sūm bolet mādare hōi sūo sūchepō apreatre hū fiat sū pūa
aut p mōti domno aut p sas opas aut p pāz mēni de hēzū. Cūstū
fagim et dōfūm ad hōnōrē dēi e sū aē mātaze dēi e de totis sūis sūis
e p remissione de sūis peccados mōs e de pāztes mōs. Et nō apat au
zāna iudizi e in domo e in pūm hōi corāli adibere nūm oīmū
hācūm factū p dōmū dēi e p sūas aīas mōs e de pāztes nōstas e hā
fūdi mūmādū sūchepō sūpādū de pūnas hū bēnt p sūā hū fēgūm
nūm bēni Et sū dēstōnī domgellū zēlas e domgellū Gōmū. Gōstāme
derruto lo logūstātōn et totū sūā nra de Carahs. hūlaet de uēzere
apat māthema dāba pāz e filū e sūssū. Dāba pū aptōz e dāba
mū. eūngelīstas. dāba e hū pūtas. Dāba e emī. Semo zēs. Dāba. rēp dū
sūos pāztes. Et sōtū apat in iudā p mīstebūm pūstōzī fiat fiat amē

CARTA DI BENEDETTA E BARISONE
ALL'ARCIVESCOVO RICCO DI CAGLIARI (1216)
Archivio Arcivescovile di Cagliari, *Liber Diversorum* A/1, ff. 102v.-103
EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Hoc est tra(n)ssu(m)ptu(m) fidelit(er) su(m)ptu(m) a q(uo)da(m) alio tra(m)su(m)pto
in carta p(er)gaminea vetustis/
sima t(ri)bus notariis testificatu(m) sole(m)pnit(er) c(uius) tenor talis est. In
no(m)i(n)e s(anc)te et i(n)dividue /
t(ri)nitatis am(en). Nos parath(o)n dei gra(cia) iudex Callar(is) et arboree Et
do(n)nicella bene /
dicta uxor ei(us), March(i)s(iu)m Masse (et) d(omi)na Call(a)r(i) (et) arboree,
mich(i) s(i)c(u)t do(n)nicelle bene /
dicte Co(n)se(n)tie(n)te s(upras)c(ri)pt)o marito meo, ambo p(re)se)ntes in simul p(er)
ha(n)c cart(u)la(m) ad honore(m) /
dei (et) s(an)c(t)e cecilie q(ue) e(st) caput archie(pisco)pat(us) Call(e)ri (et) p(ro)
remedio a(n)i(m)e n(ost)re vob(is) d(omi)no Ricco /
dei gra(cia) eccl(es)ie s(an)c(t)e cecilie de Call(e)ri archie(pisco)po p(ro)curatoris
no(m)i(n)e recipie(n)ti p(ro) vob(is) (et) /
eccl(es)ie s(an)c(t)e cecilie (et) archie(pisco)pat(us) v(est)risq(ue) successorib(us)
dimicti(m)(us) (et) relaxam(us) atq(ue) /
f(ir)mam(us) v(o)b(is) p(re)no(m)i(n)ato archie(pisco)po recipie(n)ti (et) susci-
pie(n)ti p(ro) vob(is) et s(an)c(t)a eccl(es)ia (et) ar /
chi(episco)patu om(n)es r(ati)ones et usus (et) i(n)t(ro)it(us) s(anc)to
archie(pisco)pat(o) eccl(es)ie s(an)c(t)e cecilie pertin(ente)s /
v(e)l p(er)tine(n)cia p(ost) p(ro) ut i(n) car(tu)la seu car(tu)lis eccl(es)ie s(anc)te ce-
cilie (con)ti(n)ent(ia) p(ro) panilio et/
facto panilii v(idelice)t eos om(ne)s (et) queq(ue) eor(um) sint f(ir)me (et) sta-
bil(ite)r ad utilitate(m) (et) /
p(ro)p(ri)etate(m) s(anc)te eccl(es)ie (et) archi(piscopa)t(us). Et miss(us) ei(us)
cui¹⁸⁴ p(ro) panilio (et) p(ro) facto panilii i(n) /
villa de panilio dict(us) archie(pisco)pat(us)¹⁸⁵ et sui successores Co(n)stitu(er)int
ordinav(er)i(n)t /
(et) feceri(n)t facia(n)t factu(m) n(ost)re curie si(cu)t fec(er)it factu(m) eccl(es)ie
s(an)c(t)e cecilie (et) archie(piscopa)t(us) /
(et) n(u)ll(us) ali(us) curatore p(ro) nob(is) ibi sit s(ed) ubicu(m)q(ue)
p(re)no(m)i(n)at(us) miss(us) eccl(es)ie s(an)c(t)e cecilie (et) /
archie(pisco)pat(us) i(n) panilio et p(ro) panilio negocia n(ost)re curie et s(anc)te ce-
cilie face(re) no(n) /
poterit factum panilii p(ro) se (et) p(ro) n(ost)ra curia Nos q(uo)que parathun (et)

184 Capra/Solmi trascrivono: *qui*.

185 Capra/Solmi correggono opportunamente in: *archiepiscopus*.

donnicella bene /
 dicta dabimus ip(s)i misso n(ost)r(u)m adiutoriu(m) sup(er) ea q(ue) p(ro) se facere
 no(n) pot(er)it. Insup(er) /
 hec o(mn)ia ad honore(m) dei et eccl(es)iar(um) de plumbino¹⁸⁶ vobis
 p(re)no(m)i(n)ato archie(isco)po (et) /
 d(omi)no Guantino dolie(n)si eccle(s)ie e(pisco)po (et) d(omi)no mariano Sulcensi
 eccl(es)ie e(pisco)po /
 atq(ue) tragudori Suelle(n)si eccl(es)ie e(pisco)po p(ro)cu(r)ato(r)io no(m)i(n)e reci-
 pie(n)tib(us) p(ro) v(o)b(is) (et) /
 e(pisco)pat(us) v(est)ris (et) v(est)ris eccl(es)iis (et) univ(er)sitate eccl(esi)ar(um) de
 plumbino¹⁸⁷ p(ro) remedio /
 a(n)i(m)e n(ost)re Relaxam(us) v(o)b(is) ut ut sc(ri)ptu(m) e(st) ab hodie i(n) antea
 vinu(m) totu(m) q(uod) /
 a(n)nuati(m) co(n)sueti eram(us) tollere et levare vobis et v(est)ris ho(m)i(ni)b(us) et
 aliar(um) /
 eccl(es)iar(um) de plumbino¹⁸⁸ et eor(um) ho(m)i(ni)b(us). Et ab hodie i(n) antea
 p(er) vos n(e)q(ue) /
 p(er) v(est)ros successores no(n) tollem(us) n(ec) levabim(us) aut tolli v(e)l levari
 facie(mus) /
 seu p(er)miserim(us) unu(m) p(ro) an(n)uati(m) tolli et levari (con)sueti eram(us). Et
 q(uod) /
 totu(m) ill(u)d (et) o(mn)ia ea q(ue) i(n) carta seu car(tu)lis archie(pisco)pat(us)
 eccl(es)ie s(anc)te cecilie co(n)ti /
 net(ur) f(ir)mu(m) et ratu(m) ha(be)bim(us) parit(er) et tenebi(m)us. Et ita ad
 s(anc)ta dei eva(n)g(e)lia /
 iura(mus) h(ec) o(mn)ia sc(ri)pta sic f(ir)ma habere et tenere (et) facere p(er)
 sing(u)la (et) /
 co(n)tra no(n) venire p(er) nos v(e)l v(e)l p(er) aliu(m) aliq(uo)m(odo) sic de(us) a-
 diuuet. Et illa /
 s(anc)ta dei eva(n)gelia sup(er) q(ui)b(us) manu(m) posueru(n)t. Et si co(n)tra h(ec)
 fecerim(us) v(e)l /
 face(re) p(re)su(m)pserim(us) ponim(us) nos m(odo) i(n) pena d(omi)ni p(a)p(e)
 d(omi)no n(ost)ro videlicet ip(s)e nobis /
 pena(m) i(m)ponat¹⁸⁹ ad sua(m) volu(n)tate(m). Et ita bonacursu(m) iudice(m) et
 not(ariu)m /

186 Probabile errore del copista; in realtà: *Plumino*. L'errore potrebbe derivare dal fatto che il trascrittore quattrocentesco non aveva più conoscenza del termine "Pluminos", usato nel XIII secolo, e abbia interpretato il termine con una parola a lui più familiare: "Plumbino". Naturalmente dire: "Tutte le chiese di Piombino" ha ben altro significato che "Tutte le chiese di Pluminos", cioè del giudicato. In questo caso, come in quelli che seguiranno, Capra/Solmi interpretano motu proprio, cfr A. SOLMI, *Studi storici*, cit., Appendice II, doc I, pp. 405-407.

187 Come precedente.

188 Come precedente.

189 Lettura incerta; nel testo: *in(m) ponat*.

sc(ri)bere rogam(us). Actu(m) call(a)ri i(n) Curia palacii de decimo p(rese)ntib(us)
don(n)o /
petro p(ri)ore eccl(es)ie et monasterii s(anc)ti saturni. Et parathu(n)e pessa et Gomit-
ta /
de serra de fraile (et) Gomitta de soru de ieno et durbini de lacono et Gua(n)ti(n)o /
su fre(n) (et) ioh(an)ne de serra (et) Argume(n)to (et) Ch(er)me(n)to (et) aliis ad
h(ec) rogat(is) /
in Corona de loco. Anno ab i(n)carnac(i)o(n)e d(omi)ni Mill(esi)mo duce(n)tesimo
septimo /
decimo ind(ictione) q(ui)nta p(ridie) idus ianuarii

Hoc est raptum fidelit' superi' agda alio raptio p'curia p'gaminar' vencl'it'
fina t'bus v'ozis r'fuffiam' p'lepiu' q' tenor talis est. In noie se et d'm'ia
t'm'aris an. Nos parat'hu dei gra iudex Calli et arbore. Et domella Beatrix
d'ca v'oz' e'g' azar'ch' p' m' azast' e' d'ca Calli e' arbore ay'ch' se domelle Beatrix
d'ca Cost'ne se maris meo a n'lo p'nes m'f'mul' p' har' r'ctas ad honore
dei e' se reale q' e' cap'it' archiep'at' Calli e' p' remedio aie me' vob' d'no p'na
dei oia ecclie se reale de Calli archiep'at' p'notario noie recipiet' p' tot' e'
ecclie se reale e' archiep'at' v'isq' p'notario dimittit' e' relapam' aeg'
p'mang' v' p'notario archiep'at' recipiet' e' sustinet' p' tot' et p' ecclia e' ar
chiep'at' omes r'ones et vsus e' r'it'is se archiep'at' ecclie se reale p'na
v' p'na p' p'nt' i' curia seu r'it'is ecclie se reale q' t'm' p' p'ambio et
facto p'ambio de eos omes e' queq' eoz' s'm' f'm' e' stabul' ad v'oluntat'
p'petare se ecclie e' archiep'at'. Et miss' e'g' m' p' p'ambio e' p' facto p'ambio
v'ella de p'ambio d'ca archiep'at' et sui successores Cap'it'um ordmanit'
e' fecerit' sanat' factu' me' meo se fecit' factu' ecclie se reale e' archiep'at'
e' n'ly alij m'notario p'nt' ibi sit' s' v'biq' p'notario miss' ecclie se reale e'
archiep'at' i' p'ambio et p' p'ambio negona me' meo et se reale f'm' no'
p'ortet' factu' p'ambio p' se e' p'na m'no Nos q' parat'hu e' domella Beatrix
d'ca d'abim' q' miss' m'no aduitoriu' sup' ea q' p' se facere no' possit. q' n'p'
bet oia ad honore dei et eccliar' de plumbino vobis p'notario archiep'at' e'
d'no Guantino Dolies' ecclie ep'o. e' d'no mariano Sulcens' ecclie ep'o
atq' p'agudoy' Suelles' ecclie ep'o p'notario noie recipiet' p' tot' e'
ep'at' v'us e' v'us eccliar' e' v'niustate eccliar' de plumbino p' remedio
aie me' Relapam' v' v' s'm' e' ab hodie i' antea v'm' totu' q'
Lentis. p'ambio r'fueti' erant' tollere et leuare vobis et v'us h'oty et alia
eccliar' de plumbino et eoz' h'oty. Et ab hodie i' antea p' vos n'p'
p' v'os successores no' tollent' n'q' leuabim' aut' tolli v' leuari f'm'is
seu p'miserim' v'm' q' amari' tolli et leuari q' r'fueti' erant'. Et q'
v'ot' m'is e' oia ea q' i' curia seu ecclis p'notario ecclie se reale v'ot'
net' f'm'is et r'it'is hebim' parit' et r'it'is. Et ita ad p'ra dei euang'el'
p'naq' h' oia p'ra p'na habere ext'ere e' facere p' p'ngta e'
v'ra no' venire p' nos v' p' aliu' aliqui' p' eos deq' aduuet' Et illa
p'ra dei euang'elia sup' q'bz man' p'fuerim'. Et si r'ona h' fecerim' et
f'are p'f'p'ferim' ponim' nos i' pena d'ni p' d'no v'no v' p' nobis
pena no' ponat' ad sua v'oluntate. Et ita bonam' s'm' iudice et notu'
p'bere rogam'us. Actu' r'it'is i' Curia palaty de dermo p'nt' d'no
de p'na de f'raile e' Comita de p'na de p'na et d'uebm' de laoro et Guatio

Riccius
Archiep'us
Calanit'an.

int'ob'us

Deant'ibus
eccl'is Dolies.
Mariano
Sulis Sulcens.
Progotenit'
Eccl'is p'ra
Lentis.

Mense
Januarij
an. 1017.

Petrus
f'raile Mo.
malesij
S. Balu-
nini testis

119
103
In fe^l & Johne de peria & Argumeto & Chymeto & alijs ad h^{oc} 20^{to} 8^{to} 10^{to}
in Corona de lov. Anno ab incarnatione d^{omi}nⁱ millo ducentesimo septimo
decimo m^{ense} quinta & Idus Januarij:—

CARTA DI GUGLIELMO II
ALL'ARCIVESCOVO LEONARDO DI CAGLIARI (1239)
Archivio Arcivescovile di Cagliari, *Liber Diversorum* A/1, ff. 104-104v.
EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Hoc est tra(n)su(m)ptu(m) su(m)ptu(m) fidelit(er) a q(ua)da(m) carta p(er)gaminea
vetustissima /
Cui(us) tenor t(a)lis e(st): (Signum) In no(m)i(n)e d(omi)ni am(en) Anno d(omi)nice
incarnac(i)o(n)is M^o /
C^oC^o XXXVIII po(n)tifficat(us) d(omi)ni (Gregorius) VIII p(a)p(e) Anno ei(us)
XIII indic(i)o(n)e XII /
me(n)s(is) augusti die XXVI. Ex hui(us) p(ub)lici instrum(en)ti clareat lecio(n)e /
Q(uod) do(m)pnicell(us) Guillelm(us) dei gra(cia) marchio masse (et) iudex calari-
ta(nus) /
filius q(uo)nda(m) iudicis barisonis (et) do(m)pnicelle benedicte co(n)fite(n)do se
maiore(m) /
XX Annis in p(re)sencia mei palmerii not(arii) (et) testiu(m) subsc(ri)ptor(um) Do-
navit /
cessit atq(ue) remisit D(omi)no Leonardo dei gra(cia) ven(er)abili archie(isco)po
Calaritano /
Recipie(n)ti p(ro) se et suis successorib(us) Calaritan(is) archiepi(scopi)is totu(m)
vinu(m) et /
daci(u)m anguarias et p(er) angarias (et) o(mn)e s(er)vitiu(m) et quicquid usq(ue)
modo ip(s)i s(er)vi /
Calaritan(us) archie(iscop)at(us) facere et dare (con)suev(er)ant iudicibu(us) Calari-
tan(is) /
antecessorib(us) suis ta(m) de p(er)sonis q(uam) de reb(us) ip(s)or(um)
s(er)vor(um) ita q(uod) n(e)que ipse /
iudex postq(uam) de(us) co(n)cesserit ei regnu(m) calaritanu(m) sive p(er) pace(m)
sive p(er) Guerra(m) /
sive p(er) concordia(m) v(e)l q(ua)li(ter)cumque m(odo) n(ec) successor suus no(n)
aufferret n(ec) aufferri /
faciet p(er) se n(ec) p(er) aliu(m) n(ec) aufferri p(er)mittet a s(er)vis p(re)dictis
vinu(m) n(e)que aliq(ui)d /
p(ro) vino n(e)q(ue) daci(u)m aut aliq(ui)d p(ro) dacio n(e)q(ue) op(er)as n(ec)
aliq(ui)d p(ro) op(er)is n(e)q(ue) t(ri)cticu(m) /
v(e)l ordeu(m) aut aliq(ui)d p(ro) t(ri)tico et ordeo neq(ue) iuga v(e)l al(i)q(ui)d
p(ro) iugo n(e)q(ue) escarcarium /
n(ec) a(li)q(ui)d p(ro) squarcario n(e)q(ue) peza(m) (p(ro) q(uo)q(ue)re n(ec)
a(li)q(ui)d p(ro) ip(s)a peza neq(ue) p(ro) castris /
neq(ue) p(ro) messe neq(ue) p(ro) nu(n)za(n)do neq(ue) aliquib(us) s(er)viciu(m) e-
xiget neq(ue) exigere p(er)mittet /
neq(ue) aliq(ui)d s(er)viciu(m) ta(m) i(n) p(er)sonis q(uam) i(n) reb(us) ip(s)or(um)
sine ip(s)ius archie(pisco)pi volu(n)tate ac /
p(ar)abola s(ed) libere si(n)e aliq(uo) i(m)pedime(n)to sive aliqua co(n)tradicio(n)e

(et) adiecc(i)o(n)e s(er)via(n)t /
ip(s)i s(er)vi ta(m) i(n) p(er)sonis q(uam) i(n) rebus ip(s)i d(omi)no Leonardo Calaritan(o) tarchie(isco)po¹⁹⁰ v(e)l /
ei(us) nu(n)cio¹⁹¹ et successorib(us) suis si cano(n)ice i(n)traveri(n)t et si i(n) eode(m) amore cu(m) d(omi)no /
iudice p(er)ma(n)seri(n)t i(n) q(uo) erat ip(s)e Leonard(us) calaritan(us) s(upras)c(ri)ptus Et liceat eide(m) /
archiep(isco)pot a(m) de ip(s)is s(er)vis q(uam) de reb(us) ip(s)or(um) facere m(odo) p(re)s(ri)pto q(uid)q(uid) s(ibi) et ei(us) /
successorib(us) placuerit. Item s(upras)c(ri)ptus do(m)pnicell(us) iudex i(n) p(re)se(n)cia mei notarii et testiu(m) /
subsc(ri)ptor(um) o(mn)ia iura o(mn)ia p(ri)vilegia o(mne)s cartas¹⁹² o(mn)esq(ue) lib(er)tates calaritani archi /
ep(iscop)atus q(ue) v(e)l quas an(te)cessorib(us) suis mat(er) sua do(m)pnicella benedicta (et) pat(er) su(us) /
iudex barisonus v(e)l cu(m) iudice la(m)berto v(e)l sola¹⁹³ v(e)l avus (et) p(ro)avus v(e)l alii /
an(te)cessores sui eccl(es)ie calaritan(e) s(er)vis et ho(m)inib(us) ip(s)i(us) eccl(es)ie dederu(n)t v(e)l co(n)ces /
seru(n)t v(e)l q(uid)q(ui)d ex donac(i)o(n)e lib(er)or(um) v(e)l s(er)vor(um) v(e)l ex ve(n)dic(i)o(n)e v(e)l q(uo)cu(m)q(ue) iure v(e)l /
tit(u)lo ip(s)i eccl(es)ie calaritan(e) datu(m) e(st) v(e)l ip(s)a eccl(es)ia possidet totu(m) ia(m) dict(us) do(m)pn(i) /
cell(us) iudex ip(s)i eccl(es)ie et ip(s)i archiep(isco)po c(on)firmavit et dedit. Item p(ro)missit /
ia(m) dict(us) iudex ip(s)u(m) archiep(iscopu)m salvare et custodire et defe(n)dereta(m) i(n) /
p(er)sona q(uam) i(n) reb(us) co(n)tra o(mne)s ho(m)in(es) (et) o(mn)ia iura ecc(lesi)e calaritan(e) ut dictu(m) (est). /
Ite(m) p(ro)misit ia(m) dict(us) do(m)pnicell(us) Guill(el)m(us) iudex si d(eus) (con)cesserit ei regnu(m) sic(ut) /
ia(m) dictu(m) e(st) q(uod) ip(s)e co(m)pellet m(i)hi sine aliq(ua) reclamac(i)o(n)e ip(s)i(us) archiep(isco)pi v(e)l ei(us) //
nu(n)cii ho(m)in(es) ville s(an)c(t)e Gilie et ville de quarto iosso solve(re) et dare ip(s)i tarchie(isco)po v(e)l /
ei(us) nu(n)cio q(uo)d ip(s)i ho(m)in(es) t(em)p(o)re mat(ri)s sue et pat(ri)s (et) t(em)p(o)re antecessor(um) suor(um) solv(er)e /

190 Espunto: *s(er)vis*.

191 Si noti il riferimento al nunzio dell'arcivescovo come nella *Carta* di Orzocco.

192 Si noti, qui, il riferimento alle *Carte* precedenti, fra le quali, quella di Orzocco e quella di Benedetta e Barisone.

193 Si conferma che Benedetta agì, in momenti diversi del suo regno, da sola e non solo con i mariti, al contrario di quanto si sostiene tradizionalmente.

et dare (con)sueveru(n)t s(c)ilic(et) q(uod) dabit uniusq(ui)sq(ue) p(re)dictor(um)
 ip(s)9i archie(pisco)po v(e)l ei(us) nu(n)cio /
 s(olidorum) d(enariorum) ian(uensium) num(er)or(um) bonor(um) VIII¹⁹⁴ (et) IIII^{or}
 q(ua)rtinos t(ri)tici p(er) iugu(m) q(uo)d erit i(n) p(re)d(i)c(t)a /
 villa (et) arabit unusq(ui)sq(ue) solvet ad iustu(m) q(uar)tu(m) q(uo) ve(n)dit(ur) et
 emit(ur). Et q(uod) coget /
 ip(s)e iudex ho(m)i(n)es de panilio silicet mag(ist)ros lapidu(m) (et) lignarios et fa-
 bros /
 (et) mo(n)tarios et piscatores¹⁹⁵ et alios s(er)vire calaritan(is)¹⁹⁶ sic(ut)
 (con)sueveru(n)t s(er)vire /
 t(em)p(o)re an(te)cessor(um) suor(um) et t(em)p(o)re archie(pisco)pi Ricci. Et sic
 ip(s)e do(m)pnicell(us) Guil /
 lerm(us) iudex ad s(an)c(t)a dei eva(n)g(e)lia i(n) p(re)se(n)cia mei notarii¹⁹⁷ et tes-
 tiu(m) s(u)bsc(ri)ptor(um) /
 iuravit o(mn)ia q(ue) d(i)cta s(un)t (et) sing(u)la p(re)dictor(um) s(er)vare (et) facere
 s(er)vari manute(n) /
 nere et defe(n)dere et co(n)tra no(n) venire v(e)l face(re) p(er) se v(e)l p(er) aliu(m)
 aliq(uo) inge(n)io /
 et occasio(n)e v(e)l excepc(ion)e. Renu(n)cia(n)s i(n) h(oc) doli mali excepc(i)o(n)i
 (et) i(n) factu(m) s(u)bsi /
 diar(um) q(uo)d mat(er) sive in ca(usa) et om(n)ib(us) aliis iuribus et
 co(n)stituc(i)o(n)ib(us) canonicis /
 et civilib(us) et usui sardischo q(ui)9 i(n) h(oc) facto sibi co(m)petu(n)t v(e)l
 co(m)pete(re) possent. /
 Et si (con)tra hec o(mn)ia q(ue) di(c)ta s(un)t v(e)l sing(u)la p(re)dictor(um) v(e)l
 a(liqu)id sup(ra)dictor(um) ip(s)e /
 Do(m)pnicell(us) Guille(r)m(us) iudex ven(er)it v(e)l fuerit p(er) se v(e)l p(er)
 aliu(m) Et hec /
 O(mn)ia q(ue) dicta s(un)t no(n) ob(ser)vav(er)it, p(ro)misit p(ro) pena et no(m)i(n)e
 pene eide(m) archie(pisco)po sti /
 pula(n)ti no(m)i(n)e d(omi)ni p(a)pe et eccl(es)ie Roman(e) solve(re) et dare
 d(omi)no p(a)pe v(e)l ei(us) nu(n)cio /
 mille marcas boni et puri arge(n)ti obliga(n)do se successores suos et regnu(m) /
 calaritanu(m) (et) om(n)ia sua bona mob(i)lia et i(m)mobilia seseq(ue) move(n)tia,
 q(ue) nu(n)c /

194 Anche il fatto che i tributi del giudice andranno pagati in moneta genovese dimostra la natura dell'accordo fra Guglielmo, l'arcivescovo e il papa, che prevede un ruolo importante di Genova nella riconquista del giudicato.

195 Evidentemente i pescatori dello stagno che ancora oggi prende il nome dalla vicinanza delle pertinenze arcivescovili: stagno di Santa Gilla.

196 Il copista potrebbe aver dimenticato di copiare: *archiepiscopis*, integrazione apportata dal Capra.

197 È presente un segno di abbreviazione superfluo.

h(abe)t v(e)l de cet(er)o h(ab)ebit p(re)se(n)cia et futura i(n)tra sardinia(m) v(el) e-
xtra, pena soluta /
v(el) n(on), h(oc) instr(umentu)m f(ir)mu(m) nich(ilh)o(m)i(nus) p(er)petuo
p(er)sev(er)et. Et h(ec) o(mn)ia et sing(u)la s(upracrip)ta /
ita p(ro)missit ia(m) d(ic)t(us) do(m)pnicell(us) Guill(er)m(us) iudex, si
s(uprascript)us leonard(us) /
calarita(nus) archie(pisco)p(us) fidelity(er) se gesserit c(ir)ca negocia ip(s)i¹⁹⁸ iudicis
f(ac)ti. Et sic /
me palmeriu(m)s(uprasc)riptu)m s(an)c(t)e Romane ecc(lesie) not(ariu)m sc(ri)bere
rogav(eru)nt. /
Actum i(n) Sardinia i(n) Calari i(n) vila d(i)c(t)a Gilia p(re)sentib(us) do(mi)no
Gom(m)ita iana /
Monacho mo(n)tis (Christi), d(omi)no Ugolino de forcia filio q(uonda)m omictionis
de forcia /
Et Matheo filio q(uonda)m petri, Cive Roman(i), testb(us) ad hec special(ite)r voca-
tis /
(et) Rogatis in camera ip(s)i(us) archie(pisco)pi memorati.

198 Sic.

VI
BREVE DI BENEDETTO XII
DI CONFERMA DELLE TRE CARTE GIUDICALI
ALL'ARCIVESCOVADO DI CAGLIARI (1338)
Archivio Arcivescovile di Cagliari, *Liber Diversorum* A/1, ff. 105v.-106
EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Hoc e(st) tra(n)ssu(m)ptu(m) fidelit(er) su(m)ptu(m) ab alio tra(n)su(m)ptu(m) in castro callari a q(ua)dam /
Carta p(er)gamenea cum vera bulla plumbea in filio canapis pe(n)de(n)ti comu(n)ita/
Sancti(ssi)mi in (Christo) p(at)ris et d(omi)ni d(omi)ni Benedicti quo(n)dam di(vin)a p(ro)vide(n)te cleme(n)cia /
Sacro s(an)c(t)e Romane ac universalis eccl(es)ie sum(m)i po(n)tificis c(uius) tenor noscit(ur) fore /
talis (:) Benedict(us) ep(iscopu)s s(er)v(us) s(er)vor(um) dei. Cari(ssi)mo in Ch(rist)o filio petro Aragonu(m) ac /
Sardinie et corsice regi illustri salut(em) et ap(osto)lica(m) benedict(i)o(n)e(m). Ad ea te fili /
Cari(ssi)me p(re)cib(us) no(st)ris libe(n)ter inducim(us) p(er) q(ue) t(ibi) in conspectu ho(m)i(num) p(ro)veniat laudis /
condigne p(re)coniu(m) et apud o(mn)i(um) ret(ri)butore(m) bonor(um) p(er) perfruitu(r)u(m) iustorum [homin(um) cancellato] /
o(per)u(m) te exhibeas graciosu(m). Sane ven(er)ab(i)lis fr(atr)is n(ost)ri guntissalvi archiepi(scopi) /
calaritani c(on)q(ue)stione p(er)cepi(mus) q(uo)d licet Quartuosi, Sancte marie de /
p(ar)diso, S(an)cti archa(n)geli de tholestrai seu archiepi(scopi), Sancta Agathe de Sul /
chi, Baudecannas, Margani et Barau Murachesi et S(an)cte agathe de /
Rutulas, ville Calaritan(e) diocesis site in insula Sardinie iam dudum Cala /
ritan(e) eccl(es)ie et archie(pisco)pali me(n)se ip(s)ius eccl(es)ie p(er) iudices calaritanos et ar /
boree et alios d(omi)nos te(m)porales dicti Regni ad quos dicte ville et bona /
tu(n)c t(em)p(or)is p(er)tinebant cu(m) ho(m)i(n)ib(us) de panilio habita(n)tib(us) in villis p(re)dictis /
n(ec) no(n) cu(m) fundame(n)tis, Saltib(us), aquis, pratis, domesticis semitis et /
vineis p(er)tine(n)tib(us) ad villas p(re)dictas n(ec) no(n) iuridicio(n)ib(us) et iurib(us) ea /
ru(n)de(m) pia¹⁹⁹ fueri(n)t lib(er)alitate et donacione collate et per no(n) nullos Ro /
manos po(n)tiffices p(re)decessores n(ost)ros ac ecia(m) p(re)clare memorie Alfo(n) /
Su(m) Aragonu(m) ac Sardinie et Corsice rege(m) genitore(m) v(est)ru(m) co(n)fi(r)mate /
dictaq(ue) eccl(es)ia vigore donac(i)o(n)u(m) h(uiusmo)di in possessione dictar(um) villar(um) et /

199 Più correttamente: *quia*.

ho(m)i(num) p(re)dictor(um) fuisse noscat(ur). Et adhuc aliq(ua) iura licet modica
 possi /
 deat et p(er)cipiat in eisde(m) Tame(n) iuridicc(i)ones et iura dictar(um) villar(um) /
 fere o(mn)ia p(er) cives pisanos t(em)p(o)re q(uo) Regnu(m) Calaritanu(m) detine-
 bat(ur) p(er) eos /
 f(ue)runt indebite occupata In eu *mem*²⁰⁰ ei(us)de(m) eccl(es)ie lesione(m)
q(uo)dq(ue) huiusmodi/
 gravamina pos(t)q(uam) dicte insule ad ei(us)de(m) genitoris v(estr)i dominiu(m)
 pervene /
 runt co(n)tinuata q(u)inymo alia de novo atte(m)ptata et addita seu usurpata /
 p(er) q(u)osda(m) nob(i)les seu dete(n)tores dictar(um) villar(um) qui ex do-
 nac(i)o(n)e seu co(n)firmacio(n)e /
 Regia se in dictis villis asseru(n)t ius h(abe)re fore dicu(n)t(ur) idem quoq(ue) ar-
 chie(iscopu)s /
 premissis adiecit q(uod) licet servi et ancille eccl(es)ie Calaritan(e) p(er) p(r)ivilegia
 Ro /
 manorum po(n)tificu(m) et antiq(u)or(um) p(ri)ncipu(m) seu te(m)poraliu(m)
 d(omi)nor(um) dicte in /
 sule ab o(mn)i iuridiccio(n)e et s(er)vicio q(u)oru(m)libet d(omi)nor(um) alior(um)
 te(m)poraliu(m) /
 si(n)t exempti et eide(m) eccl(es)ie in solid(um) pleno iure subiecti Tamen no(n) /
 n(u)lli ho(m)i(n)es dicte insule eosde(m) s(er)vos et ancillas accipiu(n)t p(ro)
 s(er)vicio suo /
 ip(s)iq(ue) i(m)pon(u)nt tallias et collectas co(n)tra p(r)ivilegia supradicta quodque
 g(ra)vi(us) //
 est eosde(m) servos et ancillas a dominio ei(us)de(m) eccl(es)ie total(ite)r abdica(n)t
 sibiq(ue) /
 ap(ro)p(r)iant eosque de facto co(n)tra dictam eccl(es)ia(m) defe(n)sant et co(n)tra
 ea(m) ip(s)os rebel /
 lare co(m)pella(n)t ita quod dicta eccl(es)ia q(ue) ex dictis s(er)vis et ancillis
 magnu(m) /
 emolume(n)tu(m) co(n)sueverat p(er)cip(er)e et h(abe)re p(re)dictor(um) occasione
 emolume(n)tu(m) /
 h(uiusmo)di quasi totu(m) noscit(ur) p(ro)didisse qua(m)vis in instr(ument)o dona-
 ci(n)is dictor(um) s(er)vor(um) /
 et exempc(i)o(n)is p(re)dicte sit apposita pena Mille Marchar(um) arge(n)ti Ro-
 man(o) /
 po(n)tifici solve(n)dor(um) per eos qui adversus donacione(m) et exempc(i)one(m)
 p(re) /
 dictas p(re)sumere(n)t face(re) v(e)l venire²⁰¹ propterq(ue) p(re)fat(us) ar-
 chiep(iscopu)s ad nos /

200 Lettura incerta.

201 Il riferimento è alle disposizioni della *Carta* di Guglielmo II.

duxit h(u)m(i)l(ite)r reccurre(n)du(m). Quo circa s(er)enitatem Regiam affectuose /
reccurre(n)da(m) duxi(mus) et roga(n)da(m) tibi nichilomi(nus) in remissio(n)e(m)
peccami /
nu(m) iniu(n)ge(n)tes q(ua)ti(nus) ob rev(er)entia(m) ap(osto)lice sedis et n(ost)ram
tueq(ue) salutis /
intutum pie (con)sidera(n)s qua(m) sit deo gratu(m) pariter et acceptu(m) si per /
subditos suos regna(n)tes eccl(es)ie eccl(es)iasticeq(ue) p(er)sone in ear(um) bonis /
et iurib(us) favorab(i)lit(er) deffe(n)dat(ur) Attende(n)s etia(m) q(uod) i(n)
que(st)io(n)ib(us) (con)venc(i)o(n)ib(us) dudum /
habitis p(er) sede(m) ea(n)de(m) in co(n)cession dicti Regni Sardinie facta inclite /
memorie Iacobo Regi Aragonu(m) avo tuo exp(re)sse int(er) alia co(n)tinet(ur) /
q(uod) eccl(es)ias dicti Regni in ear(um) bonis, iuridict(i)o(n)ib(us), iuribus et
lib(er)tatib(us) ip(se) /
et successores sui mantenere debere(n)t et ecia(m) co(n)s(er)vare eosde(m) archi /
ep(iscopu)m et eccl(es)iam plene restituas et reintegres ad villas predictas et /
alia iura sua itaq(uod) servi et ancille ei(us)de(m) eccl(es)ie p(re)fato ar-
chiep(iscopo) /
libere dimicta(n)tur et occupati p(er) alios restituat(ur) eide(m) privilegia
q(uo)que /
et instr(ument)a donac(i)onu(m) et (con)fi(r)mac(i)onu(m) factarum) eide(m)
eccl(es)ie p(re)fatis archi /
ep(iscopo) et eccl(es)ie illibata facias co(n)s(er)vari Laicos ecia(m) suar(um) et Civi-
tat(um) /
et dioc(esium) qui ad soluc(i)one(m) decimar(um) quos sibi d(omi)n(us) in signu(m)
univ(er)salis /
dominii reddi p(re)cepit de iure tene(n)t(ur) co(n)tra iusticia(m) no(n) defe(n)das nec
p(er) offi /
ciales tuos deffe(n)di p(er)mictas q(uo)mi(nus) hui(us)mo)di decimas eide(m) ar-
chie(iscop)o et /
eccl(es)ie sue et aliis eccl(es)iis sibi subditis exhibea(n)t ut tene(n)t(ur) preces /
n(ost)ras hui(us)mo)di sit efficacit(er) co(m)pletur(us) q(uo)d eide(m) eccl(es)ie spe-
rat(us) ex inde /
iustitie fruct(us) adveniat tuq(ue) ap(u)d d(omi)ni Christi ret(r)ibuc(i)o(n)is et(er)ne
p(re)miu(m) /
et anbe (con)seq(ui) comen)dac(i)o(n)is p(re)coniu(m) et acc(i)ones uberes gra-
ciar(um). Data²⁰²

202 Una mano diversa aggiunge l'ultima riga, che reca la seguente data: *Avinione die 23 aprilis an(n)o encarnac(ion)e 1332, pontifiatus D(omi)ni Pape Benedict(us) an(n)o quarto*. I numeri sono indicati in cifre arabe e non latine. Trovandoci nel quarto anno di pontificato di Benedetto, la datazione del documento si collocherà nel 1338. Oltretutto Pietro IV d'Aragona, destinatario del Breve, sale al trono nel 1336.

106

est eisdem seruis et ancillis ad omnia eisdem ecclesie totata abdicari sibi
 appiant eorum de facto tota dicta ecclesie deservam et tota ea ipsos retel
 lace repellat. Ita qd dicta ecclesia qd eadit. sicut et ancillis magnum
 emolumentum resuenerat pape et hinc pdictorū occasione emolumentū
 hūi quasi totū nostrū pdicisse quāvis in pmissio donatorū ditorū sicut
 et exemptionū pdicte sit apposta pena azille azarbarz azetū Romanū
 potissimū soludiorū p eos qm adversus donacionē et exemptionē p
 dictas psumeret fieri ut venice. propter qd p̄fatis archiep̄s ad nos
 duxit hūi reuerentiā. Quoniam hinc hēntatē Regia affectuose
 reuerentiā duxit et rogata tibi m̄hibitiō in remissioē peccamū
 nū p̄miseris q̄q̄ ob hēntatē optine sedis et m̄az tuę salutis
 p̄miseris p̄e ofideras quā sit deo gratū pariter et acceptū si p
 subditos suos regnantes ecclesie ecclesiasticę p̄one m̄az bonis ^{infundatis}
 et m̄az favorabilis deffedar. Attēdes etiā qd quēdam dū dū
 hūis p̄ p̄de eadē in r̄essione diti Regni Sardinie facta p̄dite
 memorie Jacobi Regi Aragonū ano mo ep̄isse p̄r̄ alia r̄omer
 qd ecclesias diti Regni m̄az bonis iudicialit̄ p̄m̄ibz et libranbz p̄
 et successores sui manūtere deberet et etiā resuare eisdē archi
 ep̄s et ecclesias plene restituas et remegras ad villas pdictas et
 alia iura sua itaq̄ serui et ancille eisdē ecclesie p̄fatis archiep̄s
 libere dimittat et occupati p̄ alios restituat eisdē. p̄m̄legia q̄
 et iura donatorū et ofinatorū facta eisdē ecclesie p̄fatis archi
 ep̄s et ecclesie libata fano resuari. Laros etiā suos Cunitarū
 et ditorū qm ad solūmō demorū quos sibi dū p̄signū vniuersalis
 domini reddi p̄p̄er de p̄re reuerē tota iusticiā nō deffedar in p̄ offi
 nales nos deffedi p̄m̄tas q̄m̄ hūi dērimas eisdē archiep̄s et
 ecclesie sue et alijs ecclesias sibi subditis exibeat ut reuerē. p̄eres
 m̄az hūi p̄r̄ effiant p̄p̄lery qd eisdē ecclesie p̄p̄eraz de p̄de
 p̄p̄re fūctū adueniar tūq̄ ap̄ dū ep̄s zerbūris etiā p̄m̄p̄
 et aut q̄sq̄ comedarōis p̄m̄p̄ et arōnes v̄ores ḡaraz Dat
 in iūne die 25. ap̄ilis. an̄ inuocē. 1332. p̄ mātuam die Regē Benidictū p̄m̄.

VII
ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI ARCIVESCOVATI E DELLE DIOCESI
SUFFRAGANEE IN SARDEGNA
(INIZI DEL XIV SECOLO)

Archivio della Corona d'Aragona, Cancelleria, Serie "Sardiniae", Reg. 341, f. 1.

Infrascripti sunt Archiepiscopatus et Episcopatus qui sunt in insula Sardinie et sunt XVIII.

In provincia Turritana que provincia vocatur Luco Doro esse Archiepiscopatus Turritanus in Civitate que fuit in portu Turritanus qui Archiepiscopatus sive portus distat a Sassari per XII miliaria. Janue est

Item Episcopatus Bosa qui est in terre Bosse quique tenetur hodie per Judice Arboree

Item Episcopatus Octanensis, qui est in quadam terra que vocatur Othan, et est Judicis Arboree

Item Episcopatus Castrensis, qui est in quadam terra que vocatur Castra et est Judicis Arboree

Item Episcopatus Empuriensis. qui est in quadam terra que vocatur Flumen, et est domini Branche de Auria

Item Episcopatus Visarclensis qui est in quadam terra que vocatur Visarclu, et est domini Branche de Auria et filii sui

Item Episcopatus Sorranus, qui est in quodam loco qui vocatur Sorra et est domini Saladi de Auria

Item Episcopatus Ploviacensis est in quadam terra que vocatur Plovache et est marchionum de Malaspina

Item dicitur etiam in dicta provincia turritana Episcopatus Brisarchensis

In Arborea

Archiepiscopatus Arborensis qui est in Arestano et est Judicis Arboree

Item Episcopatus Sancte Juste qui est in loco qui vocatur Sanctas Justas et est Judicis Arboree

Item Episcopatus Alensis qui est in loco qui vocatur Alas et est Judicis Arboree

Item Episcopatus Terralbensis qui est in loco qui vocatur Terra Alba et est Judicis Arboree

In Calari

Archiepiscopatus Calaritanus et distat Archiepiscopatus a Castello Castri forte per unum vel duo miliaria et est Pisanorum

Item Episcopatus Doliensis qui est in loco qui vocatur Dolia et est Pisanorum

Item Episcopatus Sulcensis qui est in loco qui vocatur Sulcis et est Pisanorum

Item Episcopatus Suellensis qui est in loco qui vocatur Suelly et est Pisanorum

In Gallurio sunt duo Episcopatus qui sunt sub Archiepiscopo pisano videlicet

Episcopatus Garrecellensis qui est in Garricelli

Item Episcopatus Civitatensis qui est in Terra Nova in Gallurio